Valutazione Ambientale Strategica

PIANO FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

RAPPORTO AMBIENTALE

Art. 13 D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.

1. Premessa 1

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 2
2.1 Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 2
2.1.1 *Normativa comunitaria* 3
2.1.2 *Normativa nazionale* 4
2.1.3 *Normativa regionale* 5

3. La pianificazione Faunistico-Venatoria 6
3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistica-venatoria 11
3.1.1 *Normativa nazionale* 11
3.1.2 *Normativa regionale* 14
3.2 L'iter di approvazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale 15

4. Il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale (PFVP) e il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 17
4.1 Assoggettabilità del PFVP al procedimento VAS 17
4.2 Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati 17
4.3 Struttura del procedimento di VAS del Piano Faunistico Provinciale 20

5. Il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona 24
5.1 Schema di Piano 24
5.2 Territorio interdetto all'attività venatoria 26
5.3 Istituti di gestione venatoria 32
5.4 Criteri per il risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi 36
5.5 Incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica 38

6. Analisi di coerenza esterna 39
6.1 Compatibilità del PFV con la pianificazione e la programmazione vigenti 40
6.1.1 Piano Territoriale Regionale 40
6.1.2 Piano Territoriale Coordinamento Paesistico 42
6.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Savona 43
6.1.4 Piano di tutela delle acque 44
6.1.5 Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 45
6.1.6 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra 46
6.1.7 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 47
6.2 Compatibilità del PFV con gli obiettivi di protezione ambientale 48
6.3 Tabella di coerenza riepilogativa 56
6.4 Scenario ambientale e socio-economico di riferimento 60

7. Caratteristiche degli impatti 70
7.1 Aria e fattori climatici, mobilità 70
7.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato 70
7.3 Suolo e sottosuolo 70
7.4 Biodiversità e Aree Protette 70

7.4.1 Presenza di aree protette di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale 70
7.4.2 Presenza di SIC, ZPS e delle relative zone rilevanti per la salvaguardia di cui alla DGR 1687/2009 74
7.4.3 Presenza di elementi rete ecologica. Presenza di percorsi sentieristici di interesse 77
7.4.4 Presenza di habitat di interesse comunitario in SIC ed in particolare prioritari o habitat puntiformi 78
7.4.5 Presenza di segnalazione della carta della biodiversità, specie ed altri elementi 79
7.4.6 Ulteriori dati relativi a specie ed habitat di interesse da fonti attendibili e da indagini compiute per la redazione dello studio di incidenza del piano 82
7.4.7 Obiettivi di sostenibilità adottati, conseguentemente al quadro conoscitivo delineato 82
7.4.8 Rapporto fra siti e previsioni di piano, in termini sia di possibile interferenza che di soluzione della criticità 87
7.4.9 Misure di mitigazione previste dal piano 90
7.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico 93
7.6 Inquinamento Acustico 97
7.7 Inquinamento Elettromagnetico 97

8. Valutazione degli impatti 98
8.1 Eventuali alternative considerate e loro giustificazioni/motivazioni 98
8.2 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna) e piano di monitoraggio 99
8.2.1 Obiettivi generali 100
8.2.2 Obiettivi specifici 101
8.3 Piano di monitoraggio e coerenza interna 103

9 Piano di monitoraggio 107

Allegati

- Studio di Incidenza aree SIC e ZPS
- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale

1.Premessa

Oggetto	Piano Faunistico Venatorio Provinciale
Proponente	Amministrazione Provinciale di Savona
Autorità Procedente	Amministrazione Provinciale di Savona

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale redatto nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona e contiene le informazioni richieste dalla normativa comunitaria (Direttiva europea 2001/42/CE), e nazionale (D. Lgs n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.) per l'analisi degli effetti significativi sull'ambiente che ci si attende con l'attuazione del piano, recepite dalla Regione Liguria con la con la LR 32/2012.

L'elaborazione del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona è stata infatti inserita nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), finalizzata principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. A livello comunitario, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dalla Direttiva 2001/42/CE, che si pone quale obiettivo fondamentale quello di "*...garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*...". La finalità della Valutazione Ambientale Strategica è dunque quella di contribuire al raggiungimento di soluzioni pianificatorie e programmatiche più sostenibili nell'iter decisionale, grazie anche alla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, chiamati ad esprimere la propria opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano, e alla partecipazione del pubblico, invitato a presentare osservazioni o a fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. In questo senso, il Rapporto Ambientale rappresenta lo strumento fondamentale per la valutazione e l'integrazione degli aspetti ambientali concernenti il Piano, in quanto garantisce che gli effetti significativi sull'ambiente vengano individuati, descritti e valutati nel corso del processo di elaborazione del Piano stesso; esso rappresenta inoltre il documento base su cui l'autorità competente per la VAS è tenuta ad esprimere un parere motivato circa la validità del Rapporto Ambientale e della proposta di Piano, che deve tenere conto anche delle osservazioni e dei contributi ricevuti dai soggetti con competenze ambientali e dal pubblico coinvolti nel procedimento.

Il Rapporto Ambientale comprende oltre ad una descrizione ed una definizione dell'ambito di

influenza del piano faunistico-venatorio della Provincia di Savona, lo schema del percorso metodologico-procedurale nonché le informazioni riguardanti la presenza di siti afferenti alla "Rete Natura 2000", oggetto nell'ambito del Rapporto Ambientale di specifica trattazione attraverso la redazione di uno Studio di Incidenza propedeutico alla Valutazione d'incidenza.

2. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo finalizzato principalmente alla verifica della compatibilità di piani e programmi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Tale finalità viene perseguita sia valutando il grado di integrazione dei principi di sviluppo sostenibile all'interno del piano o programma, sia verificandone il complessivo impatto ambientale, inteso come la diretta incidenza sullo stato di qualità dell'ambiente. La Valutazione Ambientale Strategica, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative nell'ambito di programmi nazionali, regionali e locali – in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi del processo decisionale.

Una valutazione di tipo strategico si propone pertanto di verificare che gli obiettivi individuati siano compatibili con quelli propri della sostenibilità ambientale, e che le azioni previste nella struttura di piano siano coerenti ed adeguate al loro raggiungimento, sulla base del quadro conoscitivo relativo alle risorse territoriali e ambientali e delle criticità esistenti.

2.1 Il quadro normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Normativa comunitaria	Direttiva 2001/42/CE	*Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*
Normativa nazionale	Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*
	Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4	*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006*
	Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152	*Norme in materia ambientale*
Normativa regionale	L. R. n. 32 del 10 agosto 2012	*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38*

2.1.1 Normativa comunitaria

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (la cosiddetta "Direttiva VAS"), costituisce il principale riferimento normativo in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica.
La Direttiva comunitaria si pone come obiettivo prioritario quello di "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente*" (art. 1) e individua nella Valutazione Ambientale Strategica lo strumento per l'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è, infatti, riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che "*deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa*" (art. 4). Una procedura di valutazione così concepita, che accompagna passo dopo passo l'iter pianificatorio o programmatico, garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di determinati piani e programmi, siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro adozione; in questo modo le scelte finali potranno risultare le più adeguate tra le diverse "*ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programma*" (art. 5) che saranno state precedentemente individuate e valutate con estrema accuratezza.

Altra fondamentale introduzione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo, dove per "pubblico" si intende "*una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi*" (art. 2), nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi. Ciò permette di effettuare delle correzioni al processo in atto. Fra gli elementi chiave introdotti con la Direttiva per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, notevole importanza riveste, infatti, la consultazione delle autorità che, "*per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi*", e dei "*settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate*" (art. 6).

L'ambito di applicazione è invece definito dall'art. 3 della Direttiva, nel quale si specifica che tra i piani e programmi oggetto della VAS rientrano anche quelli predisposti "*per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli*".

Per quanto riguarda le fasi procedurali, la Direttiva demanda agli Stati membri il compito di definire le stesse nell'ambito della normativa nazionale.

2.1.2 Normativa nazionale

Il recepimento della Direttiva 2001/42/CE a livello nazionale è avvenuto con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (PARTE SECONDA – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC). In particolare, la Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dagli articoli dal n. 7 al n. 22.

L'articolo 7 del Decreto stabilisce che i piani e programmi riguardanti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica, così come tutti quelli che interessano SIC e ZPS e, più in generale, tutti quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le indicazioni relative alla redazione del Rapporto Ambientale sono contenute nell'articolo 9, nel quale è indicato che tale documento deve riportare la valutazione degli effetti significativi conseguenti all'attuazione del piano o programma proposto, sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che si possono adottare sulla base degli obiettivi e dell'ambito territoriale coinvolto; nello stesso articolo (comma 6) è inoltre menzionata la Sintesi non Tecnica delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale, che deve essere allegata al rapporto stesso.

Le informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale sono specificate in modo più dettagliato nell'Allegato I alla parte seconda del Decreto.
L'articolo 12 indica che l'approvazione del piano o programma deve tenere conto del giudizio di

compatibilità ambientale riportante il parere espresso dall'autorità preposta alla valutazione ambientale; il provvedimento di approvazione deve pertanto contenere una Dichiarazione di Sintesi che illustra come le considerazioni ambientali e quanto emerso dalle consultazioni, riportati nel Rapporto Ambientale, sono state integrate nel piano o programma, spiega le motivazioni delle scelte effettuate nell'ambito del piano o programma, rispetto alle possibili alternative individuate, e indica infine le misure di monitoraggio adottate.

Il D.Lgs 152/2006 è stato successivamente rivisto e integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"; l'Allegato VI di tale Decreto riporta i contenuti e le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma.
Successivamente è stato disposto il decreto **legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 "***Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"*.

2.1.3 Normativa regionale

La regione Liguria ha recentemente emanato la legge regionale n. 32 del 10 agosto 2012, pubblicata sul BURL n.15 del 16 agosto 2012. Tale norma non riforma l'apparato normativo di governo del territorio, ma si occupa specificamente dello strumento VAS, richiamando nei vari articoli i procedimenti per l'elaborazione di piani e di programmi territoriali, urbanistici e di settore in modo tale da consentirne l'integrazione con i principi della salvaguardia e tutela ambientale. Il testo è fedele al dettato del decreto legislativo n.152/2006, ma acquisisce l'esperienza fin qui sviluppata nell'applicazione diretta della norma nazionale, introducendo alcuni affinamenti che ne consentiranno una più efficace applicazione. In particolare sono stati elaborati i modelli di riferimento per l'elaborazione del Rapporto Ambientale e Rapporto Preliminare e le istruzioni pratiche e la modulistica per l'attivazione delle procedure di VAS e Verifica di Assoggettabilità, completa delle istruzioni relative al pagamento degli oneri descritti e dei contenuti minimi dell'avviso sul Burl.

3. LA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

Il Piano Faunistico Venatorio è uno strumento di pianificazione di settore previsto e disciplinato dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i..

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale rappresenta lo strumento con il quale la Provincia esercita la propria facoltà di disciplinare in materia di pianificazione e programmazione faunistico-venatoria del territorio. Il Piano rappresenta pertanto il principale strumento di programmazione attraverso il quale la pubblica amministrazione definisce le proprie linee guida per quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica omeoterma e la regolamentazione dell'attività venatoria nel medio periodo. In tal senso le Province realizzano gli obiettivi della pianificazione faunistico venatoria, mediante la destinazione differenziata del territorio e contiene quegli elementi essenziali, previsti dalle normative vigenti, indispensabili per la conservazione e gestione del patrimonio faunistico, patrimonio di tutta la collettività.

Secondo la normativa nazionale (art. 10 c.1 L.157/92), la pianificazione faunistico-venatoria provinciale è finalizzata:

per quanto attiene le specie carnivore:

- alla conservazione delle effettive capacità riproduttive per le specie presenti in densità sostenibili; al contenimento naturale per le specie presenti in sovrannumero;

per quanto riguarda le altre specie:

- al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio

Il Piano è quindi lo strumento necessario per :

- ✓ conseguire una razionale pianificazione territoriale;
- ✓ perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica;
- ✓ tutelare l'equilibrio ambientale e gli habitat presenti, oltre a prevederne la riqualificazione;
- ✓ disciplinare l'attività venatoria in un'ottica di prelievo sostenibile.

Tali azioni si realizzano attraverso un'articolazione del territorio in comprensori omogenei, un'individuazione della localizzazione ed estensione degli istituti faunistici, la disciplina degli appostamenti fissi di caccia, i criteri per la determinazione del risarcimento dei danni causati dalla fauna alle attività agricole e quelli per l'incentivazione degli interventi di miglioramento

ambientale.

A tal fine si evidenzia come l'art. 117 della Costituzione, così come modificato dall'art. 3 della Legge costituzionale. n. 3 del 18 ottobre 2001, stabilisce che "…..spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato", tra le quali la caccia. Peraltro, l'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), aveva stabilito che "….spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:……; f) caccia e pesca nelle acque interne; …" L'art. 20, comma 1, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che "la Provincia: …; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;".

L'elaborazione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Savona fa, pertanto, riferimento alla normativa regionale in materia faunistico - venatoria ovvero della L. R. del 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio".

Il quadro di riferimento, per le attività di redazione del Piano Faunistico, contempla le seguenti norme internazionali, regionali e nazionali.

Normativa internazionale	Direttiva 2009/147/CE	*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del Consiglio).*
	Direttiva 79/409/CEE	*Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.*
	Direttiva 92/43/CEE	*Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.*
	D.C. 19 Luglio 2006, n. 613	*Decisione della Commissione recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea. GU. L 259 del 21 settembre 2006.*
	D.C. del 7 dicembre 2004, 798	*Decisione che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. GU. L 382 del 28 dicembre 2004.*
	Convenzione di Parigi (18 ottobre 1950)	*Protezione degli uccelli: durante il periodo di riproduzione; la migrazione di ritorno (marzo-luglio) e tutto l'anno per le specie minacciate di estinzione; regolamentazione mezzi di caccia.*
	Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971)	*Conservazione zone umide di importanza internazionale e degli uccelli acquatici*
	Convenzione di Washington CITES (3 marzo 1973)	*Regolamentazione commercio specie minacciate di estinzione.*
	Convenzione di Bonn (23 giugno 1979)	*Protezione delle specie migratrici Integrazione delle misure di protezione dei diversi stati.*

	Convenzione di Berna (19 settembre 1979)	*Conservazione vita selvatica e ambiente naturale in Europa, della flora e fauna selvatiche e degli habitat*
	Convenzione di Rio de Janeiro (5 giugno 1992)	*Conservazione della biodiversità, uso durevole dei suoi componenti, ripartizione equa dei benefici delle biotecnologie.*

Normativa nazionale	Legge 11 febbraio 1992, n. 157	*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*
	Legge 6 dicembre 1991, n. 394	*Legge quadro sulle aree protette*
	Legge 3 Ottobre 2002, n. 221	*Integrazioni alla Legge 11 Febbraio 1992, No. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*
	D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357	*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120	*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	DM 7 marzo 2012	*Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (G.U. della Repubblica Italiana n. 79 del 3 aprile 2012)*
	D. L. 29 giugno 2010, No.128	*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 26 marzo 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 3 luglio 2008	*Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva*
	DM 5 luglio 2007	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D. L 3 aprile 2006, No. 152	*Norme in materia ambientale*

	D.M. 20 gennaio 1999	*Modificazioni degli allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 3 Aprile 2000	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*
	D.M. 3 Settembre 2002	*Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000*
	D.M. 25 Marzo 2004	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Proposti Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia mediterranea ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Annullamento della Deliberazione 2 Dicembre 1996 delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE*
	D.M. 25 Marzo 2005	*Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE*
	D.M. 17 ottobre 2007	*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS).*
	D.M. 14 marzo 2011	*Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della direttiva 92/43/CEE.*
	D.M. 19 giugno 2009	*Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.*
	D.M. 27 aprile 2010	*VI elenco ufficiale delle aree protette.*

Normativa regionale	DGR 28 dicembre 2012, No. 1716	*Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciali Liguri*
	DGR 28 settembre 2012, No 1145	*Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione D.G.R. n.2040/2009*
	DGR 13 luglio 2012, No. 864	*Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)*
	DGR 1 giugno 2012, No. 649	*Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000*
	DGR 2009, No 2040	*Adozione delle misure di salvaguardia per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art.4*
	L. R. n.28 del 10 luglio 2009	*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della*

		biodiversità
	L.R. n. 24 del 16 giugno 2009	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 12 del 1 giugno 2011	*Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012 2012/2013 e 2013/2014. modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni*
	L. R. n.24 del 16 giugno 2009	*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*
	L.R. n. 35 del 31 ottobre 2006	*Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale*
	L. R. n.21 del 16 novembre 2004	*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne*
	L.R. n. 12 del 22 febbraio 1995	*Riordino delle aree protette.*
	L.R. n. 29 del 1 luglio 1994*	*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio* **Testo coordinato delle norme concernenti la protezione della fauna omeoterma e il prelievo venatorio (con la l.r. 7 agosto 1996 n. 36, la l. r. 29 aprile 1997 n. 15, la l. r. 8 settembre 1999 n. 29, la l. r. 2 ottobre 2000 n. 38, la l.r. 3 settembre 2001 n. 28, la l.r. 4 settembre 2001 n. 31 e la l.r. 13 agosto 2002 n. 31.)*
	L. R. n.5 del 25 gennaio 1993	*Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature*
	L. R. n.9 del 30 gennaio 1984	*Norme per la protezione della flora spontanea*
	D.G.R. n. 387 del 15 aprile 2011	*Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994).*
	D.G.R. n.2040 del 30 dicembre 2009	*Adozione misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina, ai sensi della L.R. 28/2009 art. 4.*
	D.G.R. n.1793 del 18 dicembre 2009	*Istituzione Rete ecologica - LR 28/2009 art.3*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1687 del 4 dicembre 2009	*Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria"*
	Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 novembre 2009	*Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009*
	D.G.R. n.1444 del 2 novembre 2009	*Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure*
	D.G.R. n.891 del 25 luglio 2008	*Approvazione schema di Protocollo di collaborazione tra Regione Liguria e Regione Piemonte per la gestione del Lupo nelle Alpi e delle specie protette ad ampio home range*
	D.G.R. n.126 del 9 febbraio 2007	*Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria*
	D.G.R. n. 1077 del 17 ottobre 2006	*Misure transitorie di conservazione nelle Zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente all'attività venatoria.*
	D.G.R. n.1328 del 24 novembre 2006	*Progetto regionale "Il lupo in Liguria": prima fase. Impegno di euro 25.000,00 sul capitolo 2053 a favore dell'Ente Parco Antola*

	D.G.R. n.328 del 7 aprile 2006	*Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di Incidenza - Sostituzione dgr 646/2001*
	D.G.R. n.1716 del 23 dicembre 2005	*Proposta di aggiornamento dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario*
	D.G.R. n. 9 del 10 gennaio 2003	*Proposta di nuovo Sito di Importanza Comunitaria (pSIC) in Liguria denominato IT 1324896 "Lerrone - Valloni"*
	D.G.R. n. 8 del 10 gennaio 2003	*Proposta di riperimetrazione in scala cartografica 1:10.000 dei siti di importanza comunitaria (pSIC) terrestri liguri*
	D.G.R. n. 772 del 19 luglio 2002	*Proposta di riclassificazione in Siti di Importanza Regionale (SIR) di talune aree proposte come Siti di Importanza Comunitaria liguri (pSIC)*
	D.P.G.R. n. 4/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)"*
	D.P.G.R. n. 5/REG del 3 ottobre 2002	*Regolamento Regionale recante: "Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r.29/1994)"*
	D.G.R. n.270 del 25 febbraio 2000	*Individuazione delle Z.P.S. in Liguria*
	R. R. n.5/2008	*Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri*
	R. R. n. 3 del 1 agosto 2008	*Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera a) - aziende agrituristico-venatorie (articolo 32 comma 1 lettera b). articolo 32 comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)*
	R. R. n. 3 del 21 agosto 1995	*Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)*

3.1 Il quadro normativo in materia di pianificazione faunistica-venatoria

3.1.1 *Normativa nazionale*

A livello nazionale la pianificazione faunistico-venatoria è disciplinata dalla Legge 11/02/1992, n. 157,"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che recepisce integralmente le Direttive 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 09/147/CE), 85/411/CEE e 91/244/CEE, con i relativi allegati, e che costituisce, inoltre, attuazione della

Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con Legge del 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

Questa legge detta norma per i Piani Faunistici Venatori e per i piani di miglioramento ambientale, disciplina i ruoli delle regioni e delle province nella gestione e programmazione faunistico-venatoria, e chiarisce le reciproche competenze.

La L. 157/92 stabilisce che l'esercizio venatorio sia consentito purché non contrasti con l'esigenza prioritaria di conservare la fauna selvatica l'insieme delle specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale e non arrechi danno all'agricoltura.

In tale contesto, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata alle esigenze di salvaguardia della fauna omeoterma, alle quali è subordinata la possibilità di esercitare il prelievo venatorio che, pertanto, deve essere conservativo.

In particolare, il comma 1 dell'art. 10 della Legge 157/92 stabilisce che "*Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e,per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*"

Oggetto di pianificazione è tutto il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale, attraverso una destinazione differenziata che ne assegni alla protezione della fauna selvatica una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento (tra il 10 e il 20 per cento nella Zona Alpi), comprendendo in tale quota ogni altra area ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

Per protezione la legge intende "il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole".

Una percentuale massima pari al 15 per cento del TASP può essere destinata a forme private di gestione della caccia: Aziende faunistico venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

In particolare la L.157/92 prevede che, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongano, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori.

I piani faunistico-venatori provinciali comprendono (art. 10, comma 8 L. 157/92):

a) le **Oasi di protezione,** destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, anche con interventi di ripristino e miglioramento degli habitat, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie. Nelle oasi, a prevalente finalità naturalistica, è vietata ogni forma di esercizio venatorio;

b) le **Zone di ripopolamento e cattura** (ZRC), destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. Nelle ZRC, a prevalente finalità faunistico venatoria, è vietata ogni forma di caccia;

c) i **Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica** allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i **Centri privati di riproduzione di fauna selvatica** allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le **zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani** anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del **risarcimento** in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri della corresponsione degli **incentivi** in favore dei proprietari o conduttori dei fondi

rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli **appostamenti fissi**.

3.1.2 *Normativa regionale*

La Regione Liguria, nell'osservanza dei principi e delle disposizioni della Legge 157/92, detta norma per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale e per la disciplina dell'attività venatoria con la Legge Regionale n. 29 del 1 luglio 1994 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" perseguendo in particolare le seguenti finalità (art. 1, comma 1): "*La Regione nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a norma della vigente legislazione e delle direttive comunitarie recepite dallo Stato italiano disciplina la tutela della fauna selvatica e il prelievo venatorio secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di fruizione delle risorse naturali. Con il concorso delle Province mantiene o adegua le popolazioni di tutte le specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche e scientifiche della Liguria. Assicura inoltre la protezione la gestione e la regolazione con le misure necessarie dei mammiferi e degli uccelli delle uova dei nidi e dei loro ambienti naturali. A tal fine la Regione tiene conto delle peculiari caratteristiche del territorio delle esigenze produttive economiche e ricreative e delle consuetudini locali.*"

In particolare la L. R. 29/94 e ss. mm. ii. stabilisce che il PFV provinciale comprenda:

- la suddivisione del TASP venabile in ATC (art. 3 comma 6)
- l'individuazione del TASP in cui è ammessa la caccia;
- l'eventuale delimitazione della zona delle Alpi;
- il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi;
- l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna.

Nel 2011 la Regione considerando che *"gli attuali Indirizzi regionali, adottati dalla Regione con DGR 287/2000, successivamente modificati dalla DGR 1295/2001 - tramite i quali le Province hanno predisposto la pianificazione faunistico-venatoria, tuttora in vigore - non sono più conformi al nuovo panorama normativo e pertanto necessitano di opportuno aggiornamento, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della biodiversità (Rete Natura 2000) e inoltre che i*

Piani faunistico-venatori provinciali, ormai scaduti e sottoposti a regime di proroga, ai sensi dell' articolo 6, comma 1 bis della l.r. 29/1994, non possono essere rinnovati in assenza dei nuovi Indirizzi regionali" ha ritenuto *"non più prorogabile l'adozione di indirizzi regionali opportunamente aggiornati all'attuale quadro normativo in materia faunistico-venatoria e ambientale, al fine di poter fornire alle Province gli strumenti necessari per l'elaborazione dei nuovi piani faunistico-venatori"* ed ha pertanto adottato gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale con DGR n. 387 del 15 aprile 2011 "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994)".

Tali indirizzi pongono in particolare evidenza la necessità di individuare con il PFV provinciale, ai fini del computo del TASP protetto, i seguenti istituti:

- **Valichi montani:** aree istituite per un raggio di 1000 m attorno ai valichi interessati da consistenti flussi migratori, nei quali è vietata ogni forma di caccia;
- **Aree boscate percorse dal fuoco:** aree nelle quali vige il divieto di caccia ai sensi della L. n. 353/00, nei tempi e modi previsti dall'art. 46, comma 5 della l. r. 4/99 e ss. mm. ii.
- **Fondi sottratti all'esercizio venatorio**, nelle tipologie previste all'art. 15 della L. n. 157/92 e all'art. 8 della l. r. n. 29/94, con particolare riferimento ai **fondi chiusi**, delimitati da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a m 1,2, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m 1,5 e la larghezza di almeno 3 metri, la cui istituzione è notificata dai proprietari alla Provincia;
- altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria, tra cui le **fasce di rispetto** lungo la rete stradale e ferroviaria (m 50) e intorno ad abitazioni e immobili (m 100);
- le **pareti di roccia,** oggetto di nidificazione attuale o potenziale di Uccelli inclusi nell'Allegato II della Convenzione di Berna, nelle quali è istituito dalle Amministrazioni provinciali il divieto di arrampicata ai sensi dell'art. 11 l. r. n. 29/94.

Gli stessi Indirizzi sottolineano inoltre la necessità di armonizzare la pianificazione faunistico venatoria con le pianificazioni delle Aree Protette Regionali e riportano infine alcune indicazioni orientative relative alle aree Natura 2000, da sviluppare e contestualizzare nell'ambito dello Studio di incidenza.

3.2 L'iter di approvazione del Piano Faunistico-Venatorio provinciale

L'iter di approvazione del PFV si avvia a seguito dell'emanazione degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.

La procedura di approvazione del PFV è avviata dall'Amministrazione provinciale entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL degli Indirizzi regionali; il PFV deve essere predisposto entro due anni dal ricevimento degli stessi.

Il PFV, articolato per comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali, può basarsi su studi propedeutici per i quali possono essere incaricati soggetti esterni.

Il piano è accompagnato da apposito studio di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., della D.G.R. 328/06 e della l.r. 28/2009. La relativa valutazione di incidenza è di competenza della Regione Liguria, che la effettua nell'ambito della procedura di VAS.

Il PFV è approvato dall'Amministrazione provinciale sentito il Comitato faunistico venatorio provinciale (composto dall'Assessore competente, dal responsabile del Servizio Caccia, dai rappresentanti delle Associazioni venatorie, ambientaliste e professionali agricole riconosciute, da un docente o esperto dell'Università di Genova, dal responsabile dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, dal responsabile del Servizio agroalimentare della Regione, da un veterinario esperto di fauna designato dall'Ordine provinciale dei veterinari).

Il piano approvato è trasmesso alla Regione Liguria entro 15 giorni dall'approvazione; la Giunta regionale, verificata la compatibilità del PFV con gli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria, lo approva entro centoottanta giorni dal ricevimento dei relativi atti.

Il PFV viene inviato alle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed ai Comuni per la pubblicazione all'albo pretorio, entro 15 giorni dalla data di esecutività.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del PFV, il proprietario o conduttore di fondo che intenda vietare l'esercizio venatorio sullo stesso può inoltrare domanda motivata al Presidente della Giunta provinciale e la domanda deve essere esaminata entro 60 giorni.

Eventuali modifiche al piano in corso di validità, seguono lo stesso iter sopra descritto in relazione alle parti oggetto di modifica.

Il PFV ha durata **quinquennale**, ma resta in vigore fino all'approvazione del piano successivo.

4. IL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE (PFVP) E IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

4.1 Assoggettabilità del PFVP al procedimento VAS

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale (lettera b del comma 2 di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) per il quale in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 (comma 2) e s.m.i..
La valutazione di incidenza è già stata effettuata anche in occasione del PFV vigente della Provincia di Savona, il cui territorio oggetto di pianificazione è interessato dalla presenza di 28 siti di importanza comunitaria (SIC) terrestri e da una zona di protezione speciale (ZPS).
Pertanto, il PFVP è escluso dalla procedura di verifica di assoggettabilità, rientrando tra i piani per i quali corre senz'altro l'obbligo della VAS.

Le procedure di valutazione di incidenza sono comprese nell'ambito della VAS (art. 10, comma 3 D. Lgs. 152/06) poiché il rapporto ambientale deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del decreto n. 357/97, ovvero lo studio di incidenza elaborato ai sensi della DGR n. 328/06 e della l.r. 28/09.

4.2 Definizione delle competenze e individuazione dei soggetti interessati

In merito alle competenze dei soggetti coinvolti nel suddetto processo di VAS, sulla base delle definizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si identificano le seguenti ripartizioni:

Autorità proponente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che elabora il Piano Faunistico Venatorio.

Autorità procedente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che, oltre ad elaborare il Piano Faunistico Venatorio, lo approva

mediante atto deliberativo consiliare.

Autorità competente: REGIONE LIGURIA – Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, in qualità di soggetto (pubblica amministrazione) che elabora il parere motivato.

Soggetti competenti in materia ambientale

Elenco delle Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici che .per leloro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi:

Enti direttamente interessati dal PFVP

Elenco delle Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano

N°	Soggetto	Indirizzo
1	Provincia di Savona	Via Sormano, 12 – 17100 Savona
2	Regione Liguria	Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova
3	ARPA Liguria	Via Bombrini 8 – 16149 Genova
4	Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale	Via Paleocapa 4/8 – 17100 Savona
5	ASL 2 Savonese – Servizio Veterinario	Piazzale Amburgo, 1 – 17100 Savona
6	Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	Via Arturo Martini, 6 – 17100 Savona
7	Ente PNR del Beigua	Via G. Marconi, 165 – 16011 Arenzano (GE)
8	PNR Piana Crixia – Comune di Piana Crixia	Via G. Chiarlone, 47 - 17058 Piana Crixia (SV)
9	PNR Bric Tana – Comune di Millesimo	Via Partigiani - 17017 Millesimo (SV)
10	RNR Isola Gallinara – Comune di Albenga	Piazza S. Michele, 17 - 17031 Albenga (SV)
11	RNR Bergeggi – Comune di Bergeggi	Via de Mari, 28 17028 Bergeggi (SV)
12	RNR Rio Torsero - Comune di Ceriale	Piazza Nuova Italia, 1 - 17023 Ceriale (SV)
13	Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria	Via Balbi, 10 -16126 Genova
14	Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria	Via Balbi, 10 -16126 Genova

Enti territorialmente interessati dal PFVP

N°	Soggetto	Indirizzo
1	Provincia di Genova	Piazzale Mazzini, 2 – 16122 Genova
2	Provincia di Imperia	Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia
3	Provincia di Cuneo	Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
4	Provincia di Alessandria	Piazza Libertà, 17 – 15121 Alessandria
5	Provincia di Asti	Piazza V. Alfieri, 33 – 14100 Asti
6	Regione Piemonte	C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
7	69 Comuni della Provincia di Savona	-
8	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Genova	-
9	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Imperia	-
10	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Cuneo	-
11	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Alessandria	-
12	Comuni confinanti appartenenti alla Provincia di Asti	-

Pubblico

Elenco dei soggetti definiti come una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone

N°	Soggetto	Indirizzo
1	ATC SV1 – Comitato di gestione	Via Balocco, 7R – 17100 Savona
2	ATC SV2 – Comitato di gestione	Piazza Europa ,16 – 17031 Albenga (SV)
3	ATC SV3 – Comitato di gestione	Via Cairoli, 26 – 17041 Cairo Montenotte (SV)
4	CA SV4 – Comitato di gestione	Via Piave, 8 – 17030 Nasino (SV)
5	Federazione Italiana della Caccia (F.I.D.C) – Sez. Prov.le Savona	Via Pia 5/5 – 17100 Savona
6	A.R.C.I. Caccia – Sez. Prov.le Savona	Via F. Baracca, 1/r - 17100 Savona Inviare comunicazioni in: via Rusca 9/5 – 17100 Savona
7	Unione Nazionale ENAL Caccia, Pesca e Tiro – Sez. Prov.le Savona	Via Brusco 1/1 - Savona
8	Associazione Nazionale Libera Caccia – Sez. Prov.le Savona	Viale Europa, 18 G - 17028 Spotorno (SV)
9	Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai (A.N.U.U.) - Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale	via Malocello, 11 – 17019 Varazze (SV) Inviare comunicazioni in: Regione Poggi, 23, Frazione Leca -17031 Albenga (SV)
10	Italcaccia Italpesca	Via Mario Colombo, 46 - 17043 Pallare (SV)
11	Associazione Venatoria Ente Produttori Selvaggina – Sez. Regionale	Salita Del Castelvecchio, 95 - 19135 San Venerio (SP)
12	Associazione Venatoria C.P.A.L. (Cacciatori - Pescatori - Agricoltori Liguria) – Sez. Regionale	Via Brescia, 25 - 17031 Albenga (SV)

13	Sezione Cacciatori Varazze – ENALCACCIA – A.N.U.U.	Via Don Bosco, 34 - 17019 Varazze (SV)
14	U.R.C.A. Liguria	Corso Sardegna, 326 R – GENOVA
15	Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.) – Sez. Prov.le	Via Cavour, 48 R – 17100 Savona
16	Italia Nostra – Sez. Prov.le	c/o A.C.L.I. Via dei Mille, 4 – 17100 Savona
17	Legambiente Circolo Chico Mendes – Sez. Prov.le	c/o Fratellanza Leginese – Via Chiabrera, 4 R – 17100 Savona
18	Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.)	Salita delle Battistine, 14 – 16125 Genova
19	W.W.F. Fondo Mondiale per la Natura – Sez. Prov.le	c/o A.C.L.I. Via dei Mille, 4 – 17100 Savona
20	Ekoclub International – Sez. Prov.le	c/o F.I.D.C. – Via Pia, 5/4 – 17100 Savona
21	L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) – Sez. Prov.le	Via Mazzini, 45/3 – 17056 Cengio (SV)
22	Accademia Kronos	Via Capranica, 14/a – 01037 Ronciglione (VT)
23	Wilderness – Associazione Italiana	Via A. Bonetti, 71 – 17013 Murialdo (SV)
24	Terranostra – Ufficio Zona di Finale Ligure	c/o Coldiretti – Piazza Aicardi – 17024 Finale Ligure (SV)
25	Confederazione Italiana Agricoltori di Savona (Confcoltivatori)	Via Dalmazia, 167 – 17031 Albenga (SV)
26	Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Savona (Coldiretti)	Via Famagosta, 9/5 – 17100 Savona
27	Unione provinciale Agricoltori di Savona (Confagricoltura)	Via Gina Noberasco, 14 – 17031 Albenga (SV)

4.3 Struttura del procedimento di VAS del Piano Faunistico Provinciale

La procedura di VAS del Piano faunistico venatorio è avviata dalla Provincia di Savona (autorità procedente), contestualmente al processo di formazione del piano e comprende le seguenti fasi principali:

I. Scoping

L'autorità procedente, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, redige il rapporto preliminare propedeutico alla stesura del rapporto ambientale. Il rapporto preliminare costituisce elaborato tecnico istruttorio che deve essere trasmesso previa determinazione dell'organo esecutivo dell'autorità procedente.

Il Rapporto preliminare è stato trasmesso dalla Provincia di Savona (autorità procedente) in data 11 ottobre 2012.

L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di

cui all'articolo 6 (L.R. 32/2012) definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base del rapporto preliminare di cui al comma 1 attraverso una fase preliminare di confronto. A tal fine l'autorità competente, d'intesa con l'autorità procedente, convoca apposita Conferenza istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241

La Conferenza istruttoria è stata convocato in data 7 dicembre 2012.

In questa fase sono pervenute osservazioni da parte di:

- Ente Parco del Beigua (Prot. 1698 del 4/12/2012)
- Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria (Prot. 5570 del 25/10/2012)
- Provincia di Cuneo (Prot. Provincia di Savona 97030 del 23/11/2012)
- Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore VAS (Prot. Pg/2013//0002422)
- Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale (Prot. In/2013/304)
- Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale/Servizio Tutela del paesaggio (Prot. In/2012/2136)
- Regione Piemonte - Dipartimento Agricoltura/Settore Tutela e Gestione della Fauna selvatica e acquatica (Prot. 27418/DB1111)

II. Elaborazione dello schema di piano, del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica e dello studio di incidenza

L'autorità procedente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale, e contestualmente pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma e del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica.

Nel RA sono discusse l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative. Il RA ambientale comprenderà lo studio di incidenza. Il RA, comprensivo della sintesi non tecnica, deve essere redatto secondo le indicazioni dell'Allegato C e fa parte integrante del piano o programma (art. 8 comma 3 della L.R. 32/2012).

III. Svolgimento delle consultazioni

La Regione Liguria (autorità competente) e la Provincia di Savona (autorità procedente) mettono a disposizione del pubblico la proposta di piano ed il rapporto ambientale, per l'eventuale presentazione di osservazioni.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto II, chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione.

La Giunta regionale, nel termine di novanta giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione, acquisito il parere del Comitato VAS, esprime il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette all'autorità procedente.

IV. Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni

La Regione Liguria (autorità competente), in collaborazione con la Provincia di Savona (autorità procedente), svolge le attività tecnico istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato, comprensivo della Valutazione d'Incidenza.

La Provincia di Savona (autorità procedente), in collaborazione con la Regione Liguria (autorità competente), provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione, alle opportune revisioni del piano o programma.

V. Decisione

Il piano ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

VI. Informazione sulla decisione

L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Tale pubblicazione, anche nei siti web delle autorità interessate, comprende:

a) il piano o programma approvato;

b) il provvedimento motivato espresso dall'autorità competente;

c) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato D;

d) le misure adottate in merito al monitoraggio;

e) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.

VII. Monitoraggio

Assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/06, il **Rapporto Ambientale** che segue è finalizzato alla definizione delle informazioni sulla base dei possibili impatti ambientali significativi determinati dall'attuazione del PFV provinciale; a tale scopo.

5. IL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

5.1 Schema di piano

Il precedente Piano, con la previsione delle Unità di Gestione (U.G.) della piccola selvaggina stanziale, ha posto le basi per favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in oggetto, con l'obiettivo di evitare il ritmico, annuale, depauperamento di un patrimonio sempre difficile (e costoso) da ricostituire e per incentivare forme di sfruttamento compatibile con la produzione naturale, agevolata con immissioni solo quando strettamente necessario (e comunque mai regolarmente). Alcuni A.T.C. hanno avviato, nelle ultime stagioni venatorie, le U.G. per la lepre, identificando sperimentalmente una U.G. per Ambito. Le indicazioni gestionali da applicare alle U.G. per la lepre sono state formalizzate nel "Regolamento delle Unità di Gestione per la caccia alla lepre nella provincia di Savona" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 34 del 05/07/2012.

Le U.G. della piccola selvaggina stanziale dovranno tenere conto dei seguenti aspetti fondamentali:

1. Individuazione di U.G. omogenee e idonee alle relative specie.
2. Individuazione delle specie di interesse. Il fagiano non è da considerare specie di interesse gestionale nelle U.G. per cui nelle medesime ne saranno vietate le immissioni.
3. Quantificazione della presenza reale e potenziale di ciascuna specie mediante censimenti annuali.
4. Calcolo del prelievo annuo di ciascuna specie compatibile con la conservazione o, se necessario, l'incremento. Il piano di prelievo annuale dovrà essere redatto sulla base delle conoscenze della popolazione ottenute mediante censimenti, che dovranno essere coordinati da tecnici faunistici ed essere eseguiti con tecniche scientificamente riconosciute.
5. Identificazione e progressiva realizzazione degli interventi utili ad incrementare la capacità portante dell'ambiente per ciascuna specie.
6. Definizione dei criteri di ammissione dei cacciatori "specialisti" da correlare con il prelievo calcolato per ogni U.G. Col termine cacciatori "specialisti" si intende coloro che scelgono annualmente ed esclusivamente il tipo di caccia preferito e a questo si atterranno per tutta la stagione venatoria o fino all'esaurimento del carniere di diritto, pena la perdita di ogni diritto per l'anno in corso e per quello successivo (es: cacciatori di lepre col segugio o cacciatori di pernice col cane da ferma). I criteri di ammissione all'U.G. dovranno prevedere l'effettuazione, da parte del cacciatore, di un numero minimo di giornate per attività gestionali (miglioramento ambientale, censimento, catture, foraggiamenti, tabellazione). Il numero dei cacciatori ammessi annualmente a ciascuna U.G. deve essere determinato in base a quello dei selvatici prelevabili, secondo un apposito

piano di prelievo. Potranno essere consentiti, anche ai cacciatori "specialisti" e secondo modalità specifiche: la caccia da appostamento ai migratori; l'abbattimento del fagiano accidentalmente presente.

L'assegnazione dei capi dovrà avvenire sulla base di criteri di priorità per residenza, eventuali proprietà nell'area, prestazioni d'opera gestionali.

7. Messa a punto di modalità efficaci per il controllo del prelievo. Il controllo dei carnieri è opportuno che venga effettuato, oltre che dal personale di vigilanza, anche da altri cacciatori aventi diritto all'U.G. I capi debbono essere registrati su apposito tesserino (o scheda di abbattimento) appena abbattuti e prima di essere riposti in carniere. Per la lepre dovranno essere utilizzati bracciali numerati inamovibili con datario, da apporre al capo contestualmente al recupero. A fine giornata il cacciatore dovrà mostrare i capi prelevati al tecnico faunistico in punti di ritrovo e in orari prestabiliti.

8. Valutazione di ogni capo abbattuto (sesso, età, peso, stato di salute) da parte di un tecnico faunistico con compilazione di apposita scheda. Il tecnico faunistico compilerà per ogni capo apposita scheda biometrica e raccoglierà -quando richiesto dalla Provincia e/o dall'ATC- i necessari reperti per le analisi successive (es. il cristallino dell'occhio per la lepre). Copia della scheda compilata dal tecnico faunistico sarà consegnata al cacciatore e conservata per eventuali controlli e quale documentazione per l'accesso all'U.G. L'anno successivo.

9. Costituzione di un comitato di gestione per ogni U.G., decentrato in loco. Il comitato di gestione sarà composto da cinque membri (un rappresentante dell'A.T.C., un tecnico faunistico, due rappresentanti dei cacciatori dell'U.G., un rappresentante della Provincia) e dovrà provvedere a coordinare tutte le operazioni gestionali delle quali presenterà relazione annuale all'A.T.C. e, per conoscenza, alla Provincia. Tutte le spese relative saranno a carico dell'A.T.C. Il quale potrà richiedere un versamento supplementare o una equivalente prestazione d'opera per motivate necessità gestionali.

Poiché si ritiene improponibile il divieto assoluto di accesso venatorio nelle U.G. per chi si dedichi a cacce diverse, ma nel contempo poiché si ritiene pericolosa una liberalizzazione generalizzata ad ogni componente venatoria, pur appartenente all'A.T.C., si ritiene necessaria una regolamentazione che preveda:

1. Permesso di caccia da appostamento ai migratori solo in punti di affilo esplicitamente indicati dal comitato di gestione dell'U.G.

2. Qualora il territorio dell'U.G. presenti caratteristiche particolarmente idonee alla sosta della Beccaccia, è prevedibile l'accesso ai cacciatori di questa specie con il cane da ferma, previo parere

del comitato di gestione dell'U.G., limitatamente al mese di novembre, muniti di apposito carnet, due giorni/settimana.

3. Il periodo in cui è consentita la caccia vagante nelle U.G. va dall'1/10 al completamento del piano di prelievo e comunque non oltre il 30/11.

4. Ogni cacciatore potrà afferire ad una sola U.G., o come specialista o come "beccacciaio" o come cacciatore di selezione. Pertanto, limitatamente al territorio ricadente in ciascuna U.G., durante la stagione venatoria ciascun cacciatore ammesso avrà diritto di svolgere solo il tipo di caccia da lui scelto. Durante l'esercizio dell'attività venatoria il cacciatore dovrà portare in evidenza un contrassegno che individui univocamente la persona, l'U.G. e il tipo di caccia specialistica scelta.

5. I cacciatori ammessi all'U.G., per la stagione non potranno cacciare nella restante porzione dell'A.T.C. la piccola selvaggina stanziale oggetto della gestione per la quale hanno fatto opzione.

6. Gli iscritti ad una squadra per la caccia al cinghiale, ricadente in U.G., che avessero esaurito la quota relativa alla piccola selvaggina stanziale per la quale avessero eventualmente fatto opzione, potranno partecipare comunque alle braccate, in quanto la tradizionale caccia al cinghiale a squadre potrà comunque essere praticabile

Le principali U.G. per la Lepre possono essere indicativamente individuate come segue, su superfici comprese tra i 1.000 e i 5.000 ha cadauna:

• A.T.C. SV1: in area ricadente nel territorio del comune di Sassello;

• A.T.C. SV2: in area ricadente nel territorio dei comuni di Cengio, Roccavignale, Millesimo;

• A.T.C. SV3: in area ricadente nel territorio dei comuni di Dego e di Cairo.

Indicativamente, le principali U.G. sperimentali per Pernice rossa e, in subordine, Starna, possono essere individuate come segue, su superfici comunque non inferiori ai 1.500 ha cadauna:

• A.T.C. SV1: in area ricadente in comune di Sassello, nella fascia che da Palo arriva al comune di Mioglia;

• A.T.C. SV2: in area ricadente nei comuni di Vendone, Arnasco, Zuccarello, Cisano sul Neva, Ceriale, Balestrino; una seconda area idonea ricade nel territorio dei comuni di Cengio, Roccavignale, Millesimo;

• A.T.C. SV3: in area ricadente nel comune di Cairo Montenotte.

L'individuazione di queste Unità di Gestione è desunta dalla presenza delle specie di interesse gestionale e dall'idoneità ambientale per le medesime.

5.2 Territorio interdetto all'attività venatoria

L'iter che ha portato all'individuazione degli istituti di protezione (Oasi, Zone di ripopolamento

e cattura, Fasce litoranee) ha tenuto conto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria ed in particolar modo:

- gli strumenti normativi e pianificatori relativi sia alle Aree Protette Regionali sia alle aree appartenenti a Rete Natura 2000;
- l'idoneità ambientale e territoriale alla realizzazione di istituti di protezione;
- la vocazionalità territoriale per la tutela e per la produzione di fauna selvatica stanziale di particolare interesse venatorio: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e localmente il Capriolo.

Il PFV evidenzia in particolare la necessità di valutare un eventuale impatto negativo sulle culture da parte di alte densità di alcune specie oggetto di incremento, poiché non è sempre possibile localizzare tali istituti in aree ad agricoltura di basso reddito, anzi per certe specie è indispensabile il contrario.

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (legge 157/1992, articolo 1, comma 5 e articolo 2 comma 5 della legge regionale 29/1994)

Le esigenze di tutela in merito potrebbero essere coperte dall'esistenza e/o istituzione di oasi di protezione della fauna (o di altre strutture di protezione, es. parchi, valichi montani) previste dalla normativa vigente. In questa tipologia nel PFV sono ricomprese tre fasce litoranee, nei piani precedenti proposte come unica oasi, in quanto è noto che i flussi migratori nel territorio provinciale seguono prevalentemente la linea di costa.

Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)

L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio *ad hoc* eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.

I valichi montani in ambito provinciale sono:

- il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano
- il Colle del Giovo, sulla rotta Valli Erro/Sansobbia

Il numero e la localizzazione dei valichi è rimasta immutata anche nel Piano Faunistico

Venatorio in via di approvazione, salvo la traslazione di circa 1 Km verso Sud-Ovest del Valico corrispondente al Passo del Giovo.

Nella seguente tabella è riportato l'elenco degli istituti di protezione individuati nel PFV 2012 in via di approvazione. Occorre ricordare che in continuità con il passato Piano, si è cercato di mantenere il più possibile le istituzioni già inserite nel Piano Faunistico Venatorio approvato con DEL. G. P. n. 16 del 30/05/2002. Rispetto al passato, è stata eliminata l'Oasi "Rocca degli uccelli" e riorganizzata l'oasi del Monte Galero.

Nome	Superficie (ha)
Oasi	
Cadibona	551,8
Consevola	472,8
Roccai	941,7
Rocca Battaglina	130,32
Rocchetta	294,6
Bric Rotondo	994,6
Monte Burot	98
Monte Galero	152,8
Zone Ripopolamento e Cattura	
Monte Ciri	193,4
Murialdo-Osiglia	1312,1
Rio Lavezzino	363,6
Stampino	275,5
Colletta	81,5
Monte Lapeu	186,3
Poggio Ceresa	744,4
Aeroporto	337
Agnellino	834,3
Castell Ermo	399,7
La Colla	96,8
Fornace	265,3
Ferrere	701,8
Chioggia	2260,9
Bric Della Posa	429
Piantelli	97,4
Bric Rama	267,7
Cerce	444

Barbottina	600
Valichi	
Cadibona	281,1
Giovo	300,1
Rotte Migratorie	
Fascia litoranea Vado-Savona-Albissola	176,8
Fascia litoranea Albenga	1297,2
Fascia litoranea Foce Sansobbia	38,62

Aree protette regionali

In questi istituti si sovrappongono le competenze di due leggi nazionali: la L. n. 394/91 e la L. n. 157/92, e di due leggi regionali: la L.R. n. 29/94 e la L.R. n. 12/95. Secondo quest'ultima norma, le superfici delle Riserve naturali e dei Parchi Naturali concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP) destinato a protezione della fauna selvatica, ai sensi dell'art. 10 della legge 157/92.

In provincia di Savona sono presenti 7 aree protette regionali che precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 6656,64 ettari.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Beigua	4473,2			
Bergeggi	6,28			
Isola Gallinara		9,72		
Rio Torsero		3,23		
Bric Tana		166,1		
Piana Crixia			775,46	
Adelasia	11,47		1259,6	
TOTALE	**4490,95**	**179,05**	**2035,06**	**0**

Foreste regionali (ex demaniali)

Nelle Foreste regionali (ex demaniali) vige, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. C) della L. 157/92, il divieto di caccia, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'INFS (ora ISPRA), non presentano condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. In provincia di Savona le foreste regionali presenti occupano una superficie

pari a 514,9 ettari.

Foreste Regionali	
Nome	**Superficie**
Cadibona	222,96
Barbottina	246,06
TOTALE	469,02

Fondi chiusi

In provincia di Savona sono presenti 4 fondi chiusi che precludono all'esercizio venatorio una superficie complessiva di 13,89 ettari.

Denominazione	**ATC SV1**	**ATC SV2**	**ATC SV3**	**CA SV4**
Le Crose		6,97		
Gangi	2,77			
Colletto-Ortovero		2,35		
Acquafredda		1,80		
TOTALE	**2,77**	**11,12**	**0**	**0**

Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

In provincia di Savona non sono operanti né centri pubblici né privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. I Centri privati dovrebbero essere istituiti nella misura non superiore del 2% del territorio agro-silvo-pastorale e di estensione unitaria non superiori a 200 ha.

I centri privati, a termini della L. 157/92, art. 10 comma 8 lett. d) sono organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Tali centri possono essere richiesti e gestiti dagli AA. TT. CC. e C.A. Le specie da produrre sono da individuarsi fra le specie autoctone stanziali.

Pareti di roccia (articolo 11 legge regionale 29/1994)

Le pareti rocciose sede di nidificazione reale o potenziale degli Uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna, devono essere individuate e tutelate nei confronti di qualsiasi forma di disturbo, con particolare riferimento all'attività di arrampicata. Quanto previsto non implica automaticamente l'interdizione dell'attività venatoria sia perché le specie individuate non sono oggetto di caccia sia perché il periodo di nidificazione in senso stretto coincide con il periodo di silenzio venatorio. Il PFV elenca le specie rupicole che dovrebbero essere tutelate nel loro contesto ambientale di nidificazione: Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Codirossone (*Monticola saxatilis*) e Picchio muraiolo (*Trichodroma muraria*). L'elenco dettagliato delle pareti rocciose temporaneamente o permanentemente interdette all'attività di arrampicata si rimanda all'allegato SUB A della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 297/64975 del 14/11/2000.

Aree boscate percorse dal fuoco

L'attività venatoria è vietata nei tempi e modi previsti dall'articolo 46, comma 5, della legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 4 e ss.mm.ii., in materia di foreste e di assetto idrogeologico.

Denominazione	ATC SV1	ATC SV2	ATC SV3	CA SV4
Zone percorse da fuoco	3604,5	1270,9	37,60	5,02

Altri territori vietati all'attività venatoria

Poiché al momento della redazione del secondo PFV le aree idonee alla protezione della fauna così come previste dall'art. 10 L.N. 157/92 sono coerentemente individuabili all'interno del territorio provinciale, si è ritenuto di includere le fasce di rispetto lungo la rete stradale e ferroviaria (50 m di profondità per ogni lato) e quelle circostanti le case sparse (100 m di raggio). Nel piano faunistico-venatorio sono poi riportati altri territori di altra natura

5.3 Istituti di gestione venatoria

Zone e periodi per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le gare cinofile

Ai sensi della normativa vigente e degli Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale, le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile possono essere distinte in aree con le seguenti caratteristiche:

Tipo A - aree permanenti per cani da ferma su selvaggina naturale senza abbattimento della stessa

La costituzione di queste zone presuppone un'estensione e delle caratteristiche territoriali sufficienti all'aggregazione di almeno una piccola popolazione autoctona di specie di interesse cinofilo.
L'art.2 del relativo regolamento provinciale prevede l'utilizzazione "durante tutto l'anno" e l'art. 3, invece la sospende dal 15 aprile al 15 luglio con sospensione giornaliera a partire dalle ore 16.00 in autunno e dalle ore 20.00 in primavera-estate.

Tipo B – aree permanenti per cani da ferma su selvaggina allevata con o senza possibilità di abbattimento

L'estensione deve essere inferiore a 100 ettari, devono essere situate in aree a scarsa vocazionalità faunistica nelle quali si potranno utilizzare: Starna, Quaglia e Fagiano, immessi a cura del soggetto gestore. Il PFV indica di evitare l'utilizzo di soggetti comunque portatori di patologie e, in particolare per quanto concerne la pernice rossa e la quaglia, evitare l'utilizzo di ibridi (es. Pernice rossa X Ciukar e Quaglia europea X Quaglia giapponese) la cui immissione sul territorio è improponibile in quanto è ammesso solo per specie autoctone.

Tipo C – aree permanenti per cani da seguita con o senza abbattimento

L'abbattimento è consentito solo su selvaggina allevata. Tali aree devono essere costituite su terreni boschivi non vocati per altre specie, predisposti in modo da salvaguardare l'incolumità dei cani e dei selvatici di allevamento all'uopo utilizzati, nel rispetto della normativa sul maltrattamento

degli animali. L'addestramento è consentito su Lepre e Cinghiale. Nelle aree per l'addestramento su Lepre non è prevista la recinzione. All'interno dei recinti per i cinghiali è consentita esclusivamente la presenza di soggetti dello stesso sesso.

Tipo D – aree transitorie

Per eventuali necessità cinofile contingenti, potranno essere individuate caso per caso e per periodi limitati di tempo e comunque senza abbattimento di selvaggina. Le prove cinofile possono essere effettuate negli istituti di cui sopra. In casi particolari (es. prove regionali, nazionali ed internazionali), possono essere consentite nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi, nei valichi montani, nonché nelle riserve demaniali, previa intese con gli Enti gestori (articolo 16, comma 3 della legge regionale 29/1994), nel periodo 15 luglio – 15 settembre. Tali attività, se comprese in zona Alpi, possono essere effettuate nel periodo 1 agosto – 15 settembre. Per quanto concerne i periodi di utilizzo delle aree di cui sopra, al di là delle specifiche indicazioni sopra riportate, la Provincia di Savona definisce con specifico regolamento le modalità per la gestione delle stesse.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento dei cani e per le prove cinofile permanenti individuate in Provincia di Savona alla data di approvazione del Piano faunistico venatorio sono 12 ed occupano una superficie di 362,66 ettari.

TIPO	DENOMINAZIONE	SUPERFICIE (ha)
C	*Gattina*	14,75
B	*Cianazzo-Traciora*	9,97
B	*Cù de Bò*	2,11
C	*Cravetta (Pianelazzo)*	71,42
C	*Monte Arena (Castelbianco)*	98,18
B	*Dogli*	75,07
B	*Monte Mao*	62,15
B	*Pian Bottello*	1,57
B	*Piani di Cantalupo*	4,73
B	*Ponte Romano*	11,01
B	*Manie*	4,74
C	*Ronchetti*	6,96
TOTALE		366,62

Allo stato attuale tutte le Zone sopracitate hanno superato la fase di Valutazione di incidenza specifica. È inoltre esclusa la possibilità di autorizzare nuove zone per l'addestramento e l'allevamento dei cani all'interno di aree Natura 2000 e nelle Aree Protette Provinciali di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 27/02/2003. Per quanto riguarda la realizzazione di nuove ZAC in prossimità di Aree Natura 2000 in grado di interferire con gli obiettivi di conservazione sarà predisposto relativo screening per l'applicazione di eventuale Valutazione di incidenza. In ogni caso la superficie massima che potrà essere destinata a Zone di addestramento ed allenamento cani non potrà superare l'1% del TASP.

Appostamenti fissi con o senza l'uso di richiami: zone in cui sono collocabili e numero massimo

La Provincia di Savona con DEL. G. P. n. 190 del 18/11/2003, vista anche la DEL. G. P. n. 42 del 30/09/2003, ha individuato e localizzato nel versante padano, rispetto all'Alta Via dei Monti Liguri, gli appostamenti fissi, senza l'uso di richiami vivi, secondo i seguenti parametri:

- Distanza minima dell'Alta Via dei Monti Liguri mt 400
- Distanza minima dalle zone ove è vietata la caccia mt 200
- Distanza minima da altro appostamento mt 200

Il numero degli appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi autorizzabili non può superare i 30 impianti così suddivisi:

- ATC SV1 n. 10
- ATC SV2 n. 10
- ATC SV3 n. 10

La Giunta Provinciale può autorizzare la deroga fino a 50 impianti con priorità di rilascio agli ultrasessantenni e disciplinare i termini e le modalità di rilascio.

Nella seguente tabella sono riportati gli appostamenti fissi senza richiami vivi autorizzati nel periodo di vigenza del PFV 2002.

n.	Località	Comune	data	scadenza
1	Feia	Cairo M.tte	2004	2007
2	Campi	Cairo M.tte	2006	2007
3	Campi	Cairo M.tte	2004	2007
4	Monterucco	Cairo M.tte	2004	2007
5	Tecchio Manazze	Altare	2004	2007
6	Perina	Cairo M.tte	2004	2007
7	Montecerchio	Cairo M.tte	2004	2007

Il PFV non prevede alcun appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

Il PFV stabilisce che la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. (la percentuale di territorio da destinare ad addestramento cani nelle aziende agrituristico venatorie non deve superare il 25%).

Nel territorio della Provincia di Savona sono presenti due Aziende Faunistico-Venatorie nei comuni di Piana Crixia e di Mioglia di superficie unitaria pari rispettivamente a 2.115,1 ha e 1.627,3 ha. Pertanto la superficie complessivamente occupata corrisponde a un totale di 3742,4 ha, pari al 2,6% del T.A.S.P. provinciale. Obiettivo prioritario delle aziende faunistico venatorie a seconda della tipologia ambientale sarà l'incremento e la gestione razionale della Pernice rossa, della Starna, della Lepre e del Capriolo. Le Aziende hanno superato la fase di Valutazione di incidenza per le eventuali sovrapposizioni e interferenze con aree Natura 2000.

Denominazione	TASP (ettari)
Azienda Venatoria Piana Crixia	**2115,1**
Azienda Venatoria Mioglia	**1627,3**
TOTALE	**3742,4**

5.4 Criteri per il risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica e criteri per la prevenzione degli stessi

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 27/12/2012 è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL RISARCIMENTO E LA PREVENZIONE DEI DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE" ("Regolamento danni"). Tale Regolamento stabilisce che il fondo destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole, zootecniche ed alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila, è finanziato annualmente:

a) da un importo non inferiore al 10% dei proventi delle tasse regionali assegnati alla Provincia, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29/1994, da imputarsi nei redigendi bilanci provinciali;

b) dai proventi derivanti dal contributo versato dai "selecontrollori", di cui al Regolamento Provinciale approvato con D.C.P. n.° 71 del 29.11.2011, come stabilito nel protocollo d'intesa fra AA.TT.CC. e C.A., associazioni agricole e la Provincia in tema di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni ed opere, imputati nel bilancio degli AA.TT.CC. e C.A. ;

c) dal contributo aggiuntivo alla quota di iscrizione all'A.T.C. e C.A. versato dai cacciatori che esercitano la caccia al cinghiale, come stabilito nel protocollo d'intesa fra AA.TT.CC. e C.A., associazioni agricole e la Provincia di Savona in tema di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni ed opere, imputato nel bilancio degli AA.TT.CC. e C.A.;

d) dalla percentuale a ciò destinata della quota di iscrizione agli AA.TT.CC. e C.A. della provincia di Savona, imputata nel bilancio degli AA.TT.CC. e C.A.

Il "Regolamento danni" stabilisce la costituzione presso la Provincia di Savona, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 29/1994, del "Comitato per la gestione del fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche ed alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della Provincia di Savona". Tale Comitato concorre, attraverso la gestione annuale del fondo, al raggiungimento delle finalità indicate dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dagli indirizzi di pianificazione venatoria della Regione Liguria e dal protocollo d'intesa fra AA.TT.CC. e C.A., associazioni agricole e la Provincia di Savona in tema di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. Il "Regolamento danni" disciplina le funzioni, il funzionamento e la durata del suddetto Comitato.

Per la denuncia dei danni si utilizzano schede standard ed il rilevamento e valutazione del danno stesso – entro 7-15 giorni (a seconda dei prodotti) – sarà effettuata da perito appositamente incaricato. La liquidazione dei danni avviene con le modalità previste nel Regolamento ovvero definite annualmente dal Comitato danni.

Prevenzione dei danni causabili dalla fauna selvatica

I Mammiferi responsabili della maggior parte dei danneggiamenti alle coltivazioni sono i cinghiali contro i quali si possono utilizzare recinzioni meccaniche o elettrificate.
Una grande evoluzione si è avuta nell'utilizzo delle recinzioni elettrificate che sono in grado di escludere i cinghiali per aree di dimensioni che vanno dalle poche centinaia di metri quadrati fino a molte centinaia di ettari, con perimetri superiori ai sette chilometri.
In questo caso i costi per il materiale sono molto ridotti, intorno a 1-1,5 € per metro lineare e la messa in opera risulta molto economica e di facile realizzazione per gli stessi agricoltori.
I danni da cervidi non possono essere facilmente evitati con l'utilizzo di recinzioni meccaniche, e risultati molto incoraggianti si sono ottenuti con recinzioni elettrificate provviste di fili ad alta conducibilità di colore prevalente rosso, che caprioli e daini non vedono e che non possono quindi saltare.
Nel 2012 l'Amministrazione Provinciale di Savona ha organizzato un corso teorico pratico per i responsabili degli ambiti territoriali di caccia e per singoli agricoltori che ha permesso un miglioramento delle conoscenze generali e una locale riduzione dei danni. Simili iniziative dovrebbe essere ripetute periodicamente.
E' bene ricordare che l'efficacia degli interventi di prevenzione tramite recinzioni elettrificate (fisse o mobili) è strettamente dipendente da tre fattori principali:

- scelta adeguata dei metodi in relazione allo specifico contesto locale;
- corretta messa in opera;
- costante manutenzione.

La potenza dell'elettrificatore deve essere adatta alla lunghezza del recinto e alle condizioni del terreno (qualità della presa di terra, vegetazione abbondante, siccità del suolo, qualità dell'isolamento e dei fili conduttori) nonché alla specie animale da controllare.
Per il Cinghiale sono sufficienti 2-3 fili a 25 cm, 45 cm, 75 cm dal suolo.
Per il Capriolo sono sufficienti 3 fili a 25 cm, 50 cm, 100 cm dal suolo.
Per il Cervo 5 fili a 50 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm dal suolo.

Per il Coniglio selvatico, la Lepre, il Tasso 2 fili a 10-30 cm dal suolo.
Per il Lupo 5 fili a 20 cm, 50 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, oppure una rete elettrificata alta 1,5 m.

5.5 Incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica

Il precedente Piano ha individuato le principali tipologie ambientali in cui dovrebbero essere concentrati gli incentivi (aree ad agricoltura intensiva e aree in abbandono), stabilendone interventi prioritari e modi di attuazione. A livello operativo l'Amministrazione Provinciale è intervenuta attraverso la D. G. P. n. 66 del 29/14/2003 in cui ha approvato la gestione delle zone di protezione ai fini venatori con affidamento agli Ambiti Territoriali di Caccia ed al Comprensorio Alpino.

In Liguria appare idoneo distinguere due ambiti di applicazione con esigenze sostanzialmente diverse:

- Aree ad agricoltura intensiva. La concentrazione di dette colture in fasce territoriali relativamente ristrette fa sì che difficilmente possano essere recuperate a fini di produzione faunistica. In linea di massima dovranno essere adottate tecniche di coltivazione biodinamica e sistemi passivi (pastore elettrico) di deterrenza degli ungulati selvatici. In questo caso gli incentivi dovrebbero coprire le perdite dovute all'eventuale minor produzione ottenuta rispetto a parcelle coltivate con i metodi normali, nonché le relative spese sopportate (ore/uomo, strutture adottate, ecc.).

- Aree in abbandono. Sono quelle che si trovano più frequentemente in zone montane, un tempo coltivate a cereali, foraggiere, patate, ed oggi in prepotente evoluzione verso il bosco.
Qui gli incentivi vanno quasi esclusivamente a compensare i lavori di riqualificazione e recupero, soprattutto in funzione di una maggior produttività di alcune specie di interesse venatorio, tenendo comunque conto che l'aumento di diversità ambientale che deriva da tali interventi è a vantaggio di tutte le componenti faunistiche. La messa a dimora di essenze arbustive baccifere (es. biancospino, prugnolo, sorbo, sorbo degli uccellatori) o arboree (pero, melo, ciliegio selvatico, ecc.) ai margini di dette parcelle potrà diversificare ulteriormente le disponibilità trofiche.

6. ANALISI DI COERENZA ESTERNA

L'analisi della coerenza esterna consiste nella verifica della congruità degli obiettivi generali del Piano rispetto al quadro normativo e programmatico nel quale la pianificazione faunistico-venatoria si inserisce. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2001/42/CE, nel Rapporto Ambientale devono inoltre essere indicati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale, pertinenti al Piano, e il modo in cui tali obiettivi sono condivisi dal Piano stesso. A tal fine, l'analisi della coerenza, che accompagna lo svolgimento dell'intero processo di Valutazione Ambientale, assume un ruolo decisivo nel consolidamento degli obiettivi generali, nella definizione delle azioni proposte per il loro conseguimento, e nella valutazione della congruità complessiva del Piano rispetto al contesto pianificatorio, programmatico e normativo nel quale esso si inserisce.
In particolare, questo tipo di analisi valuta la compatibilità del Piano rispetto sia a documenti redatti da differenti livelli di governo e ad un ambito territoriale più vasto o più limitato (internazionale-comunitario, nazionale, regionale, locale) (si parla in questo caso di coerenza esterna "verticale"), sia a documenti prodotti dal medesimo livello di governo (stesso Ente o altri Enti) e quindi riferiti allo stesso ambito territoriale (provinciale) (in questo caso si parla di coerenza esterna "orizzontale"). La finalità dell'analisi di coerenza "verticale" è quella di garantire la completa coerenza tra obiettivi e strategie del Piano e obiettivi di sostenibilità e protezione ambientale previsti a tutti i livelli di pianificazione/programmazione, in modo da escludere l'esistenza di eventuali conflittualità; l'analisi di coerenza "orizzontale" consente invece di verificare la possibilità di coesistenza di strategie differenti sullo stesso territorio, e individuare eventuali sinergie positive o negative da valorizzare o eliminare.

Nel presente documento, l'analisi di coerenza esterna del Piano è stata suddivisa in due parti, distinguendo, per semplicità espositiva, i piani e i programmi che possono interessare la pianificazione faunistico-venatoria a livello regionale e provinciale, dagli obiettivi di protezione ambientale previsti, soprattutto in ambito normativo, a diversi livelli di governo; l'analisi di coerenza esterna è stata pertanto strutturata come segue:
- analisi di compatibilità con la pianificazione e la programmazione vigenti;
- analisi di compatibilità con gli obiettivi di protezione ambientale.

6.1 Compatibilità del PFV con la pianificazione e la programmazione vigenti.

6.1.1 Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) costituisce lo strumento di governo della politica e della pianificazione territoriale della Regione; in particolare, esso definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio regionale, e provvede al riordino organico di piani, programmi e progetti regionali di settore, determinando le regole per il governo delle trasformazioni territoriali in un quadro di coerenze definite e di obiettivi specificati.
Con la dgr n.1579 del 22 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare del progetto di Piano, avviando così il procedimento di adozione del Piano Territoriale Regionale.
Il documento preliminare sarà ora oggetto di discussione e approfondimento da parte di una Commissione di lavoro presieduta dall'Assessore regionale alla Pianificazione territoriale e urbanistica e composta dai Presidenti delle quattro Province, dai tecnici regionali e provinciali e da esperti esterni nominati nell'ambito dei Comitati tecnici regionali e provinciali (come stabilito dall'art. 14 della Legge Urbanistica regionale).
Il Piano è suddiviso in tre sezioni: il Quadro Descrittivo, il Documento degli Obiettivi e il Quadro Strutturale e si propone di disegnare le strategie per lo sviluppo del territorio regionale, individuando obiettivi e azioni, sia a livello generale, sia a livello dei sistemi territoriali locali.

La geografia del PTR a livello territoriale è articolata in 11 AMBITI il cui perimetro deriva dall'accorpamento dei 100 ambiti del livello territoriale del PTCP previgente assunti come sub – ambiti (o unità di paesaggio).
Attraverso l'articolazione in Ambiti, il Piano effettua la ricognizione e l'analisi delle peculiarità dei diversi sistemi territoriali che compongono il territorio ligure, descrive i temi principali e le tendenze in atto sotto il profilo sociodemografico e insediativo, e fornisce il quadro dei vincoli e delle sensibilità e criticità ambientali anche con riferimento a quanto disposto dal comma 1, lett. a), b), c), e), f) dell'art.143 del Codice del paesaggio di cui al D.Lgs42/2004 e s.m.i., in particolare:
- ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche,
impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni;
- ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs 42/2004 e s.m.i),
loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione;

- ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs 42/2004 e s.m.i), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione;
- analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo.

L'elaborazione del PTR è mirata a unificare i diversi strumenti della pianificazione territoriale regionale,assorbendo e sostituendo i diversi PTC come approvati dalla Regione ai sensi della l.r. 39/1984 attualmente ancora vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento paesistico approvato con DCR 6/1990 e progressivamente aggiornato nel tempo (da ultimo con la DCR 16/2011 di approvazione della Variante di salvaguardia della fascia costiera);
- Piano Territoriale di Coordinamento per gli Insediamenti produttivi dell'Area Centrale Ligure, approvato con DCR 95/1992 e aggiornato, per quanto riguarda le indicazioni relative al Distretto 4 Ponente-Sestri Ponente con la DPGR 44/2000 di approvazione del PUC di Genova;
- Piano Territoriale di Coordinamento per l'accessibilità all'abitato di Portofino approvato con DCR57/1994;
- Piano Territoriale di Coordinamento Savonese Bormide approvato con DCR 11/1997;
- Piano Territoriale di Coordinamento per le aree sciistiche di Monesi approvato con DCR 64/1999;
- Piano Territoriale di Coordinamento della Costa approvato con DCR 64/2000 e recentemente aggiornato con la DGR 936/2011 che ha adottato la variante di aggiornamento attualmente in itinere;

selezionandone i contenuti in modo che, da un lato, vengano superate le previsioni obsolete e quelle non inlinea con il procedimento di semplificazione della l.r. n. 36/1997 e s.m. in corso di definizione e, dall'altro, siano ben delineati i temi da approfondirsi e specificarsi ad opera della pianificazione urbanistica locale.

Il territorio di interesse ricade nei seguenti ambiti:

- Ambito n.3 Riviera di Ponente savonese
- Ambito n.4 Riviera del Beigua
- Ambito n.5 Appennino ligure di ponente

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione del paesaggio può interferire con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche.

6.1.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Il Piano territoriale di coordinamento paesistico è uno strumento - previsto dalla legge numero 431 del 1985 - preposto a governare sotto il profilo paesistico le trasformazioni del territorio ligure. La Regione Liguria è stata la prima a dotarsi di un Piano paesistico: adottato nel 1986 e approvato nel 1990 (delibera del consiglio regionale n.6 del 25 febbraio 1990), il Ptcp è esteso all'intero territorio regionale.
Il Consiglio regionale, con la delibera n.18 del 2 agosto 2011, ha approvato la variante di salvaguardia della fascia costiera: in questa sezione, alla voce aggiornamenti, è possibile consultare il piano così come è stato modificato.
Il Piano è stato redatto sulla base di un complesso di studi propedeutici e di analisi che hanno consentito di leggere e interpretare il territorio ligure a livello di ambiti paesistici sovracomunali e alla scala locale (1:25.000) con riferimento a tre assetti del territorio:

- assetto insediativo, le indicazioni relative all'assetto insediativo si applicano:
  - a livello territoriale, alle seguenti componenti di paesaggio: insediamenti, viabilità, colture agricole e infrastrutture - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali
  - a livello locale, agli interventi edilizi su edifici, manufatti e impianti e relative opere complementari

- assetto geomorfologico, le indicazioni relative all'assetto geomorfologico si applicano:
  - a livello territoriale, alle componenti di paesaggio - versanti, reticolo idrografico, aree piane di fondovalle, litorali, cave e miniere, discariche - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali
  - a livello locale, alle opere idrauliche e marittime, all'apertura e sistemazione di cave e discariche, al consolidamento dei pendii e a quelle opere che determinano profonde e estese alterazioni del quadro morfologico e idraulico

assetto vegetazionale, le indicazioni relative all'assetto vegetazionale si applicano:
  - a livello territoriale, alle componenti di paesaggio - boschi e praterie - considerate nei loro aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali
  - a livello locale, agli interventi di forestazione e a quelli che hanno per oggetto lo sfruttamento agricolo-economico e/o il miglioramento qualitativo dei boschi e delle praterie

Il Ptcp è articolato in tre livelli:

- livello territoriale: le indicazioni che sono riportate nelle schede relative ai 100 ambiti individuati dal Piano hanno carattere di indirizzo e proposta per le azioni di pianificazione
- livello locale, alle cui indicazioni devono adeguarsi gli strumenti urbanistici comunali
- livello puntuale, che prevede indicazioni di specificazione del livello locale sviluppate dai comuni con particolare riguardo agli aspetti qualitativi

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione del paesaggio può interferire con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche.

6.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Savona

Il PTC è lo strumento di pianificazione territoriale della Provincia, svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento dei Piani comunali e consente di realizzare nuovi progetti ed interventi in collaborazione con la Provincia, i Comuni, i soggetti pubblici e privati. L'attuale Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 42 del 28 luglio 2005.

L'aspetto che più interessa il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, proprio in virtù di una condivisione di obiettivi, è costituito dalla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il PTCP infatti individua obiettivi riguardanti l'assetto naturalistico e paesistico del territorio che trovano pieno riscontro con le finalità e gli indirizzi della pianificazione faunistico-venatoria provinciale. In particolare, risultano evidenti le sinergie dei due piani relativamente ai seguenti aspetti definiti dal PTCP, che concorrono al miglioramento della qualità ambientale ed ecosistemica favorendo quindi, indirettamente, l'insediamento e l'incremento delle popolazioni di fauna selvatica:

- Valorizzazione del paesaggio: comunità e culture locali, manutenzione del territorio.
- Stabilire le misure per un "progetto di paesaggio" che si articoli per sistemi locali valorizzando gli elementi di identità che configurano un territorio e lo distinguono dagli altri, per contrastare la sua banalizzazione. Tale politica deve altresì contribuire a garantire le necessarie superfici libere per l'agricoltura, per i biotopi naturali e per il bosco, così che siano nel contempo preservate le loro funzioni ecologiche e ricreative.
- Mantenere gli spazi coltivati, preservare le attività agricole, forestali e le componenti naturali e

culturali del paesaggio promuovendo il presidio ambientale e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

- Salvaguardare l'ambiente di vita animale e vegetale per il maggior numero possibile di comunità (biocenosi) e quindi per tutte le specie animali e vegetali che le compongono.
- Conservare le testimonianze che consentono la lettura e lo studio del paesaggio naturale e la sua evoluzione.
- Ripristinare e prevenire gli effetti negativi e coordinare le attività di incidenza territoriale con gli interessi della protezione della natura
- Mantenere elevata la biodiversità, in quanto indice di una buona gestione del territorio, anche attraverso la creazione di una rete ecologica che favorisca la comunicazione fra gli ecosistemi.
- Tutelare l'ambiente nelle sue diverse componenti biotiche (flora e fauna) e abiotiche (acqua, aria e suolo).
- Contrastare la tendenza al degrado nei campi del suolo, delle acque e dell'aria coordinando le politiche settoriali tra di loro e le attività di incidenza settoriale.

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione del paesaggio può interferire con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche.

6.1.4 Piano di tutela delle acque

Il Piano di tutela delle acque detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee. Previsto dal decreto legislativo 152/1999 e successivamente dal decreto legislativo 152/2006, è lo strumento regionale per le strategie di azione in materia di risorse idriche.
I Piani di tutela anticipano molti degli aspetti dei Piani di gestione dei bacini idrografici, introdotti dalla "Direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CEE)". Si tratta di un salto di qualità rispetto al precedente strumento di pianificazione, il Piano regionale di risanamento delle acque, previsto dalla legge Merli, sostanzialmente limitato ad assicurare un'efficiente gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
Con l'entrata in vigore del d.lgs 152/1999 (modificato dal d.lgs 152/2006) l'attenzione viene spostata dal singolo scarico all'insieme degli aspetti, qualitativi e quantitativi, che concorrono a definire la qualità delle acque in relazione alle esigenze specifiche di ciascun ricettore.
Per pianificazione risorse idriche, la Giunta regionale ha adottato il Piano di tutela delle acque con la delibera n.1119 dell'8 ottobre 2004 e ha incaricato l'assessore al territorio e ambiente di dare

avvio all'inchiesta pubblica sulla documentazione costituente lo stesso. L'avviso di inizio della fase di inchiesta pubblica (prevista dall'articolo 12 della legge regionale 18/1999) è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 20 ottobre 2004.
Il 21 gennaio 2005 la Giunta ha proposto al Consiglio di approvare lo schema di Piano regionale di tutela delle acque, così come modificato in seguito all'inchiesta pubblica. Per recepire le osservazioni delle Autorità di bacino del fiume Po e del fiume Magra sono state apportate alcune integrazioni allo schema di Piano, formalizzate con la proposta di delibera al Consiglio regionale n. 10/2006. Nel corso del 2009, inoltre, a seguito dell'evoluzione normativa, è stato necessario rivedere alcuni dei contenuti del Piano, fino alla definitiva approvazione del Piano di tutela in Consiglio regionale, in data 24 novembre 2009. Secondo quanto previsto dal Consiglio regionale, è stato predisposto il testo coordinato del Piano di tutela, con presa d'atto della Giunta regionale (deliberazione n.1537/2010).

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione dell'acqua può interferire con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche

6.1.5 Piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

Basandosi sulla ricognizione e l'analisi dello stato di fatto, il PPGR individua una serie di azioni volte al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. riduzione della produzione dei rifiuti: la finalità è quello di rallentare e annullare il trend di crescita della produzione (o meglio, della "intercettazione") procapite;

2. massimizzazione della raccolta differenziata: tramite uno studio territoriale, delle migliori pratiche presenti nel territorio della Provincia di Savona e in altri territori si è individuato come obiettivo raggiungibile per il 2009, il 49,4 % di RD ed un altro obiettivo da raggiungere per il 2014, il 53,4%;

3. minimizzazione dell'impatto dello smaltimento in discarica: in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, per i flussi non intercettati tramite raccolte differenziate è stata prevista la realizzazione di impianti a bocca di discarica per la biostabilizzazione della frazione a basso potere calorifico del rifiuto residuo per minimizzare la produzione di biogas, odori e percolati nella fase di gestione delle discariche;

4. massimizzazione della capacità di recupero di energia: per la frazione ad alto potere calorifico che deriva dalla lavorazione del rifiuto residuo verrà operata una ulteriore lavorazione per ottenere il cosiddetto CDR di qualità (Combustibile Derivato dai Rifiuti) che verrà utilizzato in sostituzione di combustibili tradizionali in impianti industriali esistenti;

5. minimizzazione della pressione degli impianti di interramento controllato: come conseguenza degli obiettivi precedenti il ruolo degli impianti di interramento controllato verrà ad essere di tipo residuale sia da una prospettiva quantitativa che qualitativo;

6. autosufficienza della Provincia di Savona per lo smaltimento: il sistema impiantistico previsto dal PPGR permetterà l'autosufficienza dell'ambito territoriale ottimale per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento dei residui non recuperabili e, tramite il processo di localizzazione, permetterà la minimizzazione degli impatti dovuti al trasporto

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione dei rifiuti può interferire con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche anche favorendo l'affermazione di specie opportunistiche a discapito di specie di interesse gestionale e/o conservazionistico.

6.1.6 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra

Il Consiglio regionale, con la delibera n.4 del 21 febbraio 2006, ha approvato il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra, pubblicato sul Burl del 29 marzo 2006.
Il piano e i relativi allegati tecnici sono scaricabili alla voce piani e programmi del menu di destra dei servizi on-line. Esso definisce le strategie per:

- conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalle normative europee entro i tempi previsti
- mantenere nel tempo, ovunque, una buona qualità dell'aria ambiente mediante
    - la diminuzione delle concentrazioni in aria degli inquinanti negli ambiti territoriali regionali dove si registrano valori di qualità dell'aria prossimi ai limiti
    - la prevenzione dell'aumento indiscriminato dell'inquinamento atmosferico negli

ambiti territoriali regionali dove i valori di inquinamento sono al di sotto dei limiti.

- perseguire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali
- concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del protocollo di Kyoto
- favorire la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico.

Le strategie di pianificazione volte a contribuire a una riduzione delle emissioni di gas serra sono in relazione con quanto contenuto nel Piano energetico ambientale della Regione, approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 43 del 2 dicembre 2003, disponibile nella pagina piani e programmi del menu di destra dei servizi on-line.

Il Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra costituisce uno dei necessari quadri di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle differenti politiche settoriali (in particolare trasporti, energia, assetto del territorio, lotta agli incendi boschivi, smaltimento rifiuti) e per l'armonizzazione dei differenti atti di programmazione e pianificazione ai diversi livelli di responsabilità territoriale. Serve, pertanto, da innesco e sostegno per un processo ampio e concreto di integrazione delle politiche territoriali a uno sviluppo maggiormente sostenibile.

L'aria è, per sua caratteristica, tra le più trasversali delle tematiche ambientali e come tale richiede strumenti trasversali per la sua tutela. Per questo motivo il Piano ha richiesto un'elaborazione partecipata, che ha visto il coinvolgimento attivo dei diversi enti locali, e richiederà altrettanta partecipazione per la sua concreta attuazione. L'applicazione del Piano inciderà sulla salute dei cittadini, oggi interessata dalla presenza di inquinanti particolarmente pericolosi quali il PM10 (polveri sospese) e gli ossidi di azoto. L'attuazione del Piano vedrà protagonisti oltre l'ente Regione anche tutte le amministrazioni locali maggiormente coinvolte e gli stessi cittadini, chiamati a dare il personale contributo attraverso l'accettazione di modifiche al proprio stile di vita, ricompensate da un'aria più pura e da una migliore qualità della vita.

Il PFVP non ha influenza su questo piano

6.1.7 Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Il programma di sviluppo rurale è il documento fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura, della selvicoltura, dell'ambiente naturale e dell'economia delle zone rurali della Liguria. Il testo per la programmazione 2007-2013 è stato redatto dall'assessorato all'Agricoltura della Regione e dal suo dipartimento, in collaborazione con le categorie economiche e sociali interessate, in particolare le organizzazioni professionali agricole.

Il piano finanziario del PSR ligure prevede nell'arco dei sette anni un volume complessivo di investimenti pari a 441 milioni di euro. Il contributo pubblico totale ammonta a 276 milioni, di cui 106 a carico dell'Unione europea, 119 del Governo italiano e 51 della Regione. È previsto il finanziamento di circa 30 misure. Ogni misura corrisponde a una determinata categoria di interventi, fra i più importanti figurano: gli investimenti nelle aziende agricole e forestali, l'insediamento dei giovani in agricoltura, l'agro-ambiente, la prevenzione degli incendi forestali, l'agriturismo, lo sviluppo delle micro-imprese nelle zone interne della Liguria, la formazione professionale e la consulenza tecnica per gli agricoltori.

Tali misure sono raggruppate in tre assi principali: asse 1 (competitività del settore agricolo e forestale) con 161 milioni di finanziamento pubblico; asse 2 (miglioramento dell'ambiente) con 68 milioni; asse 3 (sviluppo dei territori rurali) con 40 milioni. Circa 7 milioni sono destinati alle spese per la gestione del programma. Il 60% delle risorse del piano sono destinate agli investimenti per le imprese agricole.

Alcune misure, inoltre, prevedono specifici bandi dei Gruppi di azione locale. All'approvazione del Comitato per lo sviluppo rurale dell'Unione europea di Bruxelles è seguita quella del Consiglio regionale, l'11 dicembre 2007.

Il PFVP non ha influenza su questo piano, viceversa la gestione delle zone rurali dei rifiuti può interferire in modo sia positivo che negativo con l'idoneità ambientale per le popolazioni faunistiche.

6.2 Compatibilità del PFV con gli obiettivi di protezione ambientale

Gli obiettivi di conservazione della biodiversità, e di tutela e ripristino dei corridoi ecologici che, in generale, riguardano le Aree Protette, sono pienamente condivise dal Piano le cui finalità sono rappresentate dalla conservazione della fauna selvatica, dalla tutela e incremento degli habitat e da una gestione sostenibile delle risorse ambientali e faunistiche e dell'attività venatoria. Proprio

tali aspetti possono essere considerati punti di incontro tra il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale e i Piani d'Area, i Piani naturalistici e i Piani di assestamento forestale delle Aree Protette regionali.

Per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000, attualmente non risultano ancora approvati in Regione Liguria Piani di Gestione di tali siti. A questo proposito si evidenzia come il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona è oggetto di Valutazione di Incidenza nell'ambito della procedura di VAS; nello Studio di Incidenza sono valutate le possibili ripercussioni del Piano sullo componenti ambientali dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio provinciale.

Gli obiettivi generali perseguiti dal Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona possono esser individuati nei seguenti punti:

- conservazione delle diverse specie di fauna selvatica autoctona e tutela e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie;

- gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali, dell'attività venatoria e delle interazioni tra fauna, ambiente e attività antropiche;

- aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche.

In tal senso, il Piano Faunistico-Venatorio redatto risulta coerente con quanto previsto da leggi approvate e regolamenti stilati in ambito internazionale e nazionale, a proposito di tutela delle risorse naturali e patrimonio faunistico. Queste norme riguardano l'ambiente e il territorio in senso più ampio, traducendosi in una serie di vincoli per la pianificazione territoriale, in conformità dei quali è stato redatto il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale.

Di seguito sono elencati tali vincoli che, a vari livelli di governo, individuano specifici obiettivi di protezione ambientale, condivisi dal Piano Faunistico-Venatorio di Savona.

Ambito internazionale

Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 finalizzata alla protezione degli uccelli, alla quale l'Italia ha aderito mediante la Legge 24 novembre 1978, n. 812. La Convenzione ha per oggetto la tutela di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico, in particolare durante il periodo riproduttivo e, nel caso delle specie migratrici, durante il percorso di ritorno verso i luoghi di nidificazione, mentre per tutte quelle specie minacciate di estinzione o di interesse scientifico, la protezione è estesa per tutto l'anno. Si evidenzia che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla L.R. 70/96 sono state redatte in conformità con questa Convenzione e che le stesse hanno pertanto guidato la stesura del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale; nello specifico, il Piano individua Oasi di Protezione e Zone di

Ripopolamento e Cattura finalizzate, tra l'altro, a favorire il rifugio, la sosta e la riproduzione della fauna selvatica migratoria.

Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 finalizzata alla tutela delle zone umide di importanza internazionale, in particolare quali habitat degli uccelli acquatici. La Convenzione entra nella normativa nazionale mediante il DPR 13 marzo 1976, n. 448, mentre il DPR 11 febbraio 1987, n. 184 ne prevede l'esecuzione del protocollo di emendamento. In conformità con gli obiettivi di tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici stabiliti dalla Convenzione di Ramsar, il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, individua diverse Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura comprendenti tratti fluviali, canali, rogge, fontanili, aree risicole, specchi d'acqua, particolarmente vocate alla sosta e alla riproduzione degli uccelli acquatici.

Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979 finalizzata alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica. Il Italia, la ratifica di questa Convenzione è avvenuta con Legge 25 gennaio 1983, n. 42. Obiettivo specifico della Convenzione è il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e dei siti di sosta delle specie migratrici per preservarne la riproduzione e lo svernamento; vengono individuate in Allegato I le specie migratrici minacciate e, in Allegato II, quelle che devono formare l'oggetto di accordi. Il Piano risulta coerente con gli obiettivi di tale Convenzione e, in particolare, individua numerose Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura finalizzate alla conservazione degli habitat idonei alla sosta, all'alimentazione e alla nidificazione degli uccelli migratori.

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 finalizzata alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa e ratificata in Italia con Legge 5 agosto 1981, n. 503. L'obiettivo della Convenzione riguarda la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riguardo alle specie minacciate di estinzione o vulnerabili; nell'Allegato II sono elencate le specie di fauna rigorosamente protette (di cui è vietata qualsiasi forma di sfruttamento), mentre in Allegato III sono elencate le specie di fauna protette (per le quali è possibile attuare forme di sfruttamento purché non ne compromettano la sopravvivenza). Anche in questo caso si segnala che le norme per la tutela e la gestione del patrimonio faunistico e per la disciplina dell'attività venatoria individuate dalla L.R. 70/96 sono state redatte in conformità con questa Convenzione e che le stesse hanno pertanto guidato la stesura del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale; nello specifico, il Piano individua Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura finalizzate alla conservazione degli habitat favorevoli al rifugio, alla sosta e alla riproduzione della fauna selvatica.

Convenzione per la protezione delle Alpi di Salisburgo del 7 novembre 1991 finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo sostenibile dell'ecosistema alpino. La ratifica in Italia è avvenuta con

Legge 14 ottobre 1999, n. 403. La Convenzione quadro prevede la definizione di Protocolli di attuazione relativi a dodici tematiche, alcune delle quali non ancora ultimati; quello che più interessa il Piano Faunistico-Venatorio è rappresentato dal Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio", di cui il Piano condivide gli obiettivi di conservazione e sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché gli altri elementi strutturali del paesaggio naturale, nel territorio alpino; il Piano inoltre, risulta coerente anche rispetto al Protocollo "Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" che, tra le sue finalità, indica anche una gestione delle risorse e del territorio compatibile con l'ambiente prevedendo, nell'ambito delle misure specifiche, l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali.

Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 finalizzata alla tutela della biodiversità, ratificata in Italia con Legge 14 febbraio 1994, n. 124. La Convenzione, detta anche "Convenzione sulla diversità biologica", individua tre obiettivi primari: la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile delle sue componenti e una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche. Gli obiettivi generali del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale relativi alla conservazione degli habitat e delle popolazioni di fauna selvatica e alla gestione sostenibile dell'attività venatoria e delle risorse naturali, risultano coerenti con le finalità della Convenzione.

Ambito comunitario

Direttiva 79/409/CEE (ora sostituita dalla Direttiva 09/147/CE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Nota come "Direttiva Uccelli", stabilisce una serie di misure necessarie a preservare, mantenere o ristabilire una varietà e un'estensione sufficienti di habitat per l'avifauna selvatica europea; in particolare, la Direttiva elenca in Allegato I le specie ornitiche per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, e che richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS) (confluenti nella Rete Natura 2000) nei territori più idonei alla conservazione di tali specie. Il Piano Faunistico-Venatorio di Savona tiene conto della presenza, sul territorio provinciale, delle ZPS quali ambiti di particolare pregio naturalistico-ambientale nei quali minimizzare i possibili gli impatti dell'attività venatoria.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in Italia recepita con DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. Nota anche come "Direttiva Habitat", è finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante il mantenimento o il ripristino degli habitat e delle specie di interesse comunitario; la Direttiva

prevede in particolare la costituzione di una rete ecologica europea (denominata Rete Natura 2000) formata da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate per la tutela dei tipi di habitat elencati nell'Allegato I e delle specie elencate nell'Allegato II, e dalle ZPS. Anche per questi siti il Piano Faunistico Venatorio Provinciale tiene conto della relativa distribuzione sul territorio di competenza; inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva Habitat, il Piano è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, inserita nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso.

Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (Commissione Europea, 2008). Il documento costituisce una guida interpretativa e fornisce chiarimenti sulle disposizioni della Direttiva Uccelli in merito all'esercizio dell'attività venatoria nell'ambito della disciplina giuridica vigente affinché tale forma di sfruttamento, di cui ne viene peraltro riconosciuta la piena legittimità da parte della Direttiva, sia svolta e gestita secondo criteri ecologici, nel rispetto dei principi di sostenibilità e conservazione dell'avifauna selvatica. A questo proposito si sottolinea che il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale tiene conto delle finalità perseguite dalla normativa in materia rispettando i requisiti e i principi stabiliti dalla Direttiva Uccelli; nello specifico, viene posta particolare attenzione alla gestione delle attività all'interno delle ZPS al fine di contenere o evitare perturbazioni agli habitat e alle specie, fermo restando che l'attività venatoria non è necessariamente in contrasto con le esigenze di conservazione di habitat e specie. Si sottolinea infine come la Commissione raccomandi l'elaborazione di piani di gestione che stabiliscano disposizioni atte ad assicurare la compatibilità delle attività umane svolte all'interno dei siti della Rete Natura 2000 con le esigenze ecologiche di habitat e specie di interesse comunitario per la cui conservazione i siti sono stati designati; attualmente, in Liguria, non sono stati ancora approvati Piani di gestione di siti Natura 2000.

Decisione 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002 che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente. Il Programma, intitolato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" e sottoposto a revisione intermedia con Comunicazione della Commissione del 30 aprile 2007, copre il periodo compreso tra il 22 luglio 2002 e il 21 luglio 2012; esso stabilisce gli obiettivi, le scadenze e le priorità, gli assi prioritari dell'approccio strategico per ciascuno dei quali sono proposte azioni specifiche, e i quattro settori d'intervento (Cambiamento climatico, Natura e biodiversità, Ambiente e salute, Gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti). Si ritiene che gli obiettivi generali del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, finalizzati alla conservazione della fauna selvatica e al raggiungimento delle densità ottimali e delle capacità riproduttive delle popolazioni, e alla gestione sostenibile dell'attività venatoria, siano pienamente compatibili con l'obiettivo di protezione e

ripristino della struttura e del funzionamento dei sistemi naturali, mediante l'arresto dell'impoverimento della biodiversità, individuato per il settore "Natura e biodiversità" del Programma comunitario.

Ambito nazionale

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La Legge Quadro costituisce il principale riferimento normativo a valenza nazionale per il Piano Faunistico-Venatorio; la necessità di predisporre uno strumento di pianificazione faunistico-venatoria provinciale coordinato a livello regionale è previsto dalla legge stessa. La norma pone l'accento sulla conservazione delle risorse naturali, indica (in apposito elenco) le specie protette e introduce il concetto di "prelievo venatorio sostenibile", stabilendo anche sanzioni amministrative; su tali principi quindi si basa anche il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale. La normativa, definite le direttive generali, delega poi alle regioni il compito di produrre, attraverso leggi proprie, norme di tutela e gestione del patrimonio faunistico.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette". La norma stabilisce, all'interno delle aree protette, il divieto di tutte quelle attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat; in particolare, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, nonché l'introduzione di specie estranee che possano alterare l'equilibrio naturale (art. 11). Gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla fauna, la flora e l'ambiente naturale in genere nell'ambito di queste aree, sono individuati dal Piano per il parco (art. 12), che rappresenta lo strumento di gestione attraverso il quale devono essere perseguiti gli obiettivi di tutela nelle aree protette. All'interno dei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali è stabilito il divieto di esercizio dell'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, che devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali (art. 22, comma 6). I contenuti del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale risultano coerenti con le misure di tutela previste dalla normativa e, in particolare, con quanto stabilito dagli articoli sopra citati; il Piano, infatti, recepisce la presenza delle aree protette (rappresentate da Parchi e Riserve Regionali) sul territorio provinciale, conteggiandone le superfici nell'ambito del territorio agro-silvo-pastorale precluso all'attività venatoria, ed escludendole da qualunque programmazione a carattere venatorio o intervento che possa alterarne l'ambiente, se non a scopo di miglioramento dello stesso.

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". La norma

stabilisce il divieto, per un periodo di dieci anni, dell'attività venatoria nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco. La Provincia di Savona provvederà a individuare e tabellare eventuali aree con tali requisiti.

Come già argomentato a proposito della Direttiva Habitat, il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale tiene conto della distribuzione dei Siti della Rete Natura 2000 (secondo gli elenchi del Ministero di seguito indicati) sul territorio della Provincia di Savona al fine di minimizzare gli impatti dell'attività venatoria sulla fauna di interesse comunitario presente in tali siti; inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 del DPR 357/97, il Piano è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza, inserita nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso. Il documento di Piano risulta pertanto conforme a quanto stabilito dalle seguenti norme:

- DPR 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- D.M. 2 agosto 2010 "Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".
- D.M. 2 agosto 2010 "Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE".
- D.M. 19 giugno 2009 "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE".
- D.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il Decreto stabilisce una serie di obblighi, divieti e regolamentazioni, riguardanti anche il settore della caccia, per le ZSC e, soprattutto, per le ZPS per le quali i criteri risultano particolarmente dettagliati; tra questi si evidenzia il divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide. Con Regolamento Regionale 5/2008 la Giunta Regionale ha adottato per le Zone di Protezione Speciale alcune prioritarie misure di salvaguardia, relative allo svolgimento dell'attività venatoria e della gestione faunistica, necessarie per la conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat. Il Piano condivide le finalità di conservazione del Decreto Ministeriale e del Regolamento regionale, avendo quali obiettivi generali la tutela e il miglioramento ambientale che hanno guidato l'individuazione delle linee generali e di indirizzo della gestione faunistico-venatoria; il Piano recepisce inoltre i divieti imposti dalle due norme, come ribadito anche nell'ambito dello

Studio di Incidenza del Piano, dove sono peraltro previste ulteriori misure di mitigazione degli effetti dell'attività venatoria.

Ambito regionale

Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e ss.mm.ii., il quale dispone che la Giunta Regionale ogni cinque anni, previo parere della Commissione faunistico venatoria regionale, approva gli Indirizzi per la elaborazione dei Piani faunistico venatori provinciali, sulla base del documento orientativo dell'INFS(ora ISPRA), che fornisce indicazioni di carattere tecnico-scientifico nel rispetto dei principi di conservazione delle risorse faunistiche, e dei criteri per la programmazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10, comma 11 della legge 157/1992.

DGR 287/2000, successivamente modificata dalla DGR 1295/2001 - tramite i quali le Province hanno predisposto la pianificazione faunistico-venatoria.

DGR 387/11 che definisce i nuovi indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria provinciale (art. 5 L.R. 29/1994) adeguandosi alla normativa vigente con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela della biodiversità (Rete Natura 2000).

Legge Regionale 10 luglio 2009, n. 28, contiene le disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, indicando in appositi elenchi le specie oggetto di tutela a livello regionale e istituendo la Rete Ecologica regionale.

DGR 1507/2009 riguardante le Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.

DGR 1687/2009 che indica le Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza comunitaria.

DGR 2040 del 30/12/2009 sulle Misure di conservazione per SIC liguri della regione biogeografica alpina ai sensi della LR 28/2009.

Regolamento Regionale 5/2008 in cui son adottate prioritarie misure di salvaguardia al'interno delle ZPS

6.3 Tabella di coerenza riepilogativa

La tabella di seguito riportata costituisce la matrice di coerenza che riassume in estrema sintesi le considerazioni illustrate nei precedenti paragrafi relative alla compatibilità degli obiettivi generali di Piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti e con gli obiettivi di protezione ambientale, stabiliti ai vari livelli di governo.

Normativa/Pianificazione/Programmazione	**Obiettivi del Piano Faunistico Venatorio**		
	Conservazione della fauna selvatica autoctona e tutela e incremento degli habitat	**Gestione sostenibile delle risorse faunistiche ed ambientali**	**Aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie sul territorio**
PTR	+	+	+
PTCP regionale	+	+	+
PTCP provinciale	+	+	+
Piano di tutela delle acque	+	+	+
Piano provinciale gestione rifiuti urbani ed assimilati	+	+	+
Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra	+	+	+
PSR 2007-2013	+	+	+
OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE			
Ambito internazionale			
Convenzione di Parigi	+	+	+
Convenzione di Ramsar	+	+	+
Convenzione di Bonn	+	+	+
Convenzione di Berna	+	+	+
Convenzione per la protezione delle Alpi	+	+	+
Convenzione di Rio de Janeiro	+	+	+
Ambito comunitario			
Direttiva 79/409/CEE	+	+	+
Direttiva 92/43/CEE	+	+	+
Guida alla disciplina della caccia	+	+	+
Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente	+	+	+
Ambito nazionale			
Legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”	+	+	+
Legge 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette"	+	+	+
Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"	+	+	+
DPR 357/1997 - Attuazione della direttiva 92/43/CEE	+	+	+
D.M. 2 agosto 2010 - Elenchi dei SIC per le regioni biogeografiche alpina e continentale	+	+	+
D.M. 19 giugno 2009 - Elenco delle ZPS	+	+	+
D.M. 17 ottobre 2007 - Criteri per la conservazione di ZSC e ZPS	+	+	+
Ambito regionale			
Legge regionale 1° luglio 1994 n. 29- Protezione	+	+	+

fauna omeoterma			
DGR 287/2000- Pianificazione faunistico venatoria	+	+	+
DGR 387/11 - Nuovi indirizzi Pianificazione venatoria	+	+	+
Legge Regionale 10 luglio 2009, n. 28 - Disposizioni in materia di biodiversità	+	+	+
DGR 1507/2009 - Misure salvaguardia habitat all. I	+	+	+
DGR 1687/2009 - Priorità conservazione SIC	+	+	+
DGR 2040 del 30/12/2009	+	+	+
Regolamento Regionale 5/2008 - Misure salvaguardia ZPS	+	+	+
Legenda: **+** = coerente/compatibile; **-** = non coerente/compatibile; **+/-** = parzialmente coerente/compatibile			

Valutazione coerenza con indicazioni prodotte dalla fase di scoping

La fase di scoping e valutazione del Rapporto Ambientale preliminare ha prodotto la risposta e la ricezione da parte della Provincia di Savona delle indicazioni ed osservazioni dai seguenti soggetti:

- Ente Parco del Beigua
- Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria
- Provincia di Cuneo
- Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore VAS/ARPAL
- Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale
- Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale/Servizio Tutela del paesaggio
- Regione Piemonte - Dipartimento Agricoltura/Settore Tutela e Gestione della Fauna selvatica e acquatica

L'elaborazione della proposta di Piano e del Rapporto ambientale hanno recepito e, ove, possibile, allineato gli strumenti di pianificazione ed eliminato le eventuali criticità sollevate. Di seguito il dettaglio delle singole valutazioni.

Ente Parco del Beigua

Indicazioni

- Approfondimento nel procedimento di Valutazione di Incidenza del rapporto fra attività venatorie e stato di conservazione di specie target con particolare riferimento alle Dir. 92/43/CEE e

09/147/CE.

Obiettivi Piano

- Il Piano ha pienamente recepito le indicazioni e dettagliato le eventuali criticità per le specie target con particolare riferimento alle Dir. 92/43/CEE e 09/147/CE.

Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria

Indicazioni

- Valutazione interazioni con siti di interesse archeologico tutelati ai sensi del D.lgs 42/2004;
- Chiarire rapporto fra ZAC e siti di interesse archeologico;
- Valutazione danni e disturbo arrecati a causa dell'attività di sparo

Obiettivi Piano

- Il Piano ha pienamente recepito le indicazioni e chiarito le situazioni di conflitto.

Provincia di Cuneo

Indicazioni

- Valutazione criticità relativa alla gestione del cinghiale nei territori di confine fra la Provincia di Savona e di Cuneo

Obiettivi Piano

- Il Piano affronta ampiamente il problema della gestione del Cinghiale, con un'attenta modulazione delle aree adibite alla caccia e gli istituti di protezione, tuttavia non ha alcuna possibilità di ulteriore controllo sugli esemplari in transito sul confine provinciale.

Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore VAS/ARPAL

Indicazioni

- Valutazione impatto della caccia sulla piccola fauna stanziale;
- Valutazione Zone per l'Addestramento e l'allevamento dei cani e le gare cinofile e loro interazione con gli obiettivi di conservazione delle aree Natura 20000
-Valutazione Piani di abbattimento selettivi;

Obiettivi Piano

- Il Piano recepisce interamente le indicazioni pervenute, e riporta nella documentazione compresa nel procedimento di VAS le informazioni richieste.

Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale

Indicazioni

- Valutazione coerenza del Piano nei confronti delle Zone di allevamento e addestramento dei cani e le gare cinofile.

Obiettivi Piano

- Il Piano recepisce interamente le indicazioni pervenute, e riporta nella documentazione compresa nel procedimento di VAS le informazioni richieste.

Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale/Servizio Tutela del paesaggio

Indicazioni

Nessuna

Regione Piemonte - Dipartimento Agricoltura/Settore Tutela e Gestione della Fauna selvatica e acquatica

Indicazioni

- Valutazione coerenza del Piano con gli strumenti di pianificazione venatoria delle Province piemontesi confinanti (Cuneo, Alessandria, Asti);
- Valutazione degli impatti relativi al Piano nei confronti delle aree Natura 2000 piemontesi confinanti con la Provincia di Savona

Obiettivi Piano

- Il Piano recepisce parzialmente le indicazioni pervenute, valutando positivamente la coerenza del Piano con gli obiettivi di tutela e conservazione della fauna selvatica autoctona e incremento degli habitat ai sensi delle Dir. 92/43/CEE e 09/147/CE. Al momento appare infine di difficile attuazione un completo ed esaustivo, ancorché auspicabile in futuro, allineamento del Piano Faunistico Venatorio provinciale con gli strumenti pianificatori delle province confinanti.

Ente	**Obiettivi del Piano Faunistico Venatorio**
Ente Parco del Beigua	**+**
Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria	**+**
Provincia di Cuneo	**-**
Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore VAS/ARPAL	**+**
Regione Liguria - Dipartimento ambiente/Settore Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale	**+**
Regione Liguria - Dipartimento Pianificazione Territoriale/Servizio Tutela del paesaggio	**+**
Regione Piemonte - Dipartimento Agricoltura/Settore Tutela e Gestione della Fauna selvatica e acquatica	**+/-**
Legenda: **+** = coerente/compatibile; **-** = non coerente/compatibile; **+/-** = parzialmente coerente/compatibile	

6.4 Scenario ambientale e socio-economico di riferimento

In questo paragrafo sono inizialmente descritti a livello provinciale alcuni fattori ambientali (clima e vegetazione) che influiscono sulla composizione e distribuzione delle comunità faunistiche e successivamente sono analizzate alcune tendenze socio-economiche che possono avere un'influenza sugli indirizzi del Piano.

- *Clima*

Nonostante la modesta estensione (1544 kmq), la Provincia di Savona presenta ben due tipologie climatiche, quella mediterranea e quella continentale, all'interno delle quali si distinguono varie condizioni microclimatiche legate alle singole situazioni stazionali.

Il confine seppur non così netto tra le due regioni macroclimatiche è rappresentato dallo spartiacque ligure-piemontese. In ogni caso, condizioni di mediterraneità possono essere ancora riscontrabili temporaneamente e localmente sul versante padano e, analogamente, masse d'aria continentali talvolta superano le barriere orografiche e scendono verso la costa dando origine in particolari condizioni a vari fenomeni meteorici, tra cui galaverna e vetrone.

Dalla costa salendo verso lo spartiacque le condizioni rispettano lo standard mediterraneo: l'influenza del mare riduce sia l'escursione termica annuale (10-12 °C), sia quella giornaliera (2,5-5°C).

In inverno la temperatura media del mese più freddo non scende mai al di sotto dei 5,5°C limite che si abbassa a 5°C superando i 300 m di quota sul versante marittimo; la media annuale risulta essere di 15°C e i tassi di umidità relativa dell'aria in estate sono tali da evitare quella sgradevole sensazione di afa, sebbene nell'ultimo decennio la percentuale di giorni afosi sia notevolmente incrementata.

Sul versante padano la temperatura media annuale raggiunge valori inferiori, 12-13,8°C, che salgono scendendo di quota; l'escursione termica stagionale, più accentuata rispetto al versante ligure si attesta intorno ai 20°C, mentre i valori giornalieri toccano le punte massime durante la primavera, grazie ad una maggior trasparenza dell'atmosfera che permette una considerevole perdita di calore durante le ore notturne.

Le precipitazioni piovose per quanto concerne il versante marittimo aumentano sia nel senso della latitudine da Sud a Nord, sia salendo di quota dagli 800 ai 1350 mm annuali; mentre dal versante padano la piovosità diminuisce verso Nord e scendendo di quota pressoché specularmente.

In entrambi i versanti la piovosità aumenta da occidente verso oriente: sulla costa ad esempio si

passa infatti dai valori medi annuali di circa 700 mm di Capo Mele ai 977 mm di Varazze.

I massimi pluviometrici di 1500 mm annui sono raggiunti sulle vette più elevate, mentre il minimo relativo al crinale si registra presso il Colle di Cadibona, classicamente considerato il confine geografico tra le Alpi e gli Appennini; la maggior piovosità si riscontra inoltre nella parte più interna della Val Bormida di Pallare (1400 mm) ed a Piampaludo (1425 mm).

L'intensità moderata e soprattutto la distribuzione regolare delle precipitazioni nell'arco dell'anno hanno favorito un sistema idrografico ben strutturato con portate piuttosto costanti nonostante i brevi tempi di corrivazione, caratteristici dei torrenti liguri; il clima e l'assetto idrografico sono quindi i fattori principali che hanno reso e rendono la provincia di Savona la più boscosa (66%) non solo della Liguria, ma addirittura dell'intero territorio nazionale.

Il regime anemologico è prevalentemente bimodale, con venti da meridione e SE in estate e autunno, da N, NW o NNE (secondo l'orientamento della valle) in primavera ed estate con velocità e persistenza variabili soprattutto in funzione dell'altitudine e della posizione geografica.

Sulla costa durante i mesi estivi si alternano brezze di mare il dì a brezze di terra nelle ore notturne; raramente i venti di brezza raggiungono lo spartiacque, tuttavia la loro piacevole influenza mitiga le campagne dell'entroterra savonese per tratti di diversi chilometri. Sono comunque lo Scirocco e il Maestrale i venti dominanti rispettivamente l'uno dal quadrante Sud e l'altro dai quadranti settentrionali.

La geomorfologia molto articolata e caratterizzata dalle brevissime distanze che separano la linea di costa dallo spartiacque ligure-piemontese, spesso anche pochi chilometri, è fattore determinante perché si creino condizioni di microclima pure tra gli opposti versanti di una stessa valle.

E' facile intuire che ci siano i presupposti che permettono un variegato mosaico ecologico-paesaggistico, con frequenti esempi di specie endemiche o al limite dell'areale o ancora relitti glaciali, testimoni di una evoluzione nel tempo di tutti gli aspetti naturali della provincia, a metà strada tra il mondo alpino e quello appenninico, entrambi a contatto con il mare.

Un aspetto scientificamente importante che dona anche un valore estetico al paesaggio in alcune occasioni sui versanti marittimi, è dato dalle nebbie orografiche legate al fenomeno dell'inversione termica; oltre alla suggestiva immagine di una montagna a due passi dal mare avvolta da un anello di nebbia che ne lascia scoperta la vetta, l'evento meteorologico ripetuto nel tempo si traduce con un'inversione dei piani vegetazionali, poiché nell'intervallo di quota tipico del fenomeno si creano nicchie ecologiche proprie sia a specie vegetali, sia a specie animali – in particolare piccoli vertebrati – che vivono di norma a quote superiori.

- *Vegetazione*

Lo sviluppo della vegetazione è direttamente legato al clima della zona, che generalmente, soprattutto in Liguria, varia con l'altitudine. Per questo motivo si parla di piani o orizzonti vegetazionali corrispondenti a fasce altitudinali.

Il territorio della Provincia di Savona presenta, come tutta la Liguria, situazioni climatiche e orografiche molto diversificate in spazi molto ristretti, per questo motivo anche la vegetazione si presenta sovente "a mosaico" e le diverse fasce spesso si compenetrano tra di loro, tenendo conto anche dell'intervento umano che nella maggior parte dei casi è determinante.

Vegetazione mediterranea

Il clima mediterraneo è definito come un clima con inverni relativamente miti ed estati calde e aride con precipitazioni concentrate maggiormente in autunno ed in primavera. La vegetazione climax corrispondente è il bosco di latifoglie sempreverdi, la lecceta, preceduta da uno stadio arbustivo tipico di macchia mediterranea, indispensabile per aumentare lo spessore del suolo e creare le condizioni di ombra per lo sviluppo del leccio.

Lo stadio di prima colonizzazione e/o di degradazione con suolo poco evoluto e substrato affiorante è denominato gariga.

- Gariga e i prati aridi collinari

La gariga è costituita da specie erbacee e da altre specie di piccola taglia legnose alla base (suffrutici) che crescono in zone con affioramenti del substrato roccioso. Questo stadio evolutivo precede la macchia ad arbusti.

In provincia di Savona è ampiamente rappresentata in tutta la fascia costiera e collinare, spesso però è il risultato di incendi che colpiscono la macchia e le pinete che mettono a nudo il substrato roccioso.

Spesso le garighe sfumano e/o sono associate a prati aridi, stadi più evoluti costituiti da specie annue che seccano nella stagione estiva: si tratta di graminacee come *Brachypodium distachyum* e altre del genere *Bromus, Poa, Stipa*. Se dal punto di vista paesaggistico queste cenosi non sembrano avere grandi valori, sono però interessanti per la fioritura di orchidee (ancora prevalentemente genere *Ophrys*) e specie rare in Liguria come il fiordaliso ovoide (*Leuzea conifera*). Sono situazioni ben rappresentate in provincia nelle fasce collinari immediatamente a monte della costa, soprattutto tra Finale Ligure ed Alassio.

- Macchia

La macchia mediterranea è un complesso di arbusti sempreverdi che generalmente costituiscono dense formazioni. Vengono distinte diverse tipologie di macchia a seconda che si consideri la specie dominante (es. macchia a erica, a corbezzolo) oppure l'altezza media delle sue componenti (macchia bassa, macchia alta). In provincia di Savona è largamente rappresentata in tutta la fascia costiera mediterranea e submediterranea, è favorita dagli incendi non troppo frequenti ed è lo stadio preparatore del bosco climax, la lecceta.

- Pinete

Le pinete mediterranee, nella maggior parte dei casi di impianto antropico, sono costituite da pino marittimo (*Pinus pinaster*) e in casi più rari da pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*). In provincia le prime sono presenti soprattutto nella parte orientale della provincia, mentre nella parte occidentale sono presenti anche le seconde, tra cui spiccano per estensione quelle di Capo Noli e Capo Mele.
Il sottobosco di queste pinete è costituito dagli arbusti della macchia mediterranea, che tendono poi col tempo a prendere il sopravvento.
Le pinete a pino marittimo, molto estese in Liguria, sono in forte regressione per una patologia ormai molto diffusa in tutta la regione, dovuta ad un piccolo insetto, la cocciniglia (*Matsuccocus feytaudi*), che ha sterminato e continua ad uccidere migliaia di esemplari.

- Lecceta

Il bosco di leccio (*Quercus ilex*) è lo stadio climax di tutto l'orizzonte climatico mediterraneo della provincia; purtroppo, per interventi antropici, incendi e impianti di pinete, la sua estensione è fortemente ridotta. In provincia sono presenti boschi piuttosto estesi solamente nel finalese ed in val Pennavaira, ma lembi e boscaglie sono piuttosto frequenti in tutto l'orizzonte mediterraneo. La lecceta ben strutturata è un bosco piuttosto chiuso, dove filtra poca luce per cui le specie del sottobosco non sono molto numerose.

Sugherete

I boschi di sughera (*Quercus suber*) sono considerati relitti di un antico clima mediterraneo caldo e arido e sono ormai ridotti a lembi o piccoli boschi che vegetano su substrati acidi (quarziti, porfiroidi). In provincia si trovano lembi significativi nei pressi di Loano, Pietra Ligure, Bergeggi e Spotorno.

- Stagni costieri e prati umidi

Nella piana di Albenga, unica vera zona pianeggiante in provincia, sono presenti alcune zone umide e stagni costieri di grande interesse per la biodiversità, purtroppo la maggior parte di questi sono ormai scomparsi o fortemente inquinati. La vegetazione che li caratterizza è rappresentata da specie igrofile come la cannuccia di palude (*Phragmites australis*) e *Typha angustifolia* e nei prati umidi che li circondano compaiono anche carici, giunchi, *Holoschoenus vulgaris* e altre specie raramente rappresentate altrove in Liguria.

La vegetazione continentale – montana

È la tipologia che caratterizza genericamente l'entroterra ligure, le quote più elevate dei versanti tirrenici e tutto il versante padano della provincia. La piovosità è più elevata e non c'è aridità estiva pur presentando in questo periodo un evidente minimo di precipitazioni. Il climax è quasi sempre un bosco di latifoglie decidue: boschi misti con querce dominanti e faggete a quote più elevate.

- Querceti

Sono boschi in cui prevalgono specie di querce, tra queste i boschi a roverella (*Quercus pubescens*) caratterizzano i versanti più caldi e i suoli meno profondi, mentre i boschi a rovere (*Quercus petraea*) quelli più freschi e con suoli più profondi. Non mancano i boschi misti dove convivono entrambe le specie. Più rari e localizzati sono i boschi a cerro (*Quercus cerris*).

- Boschi misti

Si tratta di boschi che sono caratterizzati dalla presenza di più specie arboree. Tra questi i più diffusi sono probabilmente i boschi di orniello (*Fraxinus ornus*) e carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) ed al variare delle condizioni ecologiche compaiono in quantità differenti anche il castagno (*Castanea sativa*), gli aceri (*Acer campestre, A. pseudoplatanus*), le querce, gli olmi (*Ulmus sp.*) ed carpino bianco (*Carpinus betulus*).

- Castagneti

Il castagneto, soprattutto grazie all'uomo, è forse il bosco più diffuso in Liguria. Con l'arrivo delle patologie nei primi del 900 e con il calo demografico nelle campagne a partire dalla metà del secolo scorso, i castagneti sono stati abbandonati ed ora si assiste al ritorno delle specie del bosco misto di latifoglie (generalmente querce, carpini e frassini). Il sottobosco del castagneto è quindi analogo a quello dei boschi misti. Ha un'ampiezza ecologica abbastanza elevata potendo arrivare da poche centinaia di metri quota fino al piano montano oltre i 1000 metri.

- Faggete

È il bosco climax e dominante del piano montano di tutta la provincia a partire dagli 8-900 metri sul versante tirrenico e dai 6-700 su quello padano. Le faggete che caratterizzano quasi tutto il crinale della val Bormida come quelle del Melogno e dell'Adelasia sono esempi notevoli sia dal punto di vista paesaggistico che da quello forestale. Il faggio (*Fagus sylvatica*) è una specie che esige elevata umidità atmosferica e forma boschi quasi puri, sporadicamente è accompagnato dall'abete bianco (*Abies* alba), dal sorbo degli uccellatori (*Sorbus auccuparia*), dal maggiociondolo (*Laburnum alpinum*), dalla betulla (*Betula pendula*), dall'agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e dal tasso (*Taxus baccata*).

- Praterie

Le praterie montane della provincia, come in tutta la Liguria, derivano dallo sfruttamento e dal taglio del bosco attuato dall'uomo per creare pascoli, coltivi e zone di sfalcio dell'erba (praterie secondarie).

Queste praterie oggi sono in parte abbandonate e quindi colonizzate da una vegetazione arbustiva preparatrice del bosco. In molte altre areei sono mantenute e rappresentano zone di elevato valore ecologico, per la biodiversità anche animale e sono spesso "teatro" di fioriture primaverili davvero pregevoli.

- Zone umide

Sono zone di grande importanza per la biodiversità e sono ormai in forte rarefazione sia per l'evoluzione naturale della vegetazione, sia per la loro elevata sensibilità alle perturbazioni antropiche.

Le principali zone umide (prati, molinieti, giuncheti, torbiere) della provincia di Savona sono quelle dei crinali del Monte Beigua. Queste aree ospitano veri e propri relitti glaciali: specie che, dalle ultime glaciazioni, sono rimaste localizzate in queste zone dove il microclima è particolarmente freddo. Tra queste l'insettivora *Drosera rotundifolia* e altre come *Rhynchospora alba,* il trifoglio fibrino (*Menyanthes trifoliata*), la genziana mettimborsa (*Gentiana pneumonanthe*), sono molto rare in Liguria.

La vegetazione alpina

La provincia di Savona rappresenta il limite geografico meridionale della vegetazione alpina. Le tipologie vegetazionali qui presenti, nonostante siano ampiamente rappresentate in tutto l'arco alpino, assumono quindi un importante significato fitogeografico.
Sono quindi decisamente significativi i lembi di arbusteti a rododendro (*Rododendron ferrugineum*) e ginepro nano (*Juniperus communis* subsp. *nana*) presenti nella zona del bric dell'Agnellino tra il colle del Melogno e il monte Carmo di Loano.Spostandoci più a occidente la vegetazione delle vette e dei crinali principali si arricchisce sempre più di specie alpine come il camedrio alpino (*Dryas octopetala*), relitto glaciale e di alcuni pregevoli endemismi quali la sassifraga callosa (*Saxifraga lingulata*), la genziana ligure (*Gentiana ligustica*), il giglio pomponio (*Lilium pomponium*), l'elianteno lunulato (*Helianthemum lunulatum.*

Una pianificazione territoriale sostenibile deve considerate le tendenze socio-economico in atto che possono influire sul ambientale esistente. I principali elementi che possono avere delle ricadute dirette e indirette sulle tematiche ambientali affrontate dal PFPV sono riconducibili a:

- *Urbanizzazione*

L'incremento dell'urbanizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture connesse ha comportato, soprattutto in tempi recenti (a partire dagli anni '60 del secolo scorso), un incremento nel consumo di suolo e, quindi, una riduzione dell'estensione degli habitat naturali e seminaturali vocati per le specie animali in genere, comprese quelle di interesse venatorio. Al contempo la presenza dell'uomo e la pressione esercitata dalle diverse attività svolte sul territorio hanno portato ad una frammentazione dell'ecosistema, determinando in alcuni casi una condizione di isolamento delle popolazioni. Le recenti dinamiche provinciali non fanno pensare ad un incremento repentino nel consumo di suolo connesso all'urbanizzazione, in virtù del decremento demografico in atto, del progressivo invecchiamento della popolazione, del momento di crisi economica generale, dell'ormai quasi totale saturazione delle aree maggiormente vocate e della sempre più stringenti norme di tutela in campo ambientale.

- *Banalizzazione dell'ecosistema e del paesaggio*

Nel corso degli ultimi decenni alcune zone hanno subito effetti negativi dovuti alla pressione antropica agente sul territorio provinciale connessa all'incremento delle pratiche agricole intensive,

registrato principalmente nella porzione occidentale della provincia (piana di Albenga), e alla scarsa gestione del territorio in seguito all'abbandono delle pratiche tradizionali agro-silvo-pastorali, soprattutto nelle zone collinari e montane. L'aumentato ricorso all'agricoltura intensiva ha portato ad una riduzione delle aree naturali rendendo l'ambiente uniforme e monotono (es. scomparsa della maggior parte delle zone umide della piana di Albenga), con pochi e localizzati elementi favorevoli per la fauna selvatica, costituiti essenzialmente da aree umide residuali o secondarie su suoli poco produttivi, boschetti isolati e aree verdi periurbane. Nella porzione collinare e montana della provincia, invece, è in atto da tempo il fenomeno del progressivo imboschimento, provocato dall'abbandono delle pratiche tradizionali che prevedevano il pascolo e la gestione dei prati a sfalcio o la coltura di cereali, foraggiere e patate. Tale abbandono si riflette, in un aumento costante delle superfici a bosco - attualmente i boschi occupano il 72% circa del TASP -, che tendono ad occupare le aree aperte conferendo all'ambiente un aspetto uniforme, caratterizzato complessivamente da minore valenza ecologica e diversità, in cui domina il bosco ceduo che risulta di scarso valore sia venatorio che faunistico. Al contempo va comunque sottolineato che l'espansione di alcune specie (es. Picchio nero e Lupo) è molto probabilmente collegata all'aumento delle superfici boscate e all'abbandono del territorio, nonché all'incremento delle prede (Lupo).
Alla banalizzazione degli ecosistemi corrisponde una perdita di diversità paesaggistica e degli elementi naturali o seminaturali, che attribuivano in tempi storici recenti una tipica connotazione al paesaggio delle diverse zone della provincia.
Questa banalizzazione comporta inoltre una riduzione delle specie rare o di interesse conservazionistico favorendo al contempo specie opportunistiche (gazze, cornacchie, gabbiani reali, etc)

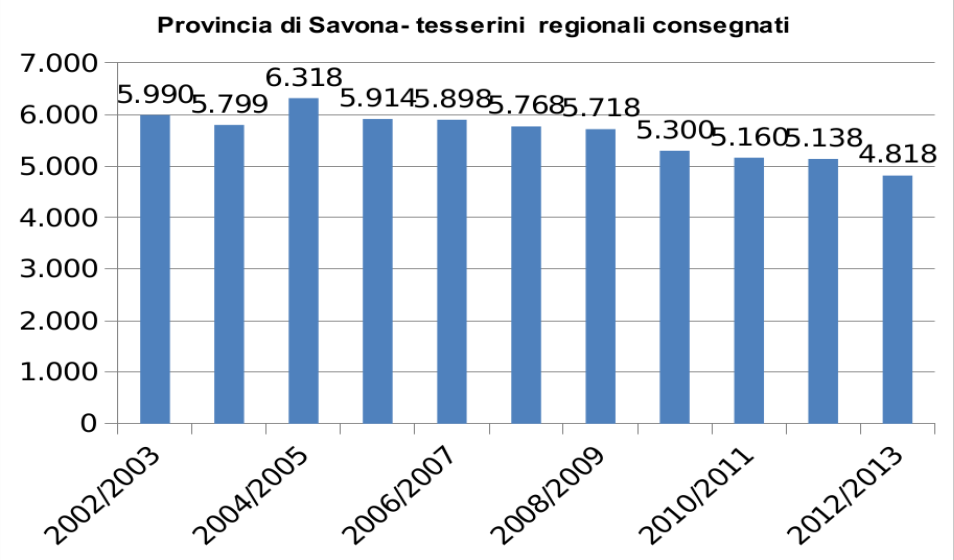
- *Incremento delle normative di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile*

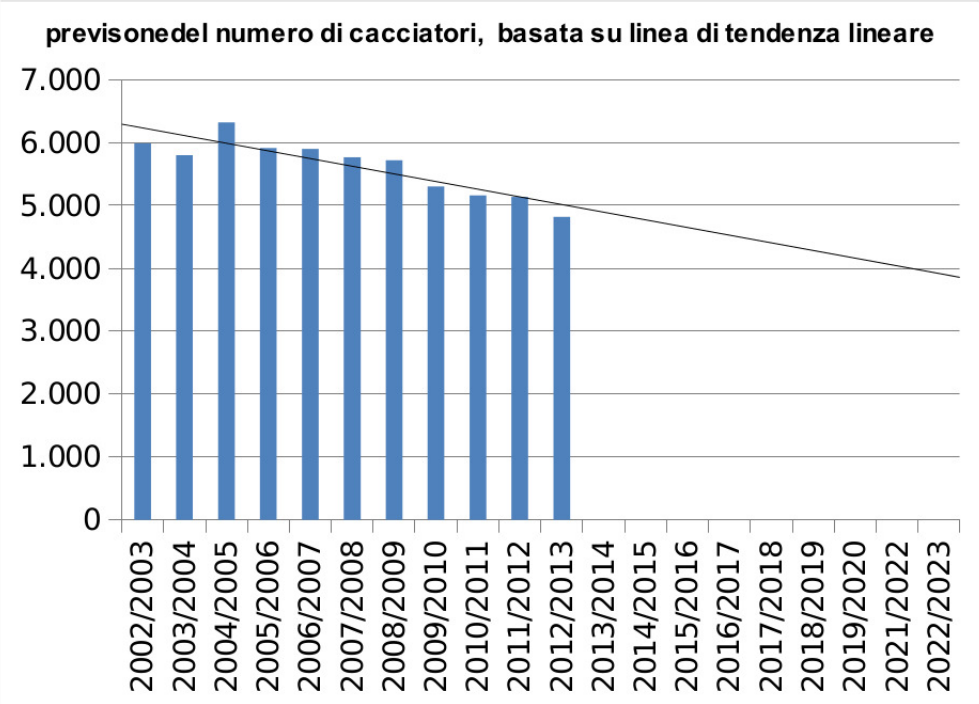
Fin dall'inizio degli anni 70 l'Europa mantiene un forte impegno a favore dell'ambiente: la tutela della qualità dell'aria e dell'acqua, la conservazione delle risorse e della biodiversità, la gestione dei rifiuti e delle attività con effetti dannosi sono alcuni dei suoi ambiti d'intervento, sia a livello degli Stati membri che su scala internazionale. La politica europea per l'ambiente, fondata sull'articolo 174 del trattato che istituisce la Comunità europea, è diventata sempre più attuativa nell'ultima decina d'anni in virtù d'emanazione di diverse direttive comunitarie, recepite dagli stati membri, mirando a garantire, mediante misure correttive legate a problemi ambientali specifici o tramite disposizioni più trasversali o integrate in altre politiche, uno sviluppo sostenibile del modello europeo di società. In alcuni casi queste politiche si sono dotate di strumento finanziari volti

all'incentivo di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale.

- *Riduzione del numero di cacciatori*

Il decremento demografico, l'invecchiamento della popolazione ed altri fattori stanno determinando una riduzione costante nel numero di cacciatori residenti nel territorio provinciale





Nella tabella seguente sono analizzate le principali tendenze in atto valutando sia gli effetti indotti dalla realizzazione del piano sia dall'assenza di una pianificazione faunistico-venatoria.

Tematica	Fattori di pressione	Impatti potenziali	Tendenze in Provincia di Savona	Assenza di Piano	Attuazione del Piano
Estensione e distribuzione sul territorio degli habitat vocazionali per le specie di interesse venatorio e per le specie di interesse conservazionistico	Urbanizzazione e infrastrutture (in particolare nella zona costiera)	Frammentazione ambientale Consumo di habitat naturali e seminaturali Alterazioni delle dinamiche e delle strutture di popolazione	Le recenti dinamiche provinciali non fanno pensare ad un incremento repentino del consumo di suolo connesso all'urbanizzazione. I territori a maggiore valenza naturalistico-ambientale sono tutelati da normative comunitarie, nazionali e regionali.	Stabilità che segue l'andamento dettato dalle altre variabili agenti sul territorio.	Stabilità a livello generale e miglioramento a livello locale grazie ad azioni volte alla conservazione degli habitat e al miglioramento ambientale.
Diversità degli habitat naturali e seminaturali	Pratiche agricole intensive (in particolare nel settore costiero occidentale) Abbandono attività agro-silvo-pastorali tradizionali (in particolare nella zona alto-collinare) Eccessiva densità di specie problematiche (cinghiale) e opportuniste	Banalizzazione dell'ecosistema e del paesaggio Aumento delle superfici boscate e riduzione delle superfici aperte Alterazione di habitat di interesse conservazionistico da parte di specie problematiche (cinghiale) Aumento delle specie opportuniste a discapito di quelle rare o di interesse conservazionistico	L'abbandono del territorio nell'area collinare-montana è tuttora in atto sebbene negli ultimi anni si è verificata un minima controtendenza favorita anche da incentivi economici di varia natura.	La tendenza evolutiva attuale, che verrebbe mantenuta in assenza di una nuova pianificazione, sembrerebbe portare ad un incremento della banalizzazione degli ecosistemi e del paesaggio nella zona collinare-montana e ad una condizione piuttosto stabile nella zona della pianura agricola.	Miglioramento a livello locale grazie all'individuazione di di aree oggetto di miglioramento ambientale finalizzato al mantenimento di un buon grado di diversità sul territorio. Miglioramento a livello generale grazie all'individuazione degli istituti di protezione in aree non vocate per il cinghiale
Agricoltura e salute pubblica	Incremento delle specie problematiche	Danni alle colture e incidenti stradali	L'andamento del numero di danni e della corrispondente spesa per i risarcimenti registrato negli ultimi anni in leggera diminuzione. Negli ultimi anni si è osservato un aumento di diverse specie problematiche (cornacchia, gazza, etc) ed una contenuta riduzione del cinghiale	In assenza di interventi pianificatori e gestionali calibrati sullo stato di fatto si potrebbe assistere ad un incremento delle problematiche	Miglioramento grazie alla programmazione e all'applicazione di idonee misure di prevenzione degli impatti.

7. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI

7.1. Aria e fattori climatici, mobilità

Le attività previste dal Piano non hanno attinenza e non creano impatti relativi all'inquinamento dell'aria, a meno che non si prenda in considerazione le emissioni dei gas di scarico delle auto dei cacciatori che si recano a caccia, ma questo è assimilabile alle emissioni di chiunque si rechi per svago fuori città.

7.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato

Le attività previste dal Piano non hanno attinenza e non creano impatti relativi all'inquinamento dell'acqua, a meno che non si prenda in considerazione l'impatto legato all'inquinamento da piombo. Il regolamento regionale 5/2008 vieta l' utilizzo dei pallini di *piombo* nelle ZPS. Inoltre con Ordinanza del 17/10/2012 il Tribunale Amministrativo per la Liguria (Sezione seconda) ha predisposto la sospensione dell'utilizzo delle munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati nell'ambito dell'applicazione del calendario venatorio regionale 2012/2013.

7.3 Suolo e sottosuolo

Le attività previste dal Piano non creano impatti relativi al consumo di suolo.

7.4 Biodiversità e Aree Protette

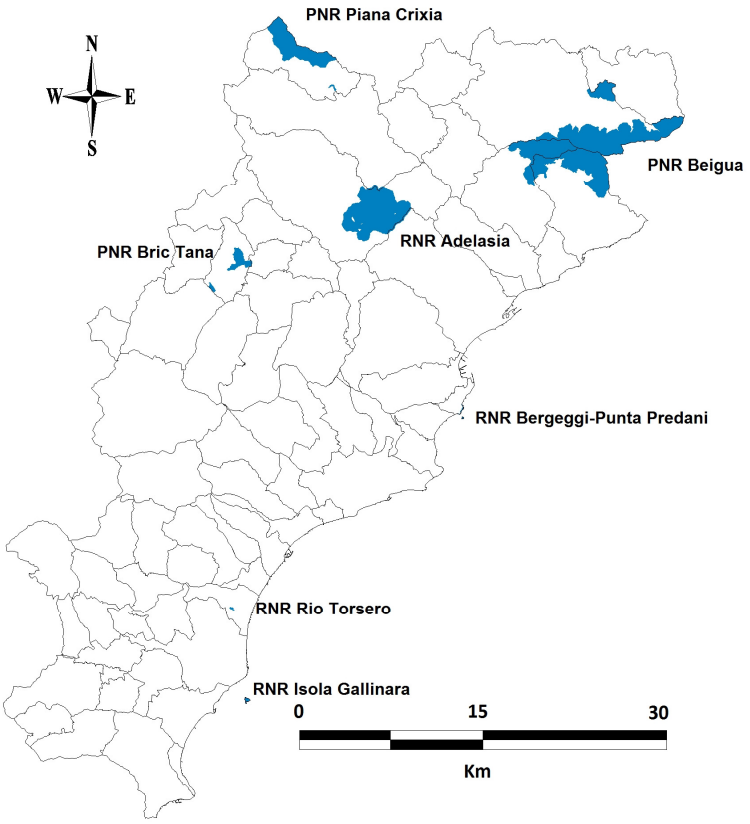
7.4.1 Presenza di aree protette di interesse nazionale, regionale, provinciale, locale

In Provincia di Savona sono presenti tre Parchi regionali e tre Riserve Naturali Regionali a cui si è aggiunta, nel 2009, la Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia, di 1273 ettari, istituita con L.R. 65/09 del 28/12/2009 e gestita dalla Provincia di Savona.

Il Parco Naturale Regionale del Beigua ha un Piano del Parco (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 03/08/2001) e si è dotato del Piano pluriennale socio-economico (approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1722 del 27/12/2002) mentre per i Parchi Naturali Regionali di Piana Crixia e Bric Tana la normativa in materia non prevede la necessità di adozione di un Piano del Parco.

Aree Protette Regionali

N	Denominazione	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona
1	Parco Naturale Regionale di Bric Tana	170	100
2	Parco Naturale Regionale di Piana Crixia	794,71	100
3	Parco Naturale Regionale del Beigua	8715,03	42
4	Riserva Naturale Regionale dell'Isola Gallinara	11	100
5	Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero	4	100
6	Riserva Naturale Regionale Bergeggi	8	100
7	Riserva Naturale Regionale dell'Adelasia	1273	100



A livello regionale, la L.R. n. 12/95 (sul riordino delle aree protette), accanto alla disciplina dei parchi e delle aree protette regionali, prevede l'individuazione e l'istituzione del sistema delle aree protette di interesse provinciale o locale. Tali aree sono volte "*alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa*".

A tutto ciò si aggiunge quanto sancito dal D.L. n. 260/2000 "Testo unico degli Enti Locali" che conferisce alla Provincia i compiti in materia di parchi e di tutela e valorizzazione dell'ambiente; è quindi possibile per l'Amministrazione sviluppare autonomamente un sistema organizzato di aree protette provinciali. Inoltre la L.R. n. 3/99 (sul conferimento agli Enti locali di funzioni e compiti

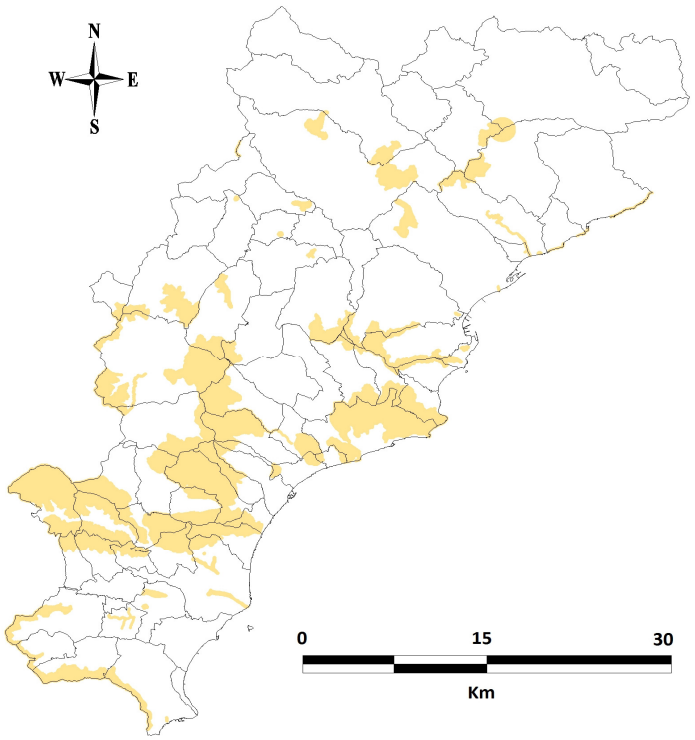
della Regione anche in materia di aree naturali e protette, in attuazione del D.Lgs.12/98) assegna alla Provincia l'importante funzione relativa all'istituzione, classificazione, gestione delle aree protette di interesse provinciale.

Il Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi Ambientali della Provincia di Savona oggi vigente è stato approvato con D.C.P. 5 del 23/2/2003 ed individua sul territorio provinciale 42 Aree Protette Provinciali. Tali ambiti, per i quali la normativa in tema di aree protette non prevede il divieto di caccia, sono comunque pienamente ricompresi nella pianificazione territoriale della Provincia.

Aree Protette Provinciali

N	Codice sito	Denominazione	Superficie totale (ha)
1	01-AS-ML	Testata alte Valli Merula e Lerrone	368
2	02-AS-Ca	Castellermo – Rocca Livernà	1461
3	03-AS-Ga	Monte Galero	2832
4	04-AS-Ib	Poggio Grande, Monte Acuto, Valle Rio Ibà	2417,5
5	05-OA-Ar	Arroscia – Valloni	61
6	06-OA-Ce	Fiume Centa	60
7	07-LO-RB	Rocca Barbena	831
8	08-LO-Va	Alta Val Varatella	1697
9	09-LO-Ca	Carmo di Loano	2253
10	10-LO-Cs	Ciazze Secche	54
11	11-LO-Ma	Oasi Torrente Maremola	5
12	12-LO-Gr	Monte Grosso	400
13	13-Va-Rb	Rocche Bianche	1168
14	14-VA-Ma	Monte Mao	318
15	15-VA-Sb	Sughereta di Bergeggi	13,5
16	16-VA-So	Rio Solcasso	4
17	17-LE-Ca	Cadibona	234
18	18-LE-RF	Rocca del Falcone	163
19	19-LE-Cr	Sorgente del Crivezzo	278
20	20-LE-GI	Giovo Ligure	408
21	21-LE-Co	Costiera e fondali Celle Ligure e Varazze	13
22	22-OA-Sa	Torrente Sansobbia	25,9
23	23-GI-Ba	Area Balbi	3,3
24	24-GI-Fa	Orti Faraggiana	0,5

25	25-BM-SN	Monte Spinarda – Rio Nero	540
26	26-BM-GI	Giovetti	365
27	27-BM-Me	Melogno	1584
28	28-BM-Ca	Monte Camulera	490
29	29-BM-Os	Lago di Osiglia	124
30	30-BM-Pi	Piangiaschi	7,4
31	31-BM-Ps	Rio Parasacco	5
32	32-BM-Si	Sorgente Siezi	9
33	33-BM-Pa	Bormida di Pallare	16
34	34-BM-Qu	Tenuta Quassolo	57,3
35	35-BM-Ro	Oasi Rocchetta Cairo	186
36	36-BM-Ad	Riserva Naturalistica Adelasia	463
37	37-OA-Me	Oasi del Merula	2,6
38	38-BM-De	Collina del Dego	225
39	41-OA-Ca	Rio Carenda	45
40	42-OA-Le	Oasi Lerrone	12
41	43-OA-Lt	Torrente Letimbro	1,6
42	VII-PR-FI	Finalese	3102



7.4.2 Presenza di SIC, ZPS e delle relative zone rilevanti per la salvaguardia di cui alla DGR 1687/2009

In provincia di Savona ricadono 28 SIC e 1 ZPS, elencati nelle tabelle sottostanti. Oltre al nome e al codice di ogni sito, viene riportata in tabella la tipologia del sito (a seconda che esso sia solo SIC o ZPS, o ricada in entrambe le due categorie), la superficie occupata dalle due tipologie, oltre a l'ente gestore, come individuato dalle delibere regionali sopracitate. La superficie del territorio provinciale complessiva occupata dai SIC è pari a circa 41350 ha, corrispondenti a circa il 27% dell'intera provincia (154500 ha). La ZPS occupa in vece una superficie pari a circa 3080 ha.
Sovrapponendo le due tipologie di aree, che in parte coincidono, risulta che la superficie provinciale occupata da siti Natura 2000 è pari a circa 44430 ha, che costituisce circa il 29% dell'intera Provincia.

La ZPS IT1331578 "Beigua - Turchino" coincide in larga parte (circa il 96%) con il SIC IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa – Pavaglione"

Tre dei siti provinciali si estendono anche sul territorio di altre province:

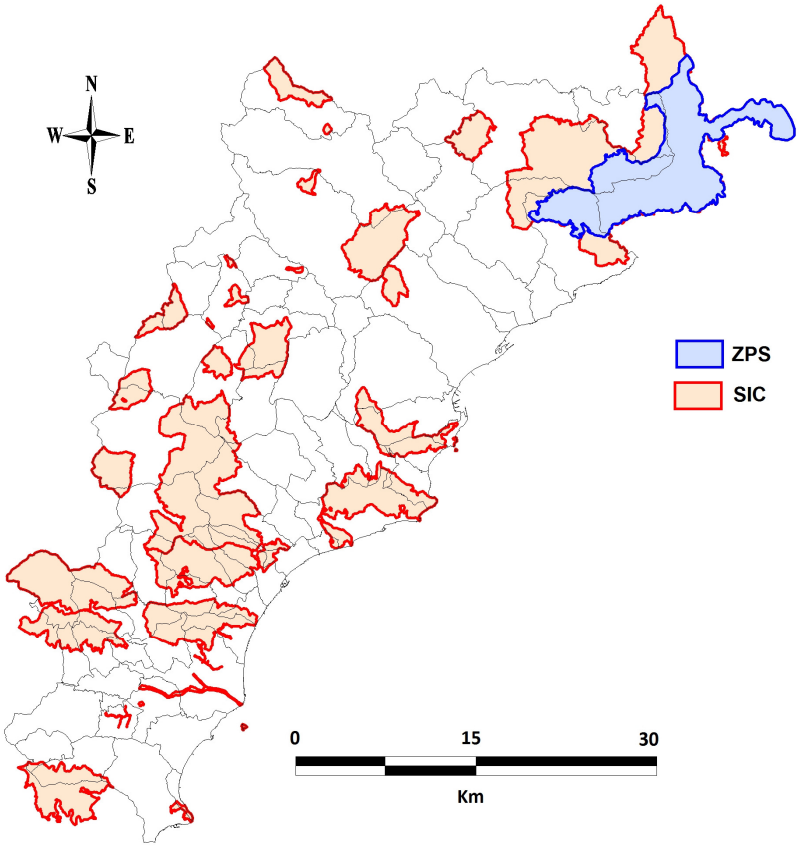
- SIC IT1331402 "Beigua - Monte Dente - Gargassa – Pavaglione", in parte ricadente nella Provincia di Genova e gestito dall'Ente Parco del Beigua;
- SIC IT1324818 "Castell'Ermo - Peso Grande", in parte ricadente nella Provincia di Imperia e gestito dalla Regione Liguria;
- SIC IT1315602 "Pizzo d'Evigno", in parte ricadente nella Provincia di Imperia e gestito dalla Regione Liguria.

Rete Natura 2000

N	Codice sito	SIC terrestri	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona	Ente Gestore
1	IT1315602	Pizzo d'Evigno	2198	34	Regione Liguria
2	IT1324818	Castell'Ermo - Peso Grande	1964	78	Regione Liguria
3	IT1320425	Piana Crixia	801	100	Comune Piana Crixia
4	IT1321205	Rocchetta Cairo	156	100	Provincia Savona
5	IT1321313	Foresta della Deiva - Torrente Erro	886	100	Ente Parco Beigua
6	IT1322122	Croce della Tia - Rio Barchei	660	100	Provincia Savona
7	IT1322216	Ronco di Maglio	1449	100	Provincia Savona

8	IT1322217	Bric Tana - Bric Mongarda	168	100	Comune Millesimo
9	IT1322219	Tenuta Quassolo	35	100	Provincia Savona
10	IT1322223	Cave Ferecchi	37	100	Provincia Savona
11	IT1322304	Rocca dell'Adelasia	2190	100	Provincia Savona
12	IT1322326	Foresta di Cadibona	452	100	Provincia Savona
13	IT1323014	Monte Spinarda - Rio Nero	943	100	Provincia Savona
14	IT1323021	Bric Zerbì	711	100	Provincia Savona
15	IT1323112	Monte Carmo - Monte Settepani	7575	100	Provincia Savona
16	IT1323115	Lago di Osiglia	409	100	Provincia Savona
17	IT1323201	Finalese - Capo Noli	2782	100	Provincia Savona
18	IT1323202	Isola di Bergeggi - Punta Predani	10	100	Comune Bergeggi
19	IT1323203	Rocca dei Corvi - Mao - Mortou	1613	100	Provincia Savona
20	IT1323920	Monte Galero	3194	100	Provincia Savona
21	IT1324007	Monte Ciazze Secche	302	100	Provincia Savona
22	IT1324011	Monte Ravinet - Rocca Barbena	2576	100	Provincia Savona
23	IT1324896	Lerrone - Valloni	21	100	Provincia Savona
24	IT1324908	Isola Gallinara	10	100	Comune Albenga
25	IT1324909	Torrenti Arroscia e Centa	189	100	Provincia Savona
26	IT1324910	Monte Acuto - Poggio Grande - Rio Torsero	2420	100	Provincia Savona
27	IT1325624	Capo Mele	104	100	Provincia Savona
28	IT1331402	Beigua - Monte Dente - Gargassa - Pavaglione	16922	55	Ente Parco Beigua

N	Codice sito	ZPS	Superficie totale (ha)	% in provincia di Savona	
1	IT1331578	Beigua-Turchino	9952	31	Ente Parco Beigua



<u>Presenza di SIC Alpini per cui valgono le misure di conservazione di cui alla DGR 1145/2012, presenza di ZPS per cui vige il Reg. n.5/08</u>

Fra i SIC interessati risultano dotati di Misure di conservazione:

- IT1322122 Croce della Tia - Rio Barchei
- IT1322216 Ronco di Maglio
- IT1322217 Bric Tana - Bric Mongarda
- IT1322223 Cave Ferecchi
- IT1323014 Monte Spinarda - Rio Nero
- IT1323021 Bric Zerbi

- IT1323112 Monte Carmo - Monte Settepani
- IT1323115 Lago di Osiglia
- IT1323920 Monte Galero

La ZPS IT1331578 Beigua-Turchino è dotata di Misure di Conservazione specifiche come indicato nel Regolamento regionale No 5 del 2008.

7.4.3 Presenza di elementi rete ecologica. Presenza di percorsi sentieristici di interesse

Nel TASP sono presenti diversi elementi della rete ecologica regionale.

La Rete Ecologica regionale è stata adottata con DGR n. 1793/2009, che ha contestualmente approvato la rappresentazione cartografica delle aree di collegamento ecologico-funzionali di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico delle specie selvatiche.
La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) ha infatti previsto fin dal principio che, per rendere più coerente la Rete Natura 2000, gli Stati membri debbano impegnarsi a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, passando ad una gestione attiva ed integrata dell'intero territorio comunitario. Si tratta di elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collega mento (come gli stagni, boschi, aree prative, ecc) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

In particolare la rete ecologica ligure individua i seguenti elementi di collegamento ecologico-funzionale:
Nuclei centrali, aree protette Natura 2000 gestite essenzialmente con lo scopo di mantenere e/o ripristinare i valori naturali e verranno suddivise in:
- Siti areali di area nucleo. Corrispondono alle aree protette Natura 2000 e rappresentano le aree che devono essere connesse con la rete.
- Siti puntuali di area nucleo. Corrispondono alle altre aree naturali protette esterne a quelle Natura 2000 o ad aree critiche, di sicura valenza ecologica per la funzionalità della rete, di ridotte dimensioni o addirittura puntiformi, per le quali però non sono possibili connessioni alla rete. In

questa tipologia si ritrovano talora, per situazioni particolari di isolamento, alcune zone ecotonali, grotte, rupi, pozze , zone umide.

Aree di interconnessione territoriale, che permettono il mantenimento dell'integrità ecologica dei nuclei centrali attraverso una connessione reciproca.

Sono stati così suddivisi:

Corridoi Ecologici. I corridoi ecologici costituiscono una connessione di grande importanza per tutti gli ecological groups , ma sono particolarmente adatti alle specie di ambienti acquatici, specie di ambienti boschivi e per specie di ambienti aperti. Nella costruzione della rete ecologica, sono state distinte le seguenti categorie di corridoi, molte delle quali ben consolidate nella letteratura:

Corridoio continuo, che unisce senza discontinuità i nodi primari.

Corridoio a fondo cieco, definito anche blind corridor (Miklós, 1996) o peninsular wedging (Jongman,2004): è un corridoio che non connette due aree Natura 2000, ma è funzionale alla conservazione della biodiversità nell'area Natura 2000 in quanto l'area occupata dal corridoio contiene popolazioni sorgenti di specie protette;

Tappe di Attraversamento (stepping stones) che permettono comunque, attraverso una sequenza di piccole aree di idoneità ecologica fra loro separate, una connessione per il gruppo di specie target

Il territorio provinciale è interessato dall'Alta Via dei Monti Liguri (da Tappa 10 a Tappa 20) e dai sentieri di collegamento.

7.4.4 Presenza di habitat di interesse comunitario in SIC ed in particolare prioritari o habitat puntiformi

COD. SITO	Cod. Habitat																				
	1130	1170	1210	1240	1410	3120	3140	3150	3170	3260	3270	3280	4030	4060	5130	5320	5330	6110	6130	6170	6210	6220
IT1315602																					x	x
IT1324818																		x			x	
IT1320425															x						x	
IT1321205											x				x						x	
IT1321313													x		x			x	x		x	
IT1322122																						
IT1322216																					x	
IT1322217																		x			x	
IT1322219																						
IT1322223							x	x										x			x	
IT1322304													x		x			x			x	
IT1322326											x		x								x	

IT1323014											x									
IT1323021																				
IT1323112																		x			x	x
IT1323115							x															
IT1323201		x	x	x			x					x				x	x	x			x	x
IT1323202		x	x														x					x
IT1323203													x					x			x	x
IT1323920														x						x	x	
IT1324007																					x	x
IT1324011																		x			x	x
IT1324896									x												x	x
IT1324908		x	x	x												x	x					x
IT1324909	x		x		x	x	x					x										
IT1324910																		x			x	x
IT1325624		x		x												x	x	x			x	x
IT1331402										x			x		x			x	x	x	x	x
IT1331578										x			x		x			x	x	x	x	x

7.4.5 Presenza di segnalazione della carta della biodiversità, specie ed altri elementi

Specie	09/147/CE	92/43/CEE		N° Aree Natura 2000
	Allegato 1	Allegato 2	Allegato 4	
UCCELLI				
Acrocephalus melanopogon	X			1
Alcedo atthis	X			12
Anthus campestris	X			3
Aquila crysaetos	X			5
Ardea purpurea	X			5
Ardeola ralloides	X			1
Asio flammeus	X			1
Bubo bubo	X			4
Burhinus oedicnemus	X			1
Calandrella brachydactyla	X			2
Caprimulgus europaeus	X			18
Charadrius alexandrinus	X			1
Charadrius morinellus	X			1
Ciconia ciconia	X			1
Ciconia nigra	X			1

Circaetus gallicus	X			7
Circus aeroginosus	X			1
Circus cyaneus	X			4
Circus pygargus	X			1
Coracias garrulus	X			2
Dryocopus martius	X			2
Egretta garzetta	X			6
Emberiza hortulana	X			8
Falco colombarius	X			1
Falco eleonorae	X			1
Falco peregrinus	X			5
Falco vespertinus	X			2
Falcus naumanni	X			1
Ficedula albicollis	X			1
Gavia artica	X			1
Gavia stellata	X			2
Glareola pratincola	X			1
Hieraaetus pennatus	X			1
Himantopus himantopus	X			3
Ixobrychus minutus	X			4
Lanius collurio	X			25
Lanous minor	X			1
Larus audouinii	X			1
Larus melanocephalus	X			3
Lullula arborea	X			6
Luscinia svecica	X			1
Milvus migrans	X			1
Milvus milvus	X			1
Nycticorax nycticorax	X			5
Pandion haliaetus	X			1
Pernis apivorus	X			10
Phalacrocorax aristotelis desmarestii	X			3
Philomachus pugnax	X			1
Pluvialis apricaria	X			2
Podiceps auritus	X			1
Pyrrhocorax pyrrhocorax	X			1
Recurvirostra avosetta	X			1
Sterna sandvicensis	X			1
Sylvia undata	X			6

Tetrao tetrix tetrix	X			3
Tringa glareola	X			2
MAMMIFERI				
Rhinolophus ferrumequinum		X	X	10
Rhinolophus hipposideros		X	X	5
Rhinolophus euryale		X	X	6
Myotis blythii		X	X	2
Myotis myotis		X	X	1
Myotis capaccinii		X	X	1
Miniopterus schreibersii		X	X	2
Myotis bechsteinii		X	X	1
RETTILI				
Emys orbicularis		X	X	1
ANFIBI				
Speleomantes strinatii		X	X	6
Triturus carnifex		X	X	1
PESCI				
Barbus meridionalis		X		3
Barbus plebejus		X		4
Leuciscus souffia		X		4
Cottus gobio		X		1
Chondrostoma genei		X		3
Salmo macrostigma		X		1
INVERTEBRATI				
Lucanus cervus		X		8
Euplagia quadripunctaria		X		9
Austropotamobius pallipes		X		6
Euphydryas aurinia		X		3
Cerambyx cerdo		X	X	5
PIANTE				
Campanula sabatia		X	X	10
Gentiana ligustica		X	X	2
Aquilegia bertolonii		X	X	2
Gladiolus palustris		X		1

7.4.6 Ulteriori dati relativi a specie ed habitat di interesse da fonti attendibili e da indagini compiute per la redazione dello studio di incidenza del piano

Le fonti consultate sono le seguenti:

- Schede Natura 2000, aggiornamento ottobre 2012 (www.minambiente.it);
- Carta degli Habitat dei Siti della Rete Natura 2000 della Liguria in scala 1:25000 (www.ambienteinliguria.it);
- Carta della Biodiversità della Regione Liguria (www.ambienteinliguria.it);
- Carta della Rete ecologica regionale (www.ambienteinliguria.it);
- Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000;
- Atlante degli habitat Natura 2000 in Liguria;
- Misure di conservazione, ove presenti
- Brielli (2011). La dieta del lupo (*Canis lupus* L., 1758) in Liguria in relazione all'abbondanza dei grandi erbivori domestici e selvatici. Tesi sperimentale di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Apllicata, Università degli Studi di Pavia.
- Meriggi A, Milanesi P., Schenone L., Signorelli D., Serafini M., Brielli N., Torretta A. (2011). Progetto "Il Lupo in Liguria"- Dipartimento di Biologia Animale, Università di Pavia. Stato di avanzamento IV fase.

7.4.7 Obiettivi di sostenibilità adottati, conseguentemente al quadro conoscitivo delineato

IL PFV ha la finalità di conseguire la densità ottimale delle specie della fauna selvatica e di garantirne la conservazione attraverso la salvaguardia delle effettive capacità riproduttive, la tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, nonché – per le specie cacciabili – la regolamentazione del prelievo venatorio.

La ricchezza e la diversità faunistiche sono perseguite attraverso la destinazione differenziata del territorio alle attività gestionali necessarie e attraverso il mantenimento ed il ripristino degli habitat delle specie oggetto di pianificazione. La consistenza delle specie tipiche di fauna selvatica di ogni comprensorio è gestita al fine di raggiungere la densità ottimale compatibile con le capacità portanti dell'ambiente. Il miglioramento ambientale di ogni comprensorio tende a favorire la riproduzione

delle specie tipiche di fauna selvatica mediante il potenziamento delle vocazioni naturali e la diminuzione dei fattori di mortalità.
La previsione delle Unità di Gestione (U.G.) della piccola selvaggina stanziale pone le basi per favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in oggetto, con l'obiettivo di evitare il ritmico, annuale, depauperamento di un patrimonio sempre difficile (e costoso) da ricostituire e per incentivare forme di sfruttamento compatibile con la produzione naturale, agevolata con immissioni solo quando strettamente necessario (e comunque mai regolarmente).

L'individuazione del sistema delle Zone protette definisce gli istituti di protezione della fauna con divieto venatorio rappresentati da: Oasi, Zone di ripopolamento e cattura, Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e Valichi montani.

I criteri adottati per l'individuazione degli istituti di protezione che, in accordo con le precedenti pianificazioni in materia faunistico-venatoria adottate dalla Provincia di Savona, possono essere così sintetizzati:

- l'idoneità ambientale e territoriale alla realizzazione di istituti di protezione;
- integrazione e congruità con la pianificazione della Rete ecologica regionale, con particolare riguardo nei confronti di Parchi e Riserve Naturali Regionali e della Rete Natura 2000;
- presenza di urbanizzazione scarsa,
- definizione di confini razionali e facilmente individuabili sul territorio;
- la vocazionalità territoriale per la tutela e per la produzione di fauna selvatica stanziale di particolare interesse venatorio: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa e localmente il Capriolo;
- esclusione delle aree maggiormente vocate per il Cinghiale.

Il riassetto del sistema delle zone protette della Provincia di Savona sarà impostato sui suddetti criteri generali, sulla base dell'esperienza gestionale maturata dall'Amministrazione e delle modifiche ambientali e normative intervenute negli anni, con l'obiettivo di conseguire i seguenti impatti positivi:

- Incremento locale delle popolazioni appartenenti alle specie cacciabili (escluso il Cinghiale) per le quali la zona protetta è stata individuata, grazie all'introduzione del

divieto di caccia in aree con buona vocazionalità e con ricadute benefiche anche per l'attività venatoria dovute alla possibilità di irradiamento di tale fauna nei territori circostanti;

- Offrire la possibilità di realizzare interventi di miglioramento ambientale, grazie alla presenza di una zona protetta, con ricadute potenzialmente positive, che variano a seconda della tipologia di intervento, su: habitat, avifauna migratoria, piccola fauna stanziale di interesse venatorio, cervidi, flora e fauna di interesse conservazionistico. Gli interventi eseguiti all'interno di siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi.
- Perseguire la riduzione dei danni da Cinghiale, grazie all'esclusione dalla tutela dei settori maggiormente vocati e ad interventi mirati di controllo faunistico;
- Attuare all'interno delle zone protette una gestione faunistica razionale per limitare gli interventi di controllo del Cinghiale nella forma collettiva della braccata, privilegiando, ove possibile, gli interventi di prevenzione, la cattura con gabbie, gli abbattimenti da parte di singoli operatori e gli interventi in girata.
- La consistenza delle specie tipiche di fauna selvatica di ogni comprensorio è gestita al fine di raggiungere la densità ottimale compatibile con le capacità portanti dell'ambiente.
- Il miglioramento ambientale di ogni comprensorio tende a favorire la riproduzione delle specie tipiche di fauna selvatica mediante il potenziamento delle vocazioni naturali e della diminuzione dei fattori di mortalità.
- Offrire la possibilità di accedere a finanziamenti mirati alla riqualificazione ambientale per gli agricoltori locali che permetteranno il mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi, in contrasto con l'abbandono generalizzato delle aree storicamente utilizzate per attività di agricoltura e allevamento e favorire all'interno delle aree Natura 2000 interventi congrui con Indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti della Rete Natura 2000 in Liguria" approvati con DGR 126/2007.

In particolar modo si è provveduto ad individuare i seguenti istituti secondo i principi di sostenibilità riportati:

Parchi e Riserve Regionali

I territori rientranti in queste tipologie di aree protette sono quindi sottratti all'esercizio venatorio e le finalità ed i criteri per la loro gestione sono definiti, oltre che nelle norme di riferimento, nei Piani delle aree protette e nei Regolamenti faunistici. Nel territorio provinciale, il Parco Naturale Regionale del Beigua è dotato del Piano dell'area protetta e di apposito Regolamento faunistico.
La pianificazione faunistica provinciale tiene pertanto conto di tali aree, perseguendo l'integrazione con le azioni e le finalità di conservazione della fauna selvatica.

Oasi di protezione

Le Oasi sono individuate secondo criteri di vocazionalità ambientale, tenendo anche conto delle possibilità gestionali offerte dai vasti terreni di proprietà demaniale esistenti in Regione. Esse non dovranno riguardare zone particolarmente vocate al cinghiale. Nella costituzione delle Oasi deve essere infatti attentamente considerato il rischio del concentrarsi in esse di specie in densità incompatibili con la corretta gestione delle Oasi stesse, e inoltre pregiudizievoli per eventuali coltivazioni presenti.

Le Oasi possono in particolare rivestire un più forte interesse conservazionistico se istituite lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna; potrebbero inoltre essere utilizzate nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie (di norma stanziali) nei territori vocati.

La gestione delle Oasi è esercitata dalle Province che possono avvalersi delle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie, nonché degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini, stipulando con essi apposite convenzioni.

Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (legge 157/1992, articolo 1,comma 5 e articolo 2 comma 5 della legge regionale 29/1994)

Le esigenze di tutela in merito potrebbero essere coperte dall'esistenza e/o istituzione di oasi di protezione della fauna (o di altre strutture di protezione, es. parchi, valichi montani) previste dalla normativa vigente. In questa tipologia nel Piano sono previste tre zone di protezione lungo la fascia costiera, nei piani precedenti proposte come unica Fascia Litoranea (ZORM), in quanto è noto che i flussi migratori nel territorio provinciale seguono prevalentemente la linea di costa.

Valichi montani (articolo 47, comma 1 legge regionale 29/1994)

L'individuazione dei valichi montani, sottratti all'esercizio venatorio relativamente ai 1000 m circostanti, è strettamente connessa con le rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994.
I valichi montani, in armonia con le risultanze di detto studio, sono localizzati sullo spartiacque tirrenico-padano indipendentemente dalla loro quota, tutelando i punti obbligati di maggio transito migratorio tra la Val Padana e la fascia costiera. In ambito provinciale sono:

- il Colle di Cadibona, sulla rotta migratoria Valli Bormida – Letimbro/Quiliano

- il Colle del Giovo, sulla rotta Valli Erro/Sansobbia

Per quanto concerne il valico del Colle di Cadibona, il centro di tale area viene confermato in località Sella di Altare, punto convenzionalmente indicato come confine dei sistemi montuosi alpino e appenninico. Trattasi anche di uno dei punti a minor quota sulla lunga costiera di spartiacque tirrenico-padano relativamente alla zona del Colle di Cadibona che, quanto ai flussi di Uccelli migratori, può considerarsi “multifocale”.

Riguardo il Colle del Giovo, le indagini di REALINI (Il flusso degli Uccelli migratori in Liguria. Provincia di Genova – Regione Liguria – RGF, 2002) ed AA. VV. (Avifauna minore di passo in Liguria. Provincia di Genova – Regione Liguria – RGF, 2007) riferiscono l’esistenza di tre direttrici di transito autunnale: nella parte occidentale il valico è attraversato da un flusso in direzione N→S lungo la valle del Crivezzo, nella parte centrale da un flusso in direzione E→O ed in quella orientale da un flusso in direzione SE→NO. L’attuale centro del valico è situato lungo lo spartiacque tirrenico-padano in via Tagliata della Chiesa, presso l’albergo “Stella”. Tenuto conto della distribuzione dei flussi che interessano il valico, al fine di garantire una maggiore corrispondenza dell’area protetta con le zone di transito autunnale dell’avifauna migratrice, si ritiene opportuno spostarne il centro di 1,1 km a sud-ovest, sempre sullo spartiacque tirrenico-padano e lungo il tracciato dell’Alta Via dei Monti Liguri (località Garbeglia, via Ca’ de Scetta).

Pareti di roccia (articolo 11 legge regionale 29/1994)

Le pareti rocciose sede di nidificazione reale o potenziale degli Uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna, devono essere individuate e tutelate nei confronti di qualsiasi forma di disturbo, con particolare riferimento all'attività di arrampicata. Quanto previsto non implica automaticamente l'interdizione dell'attività venatoria sia perché le specie individuate non sono oggetto di caccia sia perché il periodo di nidificazione in senso stretto coincide con il periodo di silenzio venatorio. Il PFV elenca le specie rupicole che dovrebbero essere tutelate nel loro contesto ambientale di nidificazione: Gracchio corallino (*Pyrrhocorax pyrrhocora*x), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino *(Falco peregrinus*), Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Codirossone (*Monticola saxatilis*) e Picchio muraiolo (*Trichodroma muraria*).

7.4.8 Rapporto fra siti e previsioni di piano, in termini sia di possibile interferenza che di soluzione della criticità

La vigente suddivisione del TASP oggetto di caccia programmata in 3 ATC ed 1 CA ha determinato una ripartizione equilibrata della pressione venatoria nella provincia di Savona e pertanto verrà mantenuta, salvo qualche modifica puntiforme dei confini, anche nel nuovo PFV. Pertanto, considerando anche il progressivo calo della pressione venatoria dovuto alla costante riduzione del numero di cacciatori, non è riscontrabile alcun impatto significativo derivante dal mantenimento dello *status quo*.

In generale gli impatti potenziali derivanti da una regolare attività di caccia programmata sono riconducibili a:

- disturbo dovuto alla presenza umana (autoveicoli, detonazioni delle armi, cani, etc)
- inquinamento genetico delle popolazioni autoctone di specie venabili per introduzioni di animali
- aumento del rischio di diffusione di patologie derivante dall'introduzione di animali
- abbattimento o ferimento illegale di specie protette

Per quanto invece concerne le varie tipologie di caccia praticata l'impatto ipotizzabile si può sintetizzare come segue:

- Caccia in braccata al cinghiale: prelievo conservativo ma a forte impatto sull'ambiente con rischio elevato di destrutturazione delle popolazioni e conseguente aumento della probabilità del verificarsi di danni al comparto agricolo/forestale.

- Caccia di selezione: prelievo conservativo e con limitato impatto sulla biocenosi.
- Caccia alla piccola fauna stanziale: prelievo non conservativo e sostenibile solo grazie a ripopolamenti
- Caccia all'avifauna migratoria: prelievo non classificabile in quanto non è supportato da dati relativi allo status di conservazione delle popolazioni appartenenti alle specie venabili e dai dati relativi all'entità dei prelievi.

Gli ATC e il CA possono organizzare attività con un impatti positivi:

- miglioramento, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale, della gestione, attraverso attività di controllo e/o prevenzione, di specie particolarmente problematiche come il cinghiale;
- interventi diretti di miglioramento ambientale o attraverso la possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici
- attività di stima del contingente faunistico venabile (cervidi e cinghiale) per l'applicazione di piani di prelievo conservativi e sostenibili.

Gli interventi che ricadono all'interno o che, sebbene esterni, possono comunque avere influenze sui siti appartenenti a rete Natura 2000 dovranno essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dei siti stessi e, se del caso, sottoposti a valutazione d'incidenza.

In particolare gli impatti possono essere così schematizzati:

Attività di Piano	Fattori Causali d'impatto	Impatti potenziali
Ambiti territoriali di caccia	Prelievi e immissioni di fauna venabile Interventi di miglioramento ambientale a fini di vocazionalità per le specie di interesse venatorio	NEGATIVI potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie potenziale impatto su habitat di specie di interesse conservazionistico POSITIVI migliore capacità gestionale delle attività di controllo su specie problematiche come il cinghiale migliore capacità di razionalizzazione dei contingenti attraverso piani di prelievo

		possibilità di attribuire incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per attività di miglioramento ambientale possibilità di attivare misure di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica
Individuazione Istituti di protezione	– Introduzione del divieto di caccia in territori specifici – Apertura della caccia in settori maggiormente vocati al Cinghiale. – Interventi sugli habitat e sugli elementi del paesaggio – Interventi mirati in ambito agricolo	POSITIVI Incremento locale delle popolazioni delle specie venabili e minore disturbo delle specie di interesse conservazionistico Miglioramento degli habitat e recupero degli elementi del paesaggio importanti per la piccola fauna venabile e per le specie di interesse conservazionistico Riduzione dei danni da Cinghiale Possibilità di accedere a finanziamenti specifici per gli agricoltori locali volti anche al miglioramento ambientale
Pareti di roccia	Divieto di disturbo della fauna nidificante, in particolare per quanto concerne l'attività di arrampicata	POSITIVI ricadute positive sull'avifauna rupicola nidificante
Centri pubblici e privati riproduzione fauna selvatica	Eccessiva concentrazione di esemplari delle specie oggetto di produzione	NEGATIVI incremento locale dei danni a colture e al patrimonio forestale disturbo *s. l.* alle specie di interesse conservazionistico e/o venatorio e potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie e zoonosi
Zone e periodi per allenamento, addestramento cani e gare cinofile	Disturbo dovuto alla presenza di conduttori e ausiliari immissione di esemplari di specie venabili possibilità di sparo tutto l'anno (zone B) accumulo eccessivo di piombo (zone B) mantenimento di aree aperte con divieto di abbattimento (zone A)	NEGATIVI disturbo della fauna *s. l* potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie POSITIVI mantenimento e/o incremento di aree vocate per specie di interesse conservazionistico
Appostamenti fissi senza richiami vivi	prelievo diretto di specie venabili prelievo involontario o volontario di specie protette accumulo eccessivo di piombo	NEGATIVI abbattimento non conservativo di specie venabili abbattimento di specie protette e conseguente impatto sullo status di conservazione

		inquinamento da piombo in aree puntiformi POSITIVI riduzione della pressione venatoria nel sito occupato nel raggio di 100 metri.
Aziende faunistico-venatoria e agri-turistico-venatorie	Elevata pressione venatoria Immissione di animali di allevamento Interventi di miglioramento ambientale	NEGATIVI disturbo s.l. per presenza umana e degli ausiliari potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie aumento dei predatori opportunisti POSITIVI mantenimento di aree aperte favorevoli alla presenza di specie animali e vegetali di interesse conservazionistico mantenimento degli aspetti tradizionali dei luoghi
Criteri risarcimento per danni fauna selvatica e per la prevenzione degli stessi	Interventi di prevenzione	POSITIVI Riduzione dei danni provocati dalla fauna selvatica
Criteri per incentivi per tutela e ripristino degli habitat	Interventi di mantenimento o di miglioramento ambientale e degli elementi del paesaggio tradizionale	POSITIVI ricadute positive su avifauna migratoria e sulla fauna stanziale di interesse venatorio e su fauna e flora di interesse conservazionistico mantenimento dell'aspetto tradizionale dei luoghi

Per quanto concerne gli impatti specificatamente legati a Rete Natura 2000 si rimanda allo Studio di Incidenza ed in particolar modo anche per la trattazione delle diverse tipologie di caccia.

Nella provincia di Savona le forme di caccia alla selvaggina migratoria sia da appostamento che in forma vagante e quelle tradizionali al colombaccio da appostamento denominato "palco" di cui all'articolo 29 comma 13 della legge regionale 29/1994 sono particolarmente radicate e praticate. Tali forme di attività venatoria non configgono con le finalità del presente strumento di pianificazione e non ne ostacolano in alcun modo l'attuazione.

7.4.9 Misure di mitigazione previste dal piano

Nella seguente tabella sono elencate le misure di mitigazione previste dal piano:

Attività di Piano	Impatti negativi potenziali	Misure di mitigazione
Ambiti territoriali di caccia	potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie potenziale impatto su habitat di specie di interesse conservazionistico	All'interno delle aree Natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone Le UDG permettono di favorire una corretta espansione e mantenimento sul territorio delle specie in oggetto riducendo la necessità di immissioni di esemplari nell'ambiente naturale Gli interventi sugli habitat all'interno delle aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione
Centri privati riproduzione fauna selvatica	incremento locale dei danni a colture e al patrimonio forestale disturbo *s. l.* alle specie di interesse conservazionistico e/o venatorio e potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie e zoonosi	I Centri pubblici possono prevedere complessivamente una estensione massima potenziale non superiore al 1% del TASP, con una superficie unitaria non superiore a 200 ha. I Centri privati potranno essere istituiti su una estensione totale in misura non superiore al 2% del TASP, e con un'estensione unitaria non superiore a 200 ha. Le specie da produrre sono da individuarsi fra le specie autoctone stanziali. Non sarà possibile l'istituzione di Centri pubblici o di Centri privati all'interno dei siti Natura 2000.
Zone e periodi per allenamento, addestramento cani e gare cinofile	disturbo della fauna *s. l* potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie	Limitazioni spaziali, temporali e nel numero di capi a seconda della tipologia Limitazione di utilizzo di soggetti portatori di patologie e, in particolare per quanto concerne la Pernice rossa e la Quaglia, non è ammessa l'immissione sul territorio di forme alloctone, né l'utilizzazione di ibridi. Globalmente la percentuale vincolabile non potrà eccedere l'1% del T.A.S.P. Non sono proponibili nella zona faunistica delle Alpi Non potranno essere individuate nuove zone cinofile all'interno dei siti della Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.), e nelle Aree Protette Provinciali di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 27/02/2003.
Appostamenti fissi senza richiami vivi	abbattimento non conservativo di specie venabili abbattimento di specie protette e conseguente impatto sullo status di conservazione	Distanza minima dell'Alta Via dei Monti Liguri: mt 400 Distanza minima dalle zone ove è vietata la caccia (parchi e riserve regionali naturali, oasi di protezione della fauna, zone di ripopolamento e cattura, foreste demaniali,

	inquinamento da piombo in aree puntiformi	centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale): mt 200 Distanza minima da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso del titolare: mt 200. Non possono essere localizzati appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi: • nella Zona faunistica della Alpi, • lungo una fascia larga 200 m dalla linea di spartiacque tirrenico-padano, • all'interno di Z.P.S. L'autorizzazione o il rinnovo con modifiche di appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi ricadenti in aree della rete Natura 2000 (S.I.C.) dovrà essere sottoposta a specifica valutazione di incidenza. Il numero degli appostamenti fissi senza l'uso di richiami vivi autorizzabili nel periodo di vigenza del presente Piano non può superare i 30 impianti.
Aziende faunistico-venatoria e agri-turistico-venatorie	disturbo s.l. per presenza umana e degli ausiliari potenziale inquinamento genetico delle popolazioni autoctone incremento della probabilità di diffusione di patologie	In ambito provinciale si privilegia la costituzione di aziende faunistico- venatorie; solo occasionalmente potranno essere costituite aziende agrituristico-venatorie in terreni ad agricoltura svantaggiata e poco produttivi per la fauna stanziale pregiata (es. oliveti abbandonati). Nelle aziende faunistico-venatorie è consentito il prelievo venatorio sulla base di disciplinari proposti dalle Province e approvati dalla Regione ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 che regolamenta le strutture private per la caccia. Limitazioni di estensione Globalmente la percentuale vincolabile non potrà eccedere il 10% del T.A.S.P. Nelle aziende agrituristico-venatorie è consentito l'esercizio venatorio esclusivamente sulle specie, provenienti da allevamenti autorizzati. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agri- turistico-venatorie all'interno delle aree della rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.) e nelle Aree Protette Provinciali di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 27/02/2003.

Per quanto concerne le mitigazione degli impatti specificatamente legati a Rete Natura 2000 si rimanda alle misure di mitigazione previste dallo Studio di Incidenza ed in particolar modo anche per quanto concerne a le diverse tipologie di caccia.

7.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il patrimonio nazionale di "beni culturali" è riconosciuto e tutelato dal D.Lgs.42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 156 del 24/03/2006.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l'interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l'interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 ("Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico"), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 ("Tutela delle cose di interesse artistico o storico"), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali") e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004.

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all'art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel "Patrimonio culturale" nazionale), modificato con D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

Tale Codice ha seguito nel tempo l'emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto "Galasso") e nella L. n. 431/1985 (Legge "Galasso"), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

Infatti, la legge n. 1497/1939 (sulla "Protezione delle bellezze naturali e panoramiche") si riferiva a situazioni paesaggistiche di eccellenza, peculiari nel territorio interessato per panoramicità, visuali particolari, belvederi, assetto vegetazionale, assetto costiero. Tali particolarità paesaggistiche per loro natura non costituivano una percentuale prevalente sul territorio, le situazioni da tutelare erano soltanto quelle individuate dai provvedimenti impositivi del vincolo paesaggistico.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l'emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. "Galassini"), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti

fluviali. Ancora, la L. n. 431/1985 ha assoggettato a tutela "*ope legis*" categorie di beni (fascia costiera, fascia fluviale, aree boscate, quote appenniniche ed alpine, aree di interesse archeologico, ed altro), tutelate a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio e da precedenti valutazioni di interesse paesaggistico.

La Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, con nota 5570 del 25/ottobre 2012 a riguardo della richiesta di parere sul Rapporto Ambientale Preliminare chiarisce come "*…la vigente normativa in merito ai Beni Culturali non presuppone in termini generali interdizioni o limitazioni all'attività venatoria, si ritiene opportuno prevedere adeguate misure di rispetto e attenzione per i singoli siiti che rivestono interesse archeologico ai sensi del DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss.mm.ii., siti nei quali, in particolare, dove essere previsto e necessario il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione degli habitat delle specie c la salvaguardia del territorio e del bene archeoìogico in esso contenuto..*". Per quanto riguarda le criticità riscontrate per la presenza di ZAC "Ponte Romano" e Manie", si sottolinea come si tratti di riconferma di aree già autorizzate nel precedente Piano Faunistico Venatorio. In particolare la ZAC "Ponte Romano" sorge in Comune di Rocchetta Cairo, nell'Ambito 5 "Appennino ligure di Ponente" del PTCP regionale, Bassa Valle Bormida di Spigno. Al di fuori dei confini della ZAC è presente un Bene Storico-culturale sottoposto a vincolo architettonico in base all'Art. 12 del Dlgs 42/2004 e denominato "Ponte della Rocchetta detto degli Alemanni". Non risultano al contrario sovrapposizioni o possibili interazioni con valori Storico-Culturali nel caso della ZAC "Manie".

Si riporta di seguito l'elenco dei Valori storico-culturali sottoposti a vincolo archeologico per ciascun ambito previsto dal PTCP regionale

Ambito 3 - Riviera di Ponente e savonese

NUM. AMB.	DESCRIZIONE	COD. VINC.	OGGETTO	DATA DECR.
29	ALASSIO-LAIGUEGLIA	70117	STRADA ROMANA IULIA AUGUSTA	30/06/1975
30	ALBENGA-CERIALE	70105	monumento funerario IL PILONE, EDIFICIO G e resti ANFITEATRO	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70106	VILLA ROMANA	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70107	perimetro murario antica città romana albingaunum	04/04/1964
30	ALBENGA-CERIALE	70108	NECROPOLI	12/11/1968
30	ALBENGA-CERIALE	70109	MONUMENTI FUNERARI	06/04/1974
30	ALBENGA-CERIALE	70110	MONUMENTI FUNERARI	26/05/1978
30	ALBENGA-CERIALE	70111	FASCIA DI RISPETTO ADIACENTE ALLA BASILICA PALEOCRISTIANA DI SAN VITTORE	05/02/1987
30	ALBENGA-CERIALE	70112	AREA ARCHEOLOGICA DI SAN VITTORE	16/11/1955
30	ALBENGA-CERIALE	70113	AREA ARCHEOLOGICA DI SAN VITTORE	21/01/1991
30	ALBENGA-CERIALE	70114	COSTRUZIONI ROMANE ALVEO FIUME CENTA	16/06/1995
30	ALBENGA-CERIALE	70115	RUDERI DI ETA ROMANA	07/07/1997
30	ALBENGA-CERIALE	70116	MONUMENTI FUNERARI NECROPOLI SETTENTRIONALE	05/10/1996
30	ALBENGA-CERIALE	70117	STRADA ROMANA IULIA AUGUSTA	30/06/1975
30	ALBENGA-CERIALE	70125	MONUMENTO FUNERARIO	22/12/1952
30	ALBENGA-CERIALE	70226	ABBAZIA DI SAN MARTINO	31/10/1997
30	ALBENGA-CERIALE	70392	MONUMENTI FUNERARI EDIFICIO B, C, D	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70393	EDIFICIO F MONUMENTO FUNERARIO	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70394	MURO VILLA ROMANA	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70395	MURO ROMANO	09/03/1953
30	ALBENGA-CERIALE	70396	MONUMENTO FUNERARIO	16/09/1952
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70124	GROTTA VALDEMINO	03/07/1962
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70178	abitato di età romana	25/01/1997
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70179	EDIFICIO ROMANO	27/10/1997
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70180	RUDERI ROMANI	27/10/1997
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70181	INSEDIAMENTO ROMANO	02/12/2003
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70186	Castelliere dell'età del ferro	15/09/1994
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70188	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70189	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70190	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70191	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70192	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70193	NECROPOLI	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70194	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70195	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70196	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70197	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70198	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70199	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70200	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70201	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70202	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70203	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70204	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70205	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70206	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70207	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70208	INSEDIAMENTO ROMANO	10/02/1999
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70386	ponte Romano	20/01/1978
35	BORGHETTO S.S.-LOANO-PIETRA L.-BORGIO V.	70387	RUDERI ROMANI	12/06/2006
41	FINALESE	70126	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1961

NUM. AMB.	DESCRIZIONE	COD. VINC.	OGGETTO	DATA DECR.
41	FINALESE	70127	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1951
41	FINALESE	70128	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1951
41	FINALESE	70129	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1951
41	FINALESE	70130	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1951
41	FINALESE	70131	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE	03/04/1951
41	FINALESE	70132	CAVERNA DELLE ARENE CANDIDE AREA DISPERSIONE MATERIALI FITTILI	17/05/1943
41	FINALESE	70133	NECROPOLI ROMANA	18/03/1953
41	FINALESE	70134	NECROPOLI ROMANA	18/03/1953
41	FINALESE	70135	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70136	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	29/10/1962
41	FINALESE	70137	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70138	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70139	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	29/05/1962
41	FINALESE	70140	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	05/10/1962
41	FINALESE	70141	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	05/10/1962
41	FINALESE	70142	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70143	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70144	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70145	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70146	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70147	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70148	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70149	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70150	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70151	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70152	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70153	CASTRUM E NECROPOLI BIZANTINA	01/10/1990
41	FINALESE	70155	CASTRUM	18/07/2003
41	FINALESE	70156	CAVERNA "ARMA DELLE ANIME"	19/09/1961
41	FINALESE	70157	NECROPOLI ETA' ROMANA IMPERIALE	24/05/1963
41	FINALESE	70158	VILLAGGIO DELLE ANIME PREROMANO	04/12/1963
41	FINALESE	70159	VILLAGGIO DELLE ANIME PREROMANO	04/12/1963
41	FINALESE	70160	VILLAGGIO DELLE ANIME PREROMANO	04/12/1963
41	FINALESE	70161	VILLAGGIO DELLE ANIME PREROMANO	04/12/1963
41	FINALESE	70162	AREA DI LAVORAZIONE DELLA SELCE	21/04/1972
41	FINALESE	70163	AREA DI LAVORAZIONE DELLA SELCE	21/04/1972
41	FINALESE	70164	AREA DI LAVORAZIONE DELLA SELCE	21/04/1972
41	FINALESE	70165	AREA DI LAVORAZIONE DELLA SELCE	21/04/1972
41	FINALESE	70166	PONTE ROMANO DI MAGNONE	12/01/1961
41	FINALESE	70167	5 PONTI ROMANI	09/11/1974
41	FINALESE	70168	grotta delle manie	16/10/1990
41	FINALESE	70169	grotta delle manie	16/10/1990
41	FINALESE	70170	GROTTA POLLERA E DEL BUIO	06/12/1992
41	FINALESE	70171	CASTELLIERE	26/06/1992
41	FINALESE	70172	deposito neolitico	22/08/1994
41	FINALESE	70173	CASTRUM DI PERTI	28/08/1997
43	NOLI-SPOTORNO-BERGEGGI	70121	CAVERNA PALEOLITICA	20/02/1979
43	NOLI-SPOTORNO-BERGEGGI	70122	TORRE IMPERIALE ROMANA E BASILICA PALEOCRISTIANA	03/06/1960
43	NOLI-SPOTORNO-BERGEGGI	70123	CASTELARO	19/03/1986
43	NOLI-SPOTORNO-BERGEGGI	70184	necropoli tardoromana e bizantino-longobarda Chiesa di San Paragorio	24/05/1975
43	NOLI-SPOTORNO-BERGEGGI	70185	necropoli tardoromana e bizantino-longobarda Chiesa di San Paragorio	06/02/1975

Ambito 4 - Riviera del Beigua

NUM. AMB.	DESCRIZIONE	COD. VINC.		
44	SAVONESE	70123	CASTELARO	19/03/1986
44	SAVONESE	70187	TERRENO CIRCOSTANTE LA CHIESA MEDIEVALE DI S. PIETRO INCARPIGNANO CONTENENTE AVANZI DI UN VICUS DELL'ANTICA VADA SABATIA	21/02/1969
44	SAVONESE	70211	Insediamento Romano	05/10/1954
44	SAVONESE	70212	Insediamento Romano	05/10/1954
44	SAVONESE	70213	Insediamento Romano	18/08/1954
44	SAVONESE	70214	Insediamento Romano	05/10/1954
44	SAVONESE	70215	Insediamento Romano sotto le vie: Piazza S.Giovanni Battista, via Quierolo, via Torsegno, via Piave, via 11 Febbraio	05/10/1954
44	SAVONESE	70216	Insediamento Romano	14/06/1955
44	SAVONESE	70217	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70218	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70219	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70220	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70221	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70222	Insediamento Romano	11/09/1954
44	SAVONESE	70223	Insediamento Romano	07/05/1955
44	SAVONESE	70224	Insediamento Romano	07/05/1955
44	SAVONESE	70225	Insediamento Romano	06/11/1995
44	SAVONESE	70381	SEDIME di UNITA IMMOBILIARI FACENTI PARTE DELLA FORNACE BARILE	26/01/2006
46	VALLE SANSOBBIA	70119	RESTI ROMANI	14/02/1975
46	VALLE SANSOBBIA	70120	VILLA ROMANA ALBA DOCILIA	03/05/1997
46	VALLE SANSOBBIA	70350	VILLA ROMANA ALBA DOCILIA	05/05/1961
46	VALLE SANSOBBIA	70352	VILLA ROMANA ALBA DOCILIA	30/01/1973

Ambito 5 - Appennino ligure di Ponente

NUM. AMB.	DESCRIZIONE	COD. VINC	OGGETTO	DATA DECR.
37	VALLE MAREMOLA	70178	abitato di età romana	25/01/1997
37	VALLE MAREMOLA	70209	Grotte	02/12/2003
37	VALLE MAREMOLA	70400	SEDIME RUDERI CASTELLO	20/06/2006
38B	BASSA VALLE BORMIDA DI MILLESIMO	70182	preistorico - terrazzamenti sostenuti da muri a secco riferibili alla media età del Bronzo	05/05/1995
45	ENTROTERRA SAVONESE	70351	Insediamento rustico romano	10/09/1968
36	ALTA VALLE VARATELLA	70365	GROTTA BASURA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70366	GROTTA SGARBA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70367	GROTTA DEL PURGAO DELL'OLIVA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70368	GROTTA LUBEA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70369	TANA DELLE GORE	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70370	GROTTA TANASSA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70371	GROTTE DI MERONA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70372	GROTTA DI S. LUCIA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70373	GROTTA GHIARA	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70374	GROTTA SANTI	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70375	GROTTA COLOMBO	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70388	GROTTA BALZI ROSSI	08/12/1933
36	ALTA VALLE VARATELLA	70397	GROTTA TARAGNINA	08/12/1933
45	ENTROTERRA SAVONESE	70353	PONTI ROMANI (PONTE IV PONTE V e PONTE IV BIS) E STRADA ROMANA	07/04/1975

L'analisi delle sovrapposizioni fra le previsioni e la tipologia di attività previste dal Piano e gli elementi sottoposti a vincolo archeologico. Analogamente il Piano appare coerente in funzione delle previsioni contenute in termini di tutela del patrimonio ambientale e soprattutto per le proposte di mitigazione inserite nello specifico Studio di Incidenza su aree SIC e ZPS provinciali.

7.6 Inquinamento Acustico

Le attività previste dal Piano non creano impatti prolungati e irreversibili che determinano l'insorgenza di fenomeni riconducibili all'inquinamento acustico.

7.7 Inquinamento Elettromagnetico

Le attività previste dal Piano non hanno attinenza e non creano impatti.

8. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

8.1 Eventuali alternative considerate e loro giustificazioni/motivazioni

La normativa di riferimento per la VAS prevede che, oltre alla caratterizzazione dello stato di fatto dell'ambiente, sia fornita una previsione riguardante la probabile evoluzione e i possibili cambiamenti che interesserebbero i comparti ambientali in assenza dell'attuazione delle scelte pianificatrici del PFVP. In quest'ottica è fornita un'analisi delle principali problematiche emerse dall'attuazione del piano attualmente in vigore e delle soluzioni prospettate dal nuovo piano. Il nuovo Piano, confermando la sostanziale validità del sistema di protezione del secondo Piano faunistico-venatorio, prefigura comunque una revisione degli istituti di protezione esistenti, confermando quelli caratterizzati da buona vocazionalità per le specie e gli habitat di interesse naturalistico e faunistico-venatorio (es. pernice rossa, lepre, lupo, avifauna migratrice e aree aperte e altri habitat di interesse naturalistico), perseguendo l'obiettivo di ridurre l'estensione di aree vocate per il cinghiale, interrompendo alcuni dei "corridoi" previsti dal precedente Piano ovvero ridimensionando e/o eliminando alcuni istituti di protezione che negli anni hanno determinato direttamente o indirettamente, particolari problematiche legate alla presenza del cinghiale, ferma restando la necessità di garantire un'estensione sufficiente a perseguire i propositi di tutela e produzione caratteristiche dei diversi istituti. In alcuni casi sono stati individuati nuovi istituti di protezione, includendo aree di interesse naturalistico e/o faunistico-venatorio finora escluse, anche in ragione degli ultimi dati/studi e ricerche a disposizione dell'Amministrazione Provinciale (ad esempio nell'area del Monte Galero per il gallo forcello). Si è rispettato il principio di evitare ove possibile sovrapposizioni con il sistema delle Aree protette regionali, ricercando possibilmente la sovrapposizione con le aree Natura 2000, al fine di garantire l'integrazione tra i diversi livelli (provinciale, regionale e comunitario) di pianificazione e tutela. La definizione dei confini degli istituti di protezione –individuate sulla base dei principi sopra esposti – è stata condotta al fine di realizzare una perimetrazione per quanto possibile razionale ed efficace, facilmente identificabile sul territorio soprattutto da parte dei cacciatori e degli organi di vigilanza (principio dei confini certi: strade, sentieri, spartiacque, corsi d'acqua, manufatti emergenti, etc).

Nella tabella seguente è riassunta la probabile evoluzione con e senza attuazione del nuovo PFVP.

Fattore	Evoluzione probabile senza attuazione del nuovo PFVP	Evoluzione probabile con attuazione del nuovo PFVP
Istituti di protezione	Aumento delle problematiche collegate al cinghiale Esclusione dal regime di protezione di are di interesse naturalistico e/o faunistico-venatorio Incremento delle problematiche legate all'integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela Mantenimento delle problematiche inerenti l'assenza in molti casi di confini certi	Riduzione delle problematiche collegate al cinghiale e migliore gestione della specie Migliore gestione del patrimonio faunistico Migliore integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela Riduzione dei contenzioni dovuti all'assenza di confini certi
Istituti di gestione venatoria	Incremento delle problematiche legate all'integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela	Migliore integrazione tra i diversi livelli di pianificazione e tutela
Gestione delle specie di maggior interesse e della tutela e ripristino degli habitat naturali	Incremento delle problematiche legate alla gestione di alcune specie e e alcuni habitat di interesse.	Miglioramento dell'approccio gestionale.
Centro di inanellamento	Nessuna informazione o informazioni prive di validità scientifica	Miglioramento delle conoscenze sulle specie dell'avifauna migratoria sia per fini di ricerca ma anche per scopi conservativi e gestionali.

8.2 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna) e piano di monitoraggio

L'obiettivo principale della pianificazione faunistico – venatoria individuato dalla normativa consiste in una adeguata azione di tutela, conservazione, controllo, nonché di fruizione della fauna selvatica, attraverso l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale al fine di garantire una densità ottimale delle specie grazie alla salvaguardia delle effettive capacità riproduttive, alla tutela e riqualificazione delle risorse ambientali, nonché – per le specie cacciabili – la regolamentazione del prelievo venatorio.

8.2.1 Obiettivi generali

Il PFVP è lo strumento deputato alla pianificazione della gestione della fauna selvatica sul territorio provinciale, ad esclusione delle porzioni ricadenti nell'ambito delle aree protette. Il Piano individua le aree precluse alla caccia, ma anche le migliori strategie da adottare nella gestione della fauna selvatica, nella consapevolezza dell'esistenza di uno stretto legame tra quest'ultima e la gestione dell'ambiente e del territorio.

I principi che hanno portato alla stesura del Piano si ispirano al rispetto della natura e dell'ambiente e per tale motivo gli obiettivi generali che guidano l'intera pianificazione prospettata sono i seguenti:

1) *Conservazione della fauna selvatica autoctona e tutela, miglioramento e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie*

Il piano ambisce al raggiungimento e al mantenimento di una condizione di stabilità e, dove possibile, di crescita, delle popolazioni e degli ecosistemi ad esse associati, con un orizzonte temporale a lungo termine commisurato alle risorse disponibili, con il fine ultimo di salvaguardare, e possibilmente, incrementare la biodiversità complessiva. Le azioni che possono portare al conseguimento di questo obiettivo consistono nell'individuazione di adeguate strategie di gestione, tutela e riqualificazione del territorio e degli habitat naturale e semi-naturali che diano benefici durevoli, che siano in grado di resistere agli eventi negativi casuali (es. epidemie, incendi, eventi atmosferici imprevedibili) e che si indirizzino verso l'auto-mantenimento delle popolazioni, in particolare di quelle relative alle specie chiave di interesse conservazionistico e venatorio, anche nella prospettiva di evitare o quantomeno limitare le immissioni di fauna, in particolare modo di quella alloctona.

2) *Gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali, dell'attività venatoria e delle interazioni con l'ambiente e con le attività antropiche*

Lo sfruttamento delle risorse faunistiche e ambientali, nell'ambito di un contesto sociale dominante che percepisce l'uso del territorio da una prospettiva poco compatibile con la conservazione della fauna selvatica, non può prescindere da un prelievo venatorio che sia fondato sul principio della sostenibilità. Lo scopo prefissato è raggiungibile basando il prelievo venatorio su informazioni

quantitative e qualitative il più possibile aggiornate, soprattutto per quanto riguarda le specie stanziali, mentre per le migratorie è necessario ricorrere ad una lettura critica del loro *status* e *trend* globale oltre che allo studio del fenomeno nel contesto locale anche grazie all'attivazione di stazioni di inanellamento a carattere scientifico permanenti.
La gestione sostenibile della fauna non può inoltre prescindere da una valutazione delle possibili interazioni con l'ambiente e con il contesto antropico a livello locale, al fine di individuare le migliori strategie volte all'annullamento, alla riduzione o alla mitigazione dei possibili impatti (danni all'agricoltura e al patrimonio forestale e naturale, incidenti stradali, ecc.).

3) *Aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche*

Questo terzo obiettivo generale risulta strettamente connesso ai precedenti, e ne costituisce un elemento indispensabile. La conoscenza aggiornata del patrimonio faunistico e della distribuzione e consistenza delle diverse popolazioni sono elementi indispensabili e improrogabili per attuare una pianificazione a medio-lungo termine che dia i risultati più ottimali in termini di sostenibilità. Il monitoraggio della fauna permette inoltre una revisione degli interventi di miglioramento ambientale permettendo di focalizzare le risorse verso modelli di gestione realmente efficaci. Le azioni di monitoraggio devono essere necessariamente attuate in un contesto di collaborazione tra Provincia e soggetti coinvolti nella gestione del territorio (es. ATC, CA, proprietari e concessionari dei fondi), al fine di operare in modo concertato e condividendo le scelte e gli oneri. Oltre a raccogliere dati utili relativi alle specie target di interesse venatorio, l'ampliamento delle conoscenze deve essere esteso alle specie di interesse conservazionistico, per garantirne la conservazione, e alle specie problematiche, per definire adeguate strategie di contenimento.

I tre obiettivi risultano quindi complementari: attraverso opportune scelte di gestione si mira ad instaurare un circolo virtuoso che dia risultati di rilievo sia dal punto di vista faunistico che economico.

8.2.2 Obiettivi specifici

Il conseguimento degli obiettivi generali richiede un'approfondita conoscenza dello stato di fatto in ambito faunistico e che il Piano sia elaborato a partire dall'esame del territorio dal punto di vista

delle vocazionalità faunistiche e delle esperienze pregresse. Per tale motivo, l'elemento basilare del Piano consiste nella predisposizione di una suddivisione territoriale che sia rispondente agli indirizzi gestionali previsti dalla normativa esistente e sia basata su una strategia a lunga scadenza.
Gli obiettivi specifici del Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Savona sono pertanto i seguenti:

Individuazione:

- del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP);
- degli Istituti e delle unità territoriali interdetti all'attività venatoria;
- degli Istituti di Gestione Venatoria;
- degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e del Comprensorio Alpino (CA).

Definizione:

- dei criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni causati dalla fauna selvatica e per la prevenzione degli stessi
- dei criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici, impegnati nella tutela e ripristino degli habitat naturali e nell'incremento della fauna selvatica .
- dei concetti per l'istituzione delle Unità di Gestione della piccola selvaggina stanziale

Indicazioni per:

- la gestione faunistico-venatoria relativamente alle specie di maggiore interesse e alle specie problematiche, comprensive delle indicazioni di miglioramento in attuazione dell'obiettivo generale di conservazione e miglioramento.

Proposta per:

- la realizzazione di un centro di inanellamento a scopo scientifico nel territorio provinciale

Informatizzazione:

- relativa al piano faunistico venatorio secondo gli standard regionali indicati nel documento di indirizzo D.G.R. n. 387 del 15/04/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Liguria n. 20 Parte II del 18/05/2011.

8.3 Piano di monitoraggio e coerenza interna

Il risultato dell'attività di monitoraggio che si svolgerà durante il periodo di attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale è rappresentato dai Rapporti di monitoraggio da stilare con cadenza annuale e che dovranno essere strutturati in modo tale da riportare le seguenti informazioni:

- date di esecuzione dei rilevamenti e in genere delle attività di monitoraggio;
- porzione di territorio interessata dal monitoraggio;
- obiettivi e azioni di Piano che il monitoraggio intende controllare;
- gli indicatori e gli strumenti utilizzati per eseguire il monitoraggio;
- stato previsto per gli indicatori monitorati;
- stato ambientale previsto alla data del monitoraggio;
- individuazione delle situazioni critiche;
- indicazione sull'opportunità di eseguire un riesame del Piano e su quali azioni correttive intraprendere.

Oggetto di indagine del Piano di monitoraggio proposto sono gli obiettivi e le azioni definiti nel Piano; tra queste ultime compare il monitoraggio previsto nell'ambito della gestione faunistica e rappresentato dai censimenti finalizzati alla valutazione dello status delle specie di interesse venatorio e conservazionistico, da non confondere quindi con il sistema qui proposto.
Di seguito sono riportati gli indicatori proposti per il monitoraggio e i relativi target. Il sistema di monitoraggio individua un gruppo di indicatori di stato che descrivono del comparto faunistico ed ecosistemico (habitat) qualificanti il territorio, mentre allo scopo di descrivere sinteticamente i risultati prestazionali delle azioni implementate nel corso dei cinque anni di attuazione del Piano si specifica un insieme di indicatori di risposta. Il monitoraggio costante degli indicatori di stato selezionati permetterà di evidenziare gli effetti ambientali delle azioni di Piano e di verificare il raggiungimento dei risultati attesi.

Gli indicatori individuati sono suddivisi in indicatori di stato (calibrati principalmente su descrittori faunistici ed ecositemici) e indicatori di risposta (calibrati sul tipo di azioni e misure definite dal

PFV). Di seguito è riportato l'elenco completo:

- numero di specie della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale;
- numero specie autoctone della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale;
- numero specie alloctone della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale;
- numero di specie della fauna omeoterma di interesse conservazionistico;
- numero di specie della fauna di interesse conservazionistico;
- numero di specie della fauna omeoterma minacciate o in via di estinzione;
- numero di specie della fauna minacciate o in via di estinzione;
- numero siti di nidificazione di specie dell'avifauna di interesse conservazionistico
- estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree umide;
- estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree boscate;
- estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree prative;
- estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree arbustate;
- numero e tipologia di interventi di ripristino e miglioramento ambientale
- numero di immissioni e capi immessi a scopo di ripopolamento;
- numero di campagne di controllo di specie problematiche;
- numero di esemplari catturati per ciascuna specie;
- numero di censimenti o conteggi effettuati per specie per anno;
- numero di strumenti finanziari individuati per lo svolgimento delle attività di monitoraggio gestionale e corrispettivo economico;
- completezza dei dati relativi ai censimenti pianificati e al prelievo venatorio;
- numero di campagne di controllo di specie problematiche;
- numero di risarcimenti per danno alle colture agricole e corrispettivo economico;
- numero di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni;
- numero e tipologia di convenzioni stipulate con le associazioni per la gestione delle Oasi;
- numero e corrispettivo economico degli incentivi corrisposti a favore di proprietari e conduttori di fondi agricoli finalizzati alla tutela e al ripristino degli habitat idonei alle specie di interesse venatorio;
- numero di incentivi corrisposti a favore di proprietari e conduttori di fondi agricoli per tipologia di intervento;
- andamento delle popolazioni di interesse venatorio;

- andamento delle popolazioni di specie problematiche;
- andamento delle popolazioni delle specie (piccola fauna stanziale);
- numero ed estensione complessiva delle ZAC autorizzate;
- numero di appostamenti fissi autorizzati;
- numero ed estensione di Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie autorizzate;
- numero ed estensione delle UG (piccola fauna stanziale);
- numero di cacciatori specialisti (piccola fauna stanziale);
- numero di capi abbattuti per ciascuna specie (piccola fauna stanziale);
- numero e tipologia degli interventi utili ad incrementare la capacità portante dell'ambiente per ciascuna specie (piccola fauna stanziale);
- numero di denunce danni (predazioni su bestiame) e corrispettivi economici (Lupo);
- numero di interventi di prevenzione dei danni e corrispettivi economici (Lupo);
- andamento della popolazione della specie (Lupo);
- numero di UG e relativa estensione per ciascuna specie (Daino e Capriolo);
- numero di capi abbattuti per ciascuna specie (Daino e Capriolo);
- percentuale di realizzazione del Prelievo proposto per ciascuna specie (Daino e Capriolo);
- andamento delle popolazioni delle specie (Daino e Capriolo);
- numero di capi abbattuti per ciascuna specie (avifauna migratoria);
- numero di specie e numero di esemplari per ogni specie inanellati;
- andamento delle popolazioni di interesse conservazionistico

Di seguito sono indicate per ciascun obiettivo, generale e specifico, e per ogni azione, misura o indirizzo di Piano, le attività di monitoraggio previste mediante l'utilizzo degli indicatori precedentemente individuati, che potranno fornire le informazioni necessarie per la verifica dell'efficacia ed efficienza del Piano relativamente a ciascun azione e obiettivo prefissato. Gli indicatori possono descrivere l'andamento di una o più azioni di Piano; la verifica dei risultati attesi può avvenire anche attraverso l'impiego di indicatori di stato, in quanto i cambiamenti che interessano lo scenario di riferimento rilevati nel tempo possono essere, anche se parzialmente, frutto delle misure e degli interventi attuati come previsto dalla pianificazione faunistico venatoria provinciale.

Esaminando la Tabella emerge anche la coerenza interna del Piano, in quanto per ciascun obiettivo, generale o specifico, è stata definita almeno un'azione di Piano, e per ogni azione, misura o

indirizzo di Piano è stato individuato almeno un indicatore in grado di valutarne l'effetto o il raggiungimento delle finalità prefissate.

9 PIANO DI MONITORAGGIO

Il risultato dell'attività di monitoraggio che si svolgerà durante il periodo di attuazione del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale è rappresentato dai Rapporti di monitoraggio da stilare con cadenza annuale e che dovranno essere strutturati in modo tale da riportare le seguenti informazioni:

- date di esecuzione dei rilevamenti e in genere delle attività di monitoraggio;
- porzione di territorio interessata dal monitoraggio;
- obiettivi e azioni di Piano che il monitoraggio intende controllare;
- indicatori e gli strumenti utilizzati per eseguire il monitoraggio;
- stato previsto per gli indicatori monitorati;
- stato ambientale previsto alla data del monitoraggio;
- individuazione delle situazioni critiche;
- indicazione sull'opportunità di eseguire un riesame del Piano e su quali azioni correttive intraprendere.

Oggetto di indagine del Piano di monitoraggio proposto sono gli obiettivi e le azioni definiti nel Piano; tra queste ultime compare il monitoraggio previsto nell'ambito della gestione faunistica e rappresentato dai censimenti finalizzati alla valutazione dello status delle specie di interesse venatorio e conservazionistico, da non confondere quindi con il sistema qui proposto.
Di seguito sono indicate per ciascun obiettivo, generale e specifico, e per ogni azione, misura o indirizzo di Piano, le attività di monitoraggio previste mediante l'utilizzo degli indicatori precedentemente individuati, che potranno fornire le informazioni necessarie per la verifica dell'efficacia ed efficienza del Piano relativamente a ciascun azione e obiettivo prefissato. Gli indicatori possono descrivere l'andamento di una o più azioni di Piano; la verifica dei risultati attesi può avvenire anche attraverso l'impiego di indicatori di stato, in quanto i cambiamenti che interessano lo scenario di riferimento rilevati nel tempo possono essere, anche se parzialmente, frutto delle misure e degli interventi attuati come previsto dalla pianificazione faunistico venatoria provinciale.
Esaminando la Tabella emerge anche la coerenza interna del Piano, in quanto per ciascun obiettivo, generale o specifico, è stata definita almeno un'azione di Piano, e per ogni azione, misura o indirizzo di Piano è stato individuato almeno un indicatore in grado di valutarne l'effetto o il raggiungimento delle finalità prefissate.

Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Azioni del Piano	Misure del Piano	Verifica		Monitoraggio			
				Indicatori di risposta	Indicatori di stato	Descrizione dell'attività	Frequenza	Responsabilità	Risorse
Conservazione della fauna selvatica autoctona e tutela, miglioramento e incremento degli habitat funzionali alla conservazione delle specie	Individuazioni degli Istituti e delle unità territoriali interdetti all'attività venatoria	Parchi e Riserve Regionali		Il PFV si limita ad individuare le aree interessate da questi istituti che concorrono al calcolo del TASP destinato alla protezione della fauna selvatica. La normativa assegna agli enti gestori di tali aree protette il compito e la responsabilità di garantire la conservazione delle specie faunistiche presenti e del loro corretto equilibrio ecologico.		Nessuna			
		Oasi di Protezione	Tutela di ambienti vocazionali per la fauna selvatica		Numero di specie della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale	Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero di specie di interesse conservazionistico presenti sul territorio provinciale		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree arbustate		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree boscate		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree prative		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali

					aree umide				
			Gestione della fauna problematica		Andamento delle popolazioni di specie problematiche		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di campagne di controllo di specie problematiche			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di risarcimenti per danno alle colture agricole e corrispettivo economico			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di interventi di prevenzione dei danni			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
			Gestione partecipata con associazioni	Numero e tipologia di convenzioni stipulate			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
		Zone di ripopolamento e cattura	Gestione della fauna problematica		Andamento delle popolazioni di specie problematiche	Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di campagne di controllo di specie problematiche			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di risarcimenti per danno alle colture agricole e corrispettivo economico			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di interventi di prevenzione dei danni			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali

			Immissioni a scopo di ripopolamento (specie d'interesse: lepre, starna, fagiano e pernice rossa)	Numero di immissioni e di capi immessi a scopo di ripopolamento			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
			Gestione delle specie di interesse venatorio	Numero di esemplari catturati per ciascuna specie			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
			Tutela degli habitat vocazionali per le specie di interesse venatorio e conservazionistico		Andamento delle popolazioni delle specie di interesse venatorio		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree arbustate		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree boscate		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree prative		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Estensione complessiva e percentuale di territorio provinciale coperta da aree umide		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
		Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna		Il Piano recepisce la legge 157/1992 art. 1 comma 5 e L.R. 29/1994 art. 2 comma 5 e individua tre zone di protezione lungo la fascia costiera		Nessuna			
		Valichi montani		Il Piano recepisce la legge 157/1992 art. 21 comma 3, L.R. 29/1994 art. 47 comma 1) e individua 2		Nessuna			

				valichi sulla scorta delle rotte migratorie dell'avifauna segnalate dall'I.N.F.S. (ora ISPRA) e più dettagliatamente delineate dalla Regione Liguria sulla base di uno studio ad hoc eseguito dall'allora Istituto di Zoologia dell'Università di Genova, approvato dalla stessa con deliberazione n. 458 del 11 febbraio 1994 e di studi più recenti					
		Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale		In provincia di Savona non sono operanti né Centri pubblici né Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Vengono fornite limitazioni spaziali e di estensione		Nessuna			
		Pareti di roccia		Il Piano recepisce la L.R. 29/1994 art. 11 e rimanda all'elenco dettagliato delle pareti rocciose temporaneamente o permanentemente interdette all'attività di arrampicata si rimanda all'allegato SUB A della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 297/64975 del 14/11/2000.		Nessuna			
		Aree boscate percorse dal fuoco		Il Piano recepisce le perimetrazioni fornite dal Corpo Forestale dello Stato; le perimetrazioni degli incendi risultano però solo in parte verificate dai Comuni, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge n. 353/2000, e pertanto le suddette perimetrazioni rappresentano un dato solo parzialmente validato.		Nessuna			
		Altre aree vietate all'attività venatoria		In linea con quanto previsto dagli Indirizzi regionali (DGR n.387/2011), il Piano prevede l'individuazione e il computo, ai fini del calcolo della percentuale di TASP soggetto a divieto di caccia, delle aree di rispetto attorno alle principali infrastrutture (autostrade, strade statali, strade provinciali, ferrovie) e nuclei abitati, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157/1992 e art. 3, comma 2, della L.R. n. 29/1994.		Nessuna			
	Individuazione degli Istituti di Gestione Venatoria	Zone per addestramento e allenamento cani e per prove e gare cinofile		Numero ed estensione complessiva delle ZAC autorizzate		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta	Annuale	Provincia di Savona	Proventi tasse regionali
		Appostamenti fissi senza richiami vivi		Numero di appostamenti fissi autorizzati		Campagne di rilevamento	Annuale	Provincia di Savona	Proventi tasse regionali

						dati con riferimento agli indicatori di risposta			
		Aziende faunistico-venatorie e agrituristico -venatorie		Numero ed estensione di Aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie autorizzate		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta	Annuale	Provincia di Savona	Proventi tasse regionali
	Azioni miglioramento ambientale	Miglioramenti ambientali, tutela e ripristino degli habitat naturali	Tipologie di intervento individuate dal PFV nei criteri per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici	Numero e tipologia di interventi di ripristino e miglioramento ambientale		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero e corrispettivo economico degli incentivi corrisposti a favore di proprietari e conduttori di fondi agricoli finalizzati alla tutela e al ripristino degli habitat idonei alle specie di interesse venatorio			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di incentivi corrisposti a favore di proprietari e conduttori di fondi agricoli per tipologia di intervento			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
Gestione sostenibile delle risorse faunistiche e ambientali, dell'attività venatoria e delle interazioni con l'ambiente e con le attività antropiche	Piccola fauna stanziale	Immissioni a scopo di ripopolamento (specie di interesse: lepre, fagiano, pernice rossa e starna)		Numero di immissioni e capi immessi a scopo di ripopolamento		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
					Andamento delle popolazioni di interesse venatorio		Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
		Gestione della piccola fauna stanziale (specie di interesse: lepre, pernice rossa e in	UG della piccola fauna stanziale	Numero ed estensione delle UG		Campagne di rilevamento dati con riferimento	Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
				Numero di cacciatori			Annuale	ATC	Quote

		subordine starna)		specialisti		agli indicatori di risposta e di stato			iscrizioni agli ATC
				Numero di capi abbattuti per ciascuna specie			Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
					Andamento delle popolazioni delle specie		Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
				Numero e tipologia degli interventi utili ad incrementare la capacità portante dell'ambiente per ciascuna specie.			Annuale	ATC	Quote iscrizioni agli ATC
	Specie problematiche	Controllo specie problematiche (specie di interesse: cinghiale, cornacchia grigia cornacchia nera, gazza, gabbiano reale e cormorano)		Numero di campagne di controllo di specie problematiche		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Andamento delle popolazioni di specie problematiche		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
	Specie di interesse conservazionistico e gestionale	Gestione di specie di interesse conservazionistico-gestionale (specie di interesse: Lupo)		Numero di denunce danni (predazioni su bestiame) e corrispettivi economici		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di interventi di prevenzione dei danni e corrispettivi economici			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Andamento della popolazione della specie		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali

	Prelievo venatorio sostenibile	Verifica della sostenibilità del prelievo			Numero di specie della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale	Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di stato	Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero specie alloctone della fauna omeoterma presenti sul territorio provinciale		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero di specie della fauna omeoterma di interesse conservazionistico		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero di specie della fauna omeoterma minacciate o in via di estinzione		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero di specie della fauna minacciate o in via di estinzione		Biennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Andamento delle popolazioni di interesse venatorio		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Numero di siti di nidificazione di rilevanza regionale e nazionale		Quinquennale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
		Verifica della sostenibilità del prelievo (specie di interesse: Daino e Capriolo)	UdG Capriolo UdG Daino	Numero di UG e relativa estensione per ciascuna specie		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta e di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di capi abbattuti per ciascuna specie			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Percentuale di realizzazione del Prelievo			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli

				proposto per ciascuna specie					ATC/Proventi tasse regionali
					Andamento delle popolazioni delle specie		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
		Verifica della sostenibilità del prelievo (specie di interesse: avifauna migratoria cacciabile)		Numero di capi abbattuti per ciascuna specie		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
		Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria		Numero di risarcimenti per danno alle colture agricole e corrispettivo economico		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di risposta	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
Aggiornamento delle conoscenze relative allo status delle specie presenti sul territorio, con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, conservazionistico e a quelle problematiche		Analisi dei dati provenienti da censimenti e monitoraggi		Numero di censimenti o conteggi effettuati per specie per anno		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero di censimenti o conteggi effettuati per specie di interesse venatorio per anno			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Numero e tipologia di strumenti finanziari individuati per lo svolgimento delle attività di monitoraggio gestionale e corrispettivo economico			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
				Completezza dei dati relativi ai censimenti pianificati e al prelievo venatorio			Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
					Andamento delle popolazioni di interesse venatorio		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi

									tasse regionali
					Andamento delle popolazioni di interesse conservazionistico		Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali
			Stazione di inanellamento scientifico	Numero di specie e numero di esemplari per ogni specie inanellati		Campagne di rilevamento dati con riferimento agli indicatori di stato	Annuale	ATC/Provincia di Savona	Quote iscrizioni agli ATC/Proventi tasse regionali